

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 giugno 2025, n. 241  
**IDVIA817 ex art. 27 bis del TUA – D.lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, All. IV, Punto 7, voce z.b)– LR 26/2022, Allegato B, lettera B.2.yy - Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell’impianto di depurazione reflui e rifiuti dell’industria agroalimentare, categoria IPPC 5.3, della Distilleria Bartin, ubicata in Zona P.I.P, località S. Basilio di Mottola (TA). Gestore Distilleria Bartin S.R.L..**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** D. Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto “Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
- **Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- **Vista** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;
- **Vista** la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 13/05/2024 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 19 del 23/05/2025 di proroga fino alla data del 31 luglio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim.
- **Visti inoltre:**
- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

- (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
  - la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;"
  - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
  - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
  - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n.152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
  - la DGRP n. 672/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 10 ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011";
  - il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
  - il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
  - la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
  - la L.R. 7 novembre 2022 n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali".
- **Dato atto che** il rilascio dell'AIA in oggetto costituisce endoprocedimento del procedimento di autorizzazione unica regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n.26/2022, previa istruttoria del Servizio AIA/RIR regionale;
  - **Evidenziato che** le dichiarazioni rese dal gestore e riportate negli elaborati tecnici costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
  - **Vista** la relazione del Servizio, espletata dai funzionari dott. Sandro Muscillo, in qualità di Responsabile del Procedimento, e dall'ing. Michela Inversi, in qualità di funzionario istruttore, come nel seguito formulata:

#### RELAZIONE DEL SERVIZIO AIA

Dalla documentazione in atti si riporta in sintesi quanto segue.

L'installazione esistente che opera nel campo della distillazione ed estrazione di alcool e tartrati e ricomprende, all'interno dello stabilimento, un impianto di depurazione anaerobica di reflui e rifiuti dell'industria

agroalimentare, categoria IPPC 5.3, è situato nel Comune di Mottola (TA) in prossimità dello svincolo "Mottola – Castellaneta" dell'autostrada A14 Taranto-Bologna, in località S. Basilio di Mottola (TA), in Zona P.I.P. L'impianto attualmente è composto dalle seguenti sezioni:

- distilleria e fermentazione;
- sansificio;
- essiccazione sottoprodotti;
- depurazione ed essiccazione fanghi;
- produzione di ACM;
- upgrading biometano.

L'impianto è stato autorizzato con D. D. n. 453 del 10/06/2020 rilasciata dal 5° Settore - Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto.

Successivamente all'AIA rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. 453/2020 sono intervenute numerose modifiche senza che l'autorità competente AIA, provvedesse ad aggiornare il titolo autorizzatorio.

La ricostruzione delle modifiche ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., intervenute successivamente al rilascio dell'AIA giusta D.D. 453/2020 è riportata nella nota prot. n. 22855/2024 del 10/06/2024 della Provincia di Taranto in Allegato 1 al presente atto.

Per la descrizione dettagliata del procedimento amministrativo si rimanda all'emanando provvedimento ambientale unico, riportando a seguire solo le scansioni procedurali di interesse per il provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione integrata Ambientale.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria IPPC 5.3, della Distilleria Bartin sita in Mottola (TA), per il quale, il proponente in data 27/03/2023 ha presentato istanza AUTAMB-41-2023 ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 ss. mm. ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, corredata dai relativi allegati acquisiti con prot. n. r\_puglia/AOO\_089/27/03/2023/0005251.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO\_089/6189 del 14.04.2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito Web Sportello Ambientale della documentazione oggetto di PAUR e contestualmente ha comunicato l'avvio del procedimento con la richiesta agli Enti e Amministrazioni coinvolti di verificare la completezza della documentazione presentata, ai sensi del co. 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs.152/2006 e ss. mm. ii..

Durante il procedimento istruttorio, il Servizio AIA/RIR ha rilevato, nello stato di fatto dell'impianto "Distilleria Bartin", significative opere, attività ed operazioni non disciplinate e/o autorizzate dalla vigente AIA rilasciata con D.D. n. 453/2020 dal 5° Settore - Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto. A seguito delle numerose modifiche intervenute successivamente alla vigente AIA (D.D. n. 453/2020), sia con riferimento alla configurazione impiantistica, quanto alle attività e alle operazioni svolte nell'impianto, non sono corrisposti aggiornamenti dell'atto autorizzatorio originario da parte dell'A.C. AIA, nonché del Documento Tecnico e del Piano di Monitoraggio e Controllo quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso.

A tale scopo, con nota prot. n. 233662 del 16.05.2024 il Servizio AIA/RIR, ha trasmesso alla Provincia di Taranto una richiesta di chiarimenti dirimenti la legittimità delle opere/operazioni/attività già in essere nello stabilimento e non disciplinate dall'AIA rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 453/2020.

Con nota prot. n. 22855 del 10.06.2024, acquisita al prot. regionale n. 279718 del 10.06.2024, la Provincia di Taranto ha riscontrato le richieste di chiarimenti formulate dal Servizio AIA/RIR.

Il Servizio AIA/RIR, dalla disamina del riscontro prodotto dalla Provincia di Taranto, prot. n. 22855 del 10.06.2024, ha rilevato la presenza di numerosi procedimenti di modifica dell'AIA vigente (D.D. 423/2020 della Provincia di Taranto) che risultavano realizzati dal proponente ed allo stato attuale non disciplinati da successivi aggiornamenti dell'atto autorizzatorio e per i quali la Provincia si è espressa solo ai fini prettamente ambientali rimandando ulteriori approfondimenti ed eventuali aggiornamenti dell'AIA al riesame per adeguamento alle BAT, attualmente in corso, attivato con nota prot. n.27900 del 30/09/2020 e sospeso con nota prot. prov.le n. 43070 del 07/11/2023, nelle more dell'espletamento del procedimento di PAUR.

Per le motivazioni sopra descritte, con nota prot. n. 405524 dell'08.08.2024, il Servizio AIA/RIR ha trasmesso la *Comunicazione propedeutica al provvedimento finale di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.*, sottolineando la posizione negativa al rilascio del titolo di AIA per le opere oggetto del PAUR in argomento, in assenza dell'aggiornamento del titolo autorizzativo vigente D.D. n. 453/2020 da parte della competente Provincia di Taranto alle opere/operazioni/attività già in essere nello stabilimento e non disciplinate dall'AIA rilasciata dallo stesso ente con il succitato provvedimento D.D. n. 453/2020.

In riscontro, la Provincia di Taranto ha trasmesso la nota prot. n. 35706 del 26.09.2024 specificando tra le altre cose che: *"...in ordine alle comunicazioni di modifica non sostanziale trasmesse dalla Società a questo Ente, consolidate per decorrenza dei termini, oppure accolte come tali con comunicazione espressa, la scrivente A.C. aveva ritenuto non necessario l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. n. 453/2020), così come previsto dalla norma, di conseguenza si ritiene che codesta A.C. AIA regionale abbia tutti gli elementi e gli atti amministrativi, già in possesso, per poter procedere all'eventuale adozione del provvedimento di competenza in materia di AIA nell'ambito del progetto IDVIA0817. Si precisa, inoltre, che in ordine alla richiesta di modifica non sostanziale indicata al punto n.2 dell'istanza prot. prov.le n. 19467 del 03/07/2020, riguardante l'inserimento dell'essiccatore e la produzione di Ammendante Compostato Misto, l'ufficio con nota prot. prov.le n. 21788 del 28/07/2020, ha comunicato soltanto la non sostanzialità di detta modifica, rimandando gli ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nell'ambito del riesame dell'AIA, che ad oggi risulta sospeso nelle more della conclusione del procedimento di PAUR de quo, giusta nota prot. prov.le n. 43070 del 07/11/2023"*.

Infine, con nota prot. n. 47065/2024 del 11/12/2024, il Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, al fine di consentire al Servizio AIA/RIR della Regione Puglia il proseguimento dell'iter istruttorio AIA afferente al PAUR "ID\_VIA\_817" trasmetteva un aggiornamento dell'allegato tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (DD 453/2020) specificando che: *"...la scrivente A.C. evidenzia che, al fine di consentire a codesto spett.le Servizio AIA/RIR della Regione Puglia di poter proseguire con i propri iter istruttori sulla pratica PAUR IDVIA0817, ha ritenuto utile effettuare un aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n. 453/2020, che si allega alla presente, riportando in esso le modifiche non sostanziali del titolo autorizzativo presentate dalla Società, sia quelle acclarate con comunicazione espressa e sia quelle consolidate per decorrenza dei termini, così come già ben rappresentato con la nota prot. prov.le n. 35706 del 26/09/2024.*

L'aggiornamento dell'Allegato Tecnico trasmesso dalla Provincia di Taranto è riportato in Allegato 2 al presente atto.

Il servizio AIA/RIR, a seguito della trasmissione dell'aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'AIA vigente (D.D. n.453/2020) da parte della Provincia di Taranto, ha ritenuto superate le condizioni ostative al rilascio dell'aggiornamento dell'AIA e di poter procedere ad autorizzare le modifiche afferenti al PAUR regionale ad eccezione delle attività che necessariamente dovranno essere autorizzate e disciplinate nell'ambito del riesame dell'AIA in corso presso la Provincia di Taranto.

Conseguentemente, il Servizio AIA/RIR nell'ambito della propria istruttoria ha proceduto all'integrazione del suddetto allegato tecnico trasmesso dalla Provincia di Taranto indicando:

- con caratteri in colore rosso le modifiche proposte dal Gestore e per le quali è richiesta autorizzazione di modifica sostanziale AIA nell'ambito del PAUR;
- con caratteri di colore blu, la descrizione dell'esistente già autorizzato dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 453/2020 e non presente nell'Allegato Tecnico aggiornato dalla Provincia e trasmesso con nota prot. n. 47065/2024 dell'11.12.2024.

La bozza di allegato tecnico è stata successivamente condivisa con nota prot. 190349 del 10.04.2025, con gli enti interessati richiedendo:

- alla Provincia di Taranto di verificare e confermare le parti di competenza già autorizzate riportate in carattere di colore blu e fornire i chiarimenti riportati nei commenti del documento;

- al Gestore di verificare e confermare i contenuti e fornire i chiarimenti riportati nei commenti del documento;
- ad ARPA Puglia di fornire il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) al fine di consentire al Servizio scrivente di finalizzare l'atto di approvazione delle modifiche sostanziali dell'AIA in capo al PAUR regionale.

In data 15.05.2025, si teneva la sesta seduta di Conferenza di Servizi (CdS) decisoria nell'ambito della quale:

- ARPA Puglia con nota prot. 22743 del 15.04.2025, depositava agli atti il proprio parere, richiedendo al Gestore di trasmettere gli elaborati progettuali revisionati con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo per la successiva approvazione;
- Il Presidente della CdS in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento e della necessità di una sua conclusione, proponeva l'inserimento di una prescrizione nel documento tecnico AIA per la controdeduzione del parere ARPA da parte del gestore e adeguare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) ai fini dell'espressione del parere ARPA;
- ARPA Puglia con riferimento alla proposta del Presidente della CdS si esprimeva sfavorevolmente ritenendo non approvabile il Piano di Monitoraggio e Controllo per il permanere delle distonie sull'assetto autorizzato rispetto alle norme applicabili in materia di emissioni, produzione di ammendante e acque meteoriche;
- La CdS, prendendo atto della riserva rappresentata da ARPA accoglieva la proposta del Presidente.

La nota prot. 22743 del 15.04.2025 di ARPA Puglia è riportata in Allegato 3 al presente atto.

In esito alla CdS, il Gestore con nota prot. 203365/2025 del 17/04/2025, inviava chiarimenti con riferimento al documento tecnico nonché riscontrava il parere ARPA Puglia di cui alla nota prot. 22743 del 15.04.2025. Inoltre non pervenivano ulteriori osservazioni al documento tecnico da parte degli altri Enti interessati, per cui il documento tecnico condiviso in sede di CdS del 15.04.2025 si riteneva definitivo opportunamente integrato con le osservazioni del Proponente.

Il documento tecnico è riportato in Allegato 4 al presente atto.

Con riferimento al PMeC, considerato che il parere sfavorevole espresso da ARPA Puglia è legato principalmente all'assetto autorizzatorio in essere, si ritiene che la definizione dello stesso possa essere perfezionata nell'ambito del procedimento di riesame in corso presso la Provincia di Taranto anche al fine di armonizzare le modalità di monitoraggio e controllo dei nuovi interventi autorizzati in ambito PAUR con lo stato esistente già autorizzato dalla Provincia di Taranto.

Pertanto nell'ambito del procedimento di PAUR si propone l'aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il seguente elenco di modifiche sostanziali:

1. Realizzazione di un impianto di ultrafiltrazione e osmosi inversa delle acque reflue depurate, finalizzato al riuso delle acque nel ciclo produttivo. Grazie all'introduzione di questo impianto si ridurrà notevolmente il volume di acque scaricate nello scarico S1.
2. Riperimetrazione del perimetro IPPC, con inserimento di una nuova area.
3. Realizzazione di un impianto di distillazione, utilizzato per il raddoppio della linea.
4. Realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui costituiti dalle matrici Acque di Vegetazione Olearie (AVO), (conto terzi e generate da lavorazione interna) e Siero Lattiero Caseario (LC) stoccati all'interno del parco serbatoi attualmente presente e autorizzato presso la Distilleria Bartin. Il suddetto impianto di pretrattamento con l'impianto in progetto del siero del latte consentirà di separare dalla matrice in ingresso un flusso concentrato in lattosio, con il quale alimentare un impianto di fermentazione per la produzione di bioetanolo.
5. Realizzazione di un impianto di fermentazione.
6. Realizzazione di un impianto di trattamento a ozono delle acque di processo derivanti dal pretrattamento delle acque di vegetazione, ovvero delle acque da trattare nell'impianto di depurazione e da scaricare, finalizzato all'ottimizzazione della gestione e riuso delle acque reflue industriali.

7. Realizzazione di un Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide, provenienti da sottoprodotti delle lavorazioni interne allo stabilimento o da approvvigionamento esterno alla Distilleria.
8. Rilocalizzazione dell'attività di movimentazione, pretrattamento e deposito dei rifiuti fangosopalabili (già autorizzata come attività R13) in locale confinato e deodorizzato.
9. Realizzazione di un Impianto di pretrattamento per i rifiuti fangoso/palabili (sconfezionamento) dei rifiuti costituiti da scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti), prefigurabile come attività R12.

Le due attività di cui ai punti 8 e 9 saranno effettuate in un locale dello stabilimento produttivo della Distilleria Bartin srl rifunzionalizzato a tal scopo, del quale si prevede il confinamento e la realizzazione di idoneo sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni odorigene.

10. Autorizzazione al trattamento in conto terzi di nuove tipologie di rifiuti, classificate con i seguenti codici EER: 02.01.03; 02.01.07; 02.02.01; 02.02.04; 02.04.03; 16.03.06; 19.06.03; 19.06.04; 19.06.05; 19.06.06; 20.01.08; 20.02.01; 20.03.02.

Il suddetto elenco non ricomprende tutte le modifiche proposte dal Gestore alcune delle quali sono state stralciate come specificato nel contributo istruttorio reso dal Servizio AIA/RIR nell'ambito della CdS del 25.02.2025 ed integrato con nota prot. 104808/2025 del 27.02.2025.

Per la descrizione degli interventi si rimanda al paragrafo § 5 del documento tecnico di cui all'Allegato 4.

Si elencano di seguito i pareri/nulla osta/autorizzazioni rilasciati dagli enti competenti per il rilascio dell'aggiornamento AIA per modifica sostanziale, acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria:

- Parere espresso da ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. 22743 del 15/04/2025;
- Provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ricompreso nel PAUR "IDVIA 817" ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, rilasciato dal Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia con A.D. n. 205 del 07/05/2025;
- parere favorevole della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia trasmesso con nota prot. n. 127309 del 12.03.2024 e acquisito al prot. n. 135755/2024 del 15.03.2024;
- nulla osta con condizioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia trasmesso con nota prot. n. 9893 del 28.11.2023;
- Nota del prot. n. 9705 del 23.05.2024 del Comune di Mottola con riferimento alla classe acustica di appartenenza dell'area d'intervento, ai sensi dell'art.6 del DPCM 1 marzo 1991, e degli atti autorizzativi relativi agli scarichi in fogna pluviale pubblica della zona PIP di Mottola.
- Nota del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto prot. n. 47065 dell'11.12.2024 acquisita al prot. reg. n.616113 dell'11.12.2024 con cui è stato trasmesso l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n. 453/2020, nel quale sono state riportate le modifiche non sostanziali del titolo autorizzativo presentate dalla Società, sia quelle acclarate con comunicazione espressa e sia quelle consolidate per decorrenza dei termini;
- Nulla osta con condizioni della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, nota prot. n. 91548 del 20.02.2025;
- Parere favorevole con prescrizioni alla valutazione del progetto ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Taranto con nota prot. 7414 del 16.04.2025;
- Parere favorevole di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A., e al P.T.A. con prescrizioni rilasciato dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, rilasciato con nota prot. n. 48269/2024 del 22.03.2024.
- Parere favorevole dell'ASL Taranto trasmesso con nota prot. n. 128881 del 03.07.2024;

Con riferimento alla descrizione delle attività e delle condizioni di esercizio da prescrivere nel rispetto dell'articolo 29-sexies del D. Lgs. 152/06 e smi, si richiama il documento tecnico AIA (Allegato 4) i cui contenuti

sono stati condivisi durante i lavori della seduta di conferenza di servizi del 15.04.2025.

Si prende atto che il Gestore ha trasmesso con nota pec del 05.06.2025, acquisita al protocollo n. 301407/2025 del 05.06.2025, copia di pagamento del saldo delle spese istruttorie determinata secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 58 del 06.03.2017 e nella D.G.R. n. 36 del 12.01.2018.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D. Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

##### **Valutazione impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è: neutro.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**di autorizzare, ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e per effetto dell'art.4 comma 8 della L.R. 26/2022, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria IPPC 5.3, della Distilleria Bartin, ubicata in Zona P.I.P, località S. Basilio di Mottola (TA). Gestore Distilleria Bartin S.R.L., stabilendo:**

1. Le modifiche oggetto di autorizzazione sono le seguenti:

1. Realizzazione di un impianto di ultrafiltrazione e osmosi inversa delle acque reflue depurate, finalizzato al riuso delle acque nel ciclo produttivo. Grazie all'introduzione di questo impianto si ridurrà notevolmente il volume di acque scaricate nello scarico S1.
2. Riperimetrazione del perimetro IPPC, con inserimento di una nuova area.
3. Realizzazione di un impianto di distillazione, utilizzato per il raddoppio della linea.
4. Realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui costituiti dalle matrici Acque di Vegetazione Olearie (AVO), (conto terzi e generate da lavorazione interna) e Siero Lattiero Caseario (LC) stoccati all'interno del parco serbatoi attualmente presente e autorizzato presso la Distilleria Bartin. Il suddetto impianto di pretrattamento con l'impianto in progetto del siero del latte consentirà di separare dalla matrice in ingresso un flusso concentrato in lattosio, con il quale alimentare un impianto di fermentazione per la produzione di bioetanolo.
5. Realizzazione di un impianto di fermentazione.
6. Realizzazione di un impianto di trattamento a ozono delle acque di processo derivanti dal pretrattamento delle acque di vegetazione, ovvero delle acque da trattare nell'impianto di depurazione e da scaricare, finalizzato all'ottimizzazione della gestione e riuso delle acque reflue industriali.

7. Realizzazione di un Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide, provenienti da sottoprodotti delle lavorazioni interne allo stabilimento o da approvvigionamento esterno alla Distilleria.
8. Rilocalizzazione dell'attività di movimentazione, pretrattamento e deposito dei rifiuti fangosopalabili (già autorizzata come attività R13) in locale confinato e deodorizzato.
9. Realizzazione di un Impianto di pretrattamento per i rifiuti fangoso/palabili (sconfezionamento) dei rifiuti costituiti da scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti), prefigurabile come attività R12.

Le due attività di cui ai punti 8 e 9 saranno effettuate in un locale dello stabilimento produttivo della Distilleria Bartin srl rifunzionalizzato a tal scopo, del quale si prevede il confinamento e la realizzazione di idoneo sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni odorigene.

10. Autorizzazione al trattamento in conto terzi di nuove tipologie di rifiuti, classificate con i seguenti codici EER: 02.01.03; 02.01.07; 02.02.01; 02.02.04; 02.04.03; 16.03.06; 19.06.03; 19.06.04; 19.06.05; 19.06.06; 20.01.08; 20.02.01; 20.03.02.

2. Di precisare che, ai sensi dell'art.4 comma 8 della L.R. n.26/2022, la Regione Puglia è Autorità competente limitatamente al procedimento per il rilascio della presente modifica sostanziale AIA in quanto il progetto risulta finanziato e che la Provincia di Taranto resta in termini ordinari l'Autorità competente AIA per l'installazione in questione.
3. Con riferimento al PMeC, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria, si demanda il perfezionamento dello stesso al procedimento di riesame in corso presso la Provincia di Taranto al fine di tenere conto di quanto riportato nel parere ARPA di cui alla nota prot. 22743 del 15.04.2025 e armonizzare le modalità di monitoraggio e controllo sui nuovi interventi autorizzati nel presente procedimento di AIA con lo stato esistente già autorizzato dalla Provincia di Taranto precisando che tale perfezionamento dovrà essere realizzato dal Gestore prima della realizzazione degli interventi.
4. Con riferimento alle garanzie finanziarie, si richiama la prescrizione n. 101 del Documento Tecnico demandando all'autorità competente provinciale la verifica della necessità di adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate dal Gestore.
5. Devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento e nell'Allegato 4 "Documento Tecnico".
6. Il presente provvedimento non esonera il Proponente dal conseguimento di altre autorizzazioni e/o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione della modifica autorizzata, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento.
7. Per ogni eventuale ulteriore modifica, il Proponente dovrà trasmettere all'Autorità Competente l'istanza di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".
8. Il Proponente, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA, deve trasmettere specifica comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., all'Autorità Competente, ad ARPA Puglia DAP-Taranto, alla Provincia di Taranto e al Comune nei 30 giorni precedenti la data di inizio lavori.
9. Che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29- octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
10. Che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata ed in corso di validità;
11. Di prendere atto che il Proponente ha trasmesso con nota pec del 05.06.2025, acquisita al protocollo n.

301407/2025 del 05.06.2025, copia di pagamento del saldo delle spese istruttorie determinate secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 58 del 06.03.2017 e nella D.G.R. n. 36 del 12.01.2018.

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Di attestare che:

- la documentazione è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Puglia, inserendo nel campo ricerca "ID VIA 817", al link:
- <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA;>
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale e n. 4 (quattro) allegati:
  - Allegato 1, nota prot. n. 22855/2024 del 10.06.2024 della Provincia di Taranto, contenente la ricostruzione delle modifiche ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., intervenute successivamente al rilascio dell'AIA giusta D.D. 453/2020;
  - Allegato 2, nota prot. n. 47065/2024 del 11/12/2024 della Provincia di Taranto contenente l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'AIA rilasciata con D.D. n.453/2020 dalla Provincia di Taranto;
  - Allegato 3, parere ARPA PUGLIA rilasciato con nota prot. 22743 del 15.04.2025;
  - Allegato 4, Documento Tecnico riferito alle modifiche oggetto di approvazione con il presente atto;
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno a dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP nella terza sezione, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato_1_Prot.N.0022855-2024.pdf - cb960491a3ae489df6fd5aacaeae44d8eeb5256e961f16bda7418a93822c9e61
Allegato_2_Prot.N.0047065-2024.pdf - 63737ff0d46a7537b792e73eec8cddd6d63de340949917ee9795e0641def56ea
Allegato_3_Prot.N.0022743-2025.pdf - 1b1d24698f062ece85f52d5c0b0882590afda6b803eda011c1d149afb2fa7018
Allegato_4_Documento_Tecnico_signed_signed.pdf - 03b837c3634bf0f5306217bb1160a8200f4b0d9f11b90c9e37a00e49d0a9232d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti AIA di competenza regionale  
Michela Inversi

E.Q. Bonifiche province di BR e FG  
Sandro Muscillo

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Giuseppe Angelini



## PROVINCIA DI TARANTO

5° Settore Pianificazione ed Ambiente



Solo via PEC  
Art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Li, data del protocollo  
Allegati come in testo

**Regione Puglia**  
**Dip. Ambiente, paesaggio e Qualità Urbana**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
**Servizio A.I.A./R.I.R.**  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. **Distilleria Bartin S.r.l.**  
PEC: [balicedistillatisrl@pec.it](mailto:balicedistillatisrl@pec.it)

**Tecnico Incaricato**  
**Federico Cangialosi**  
PEC: [tandasrl@pec.it](mailto:tandasrl@pec.it)  
[federico.cangialosi@icloud.com](mailto:federico.cangialosi@icloud.com)

**Comune di Mottola (TA)**  
PEC: [protocollo@pec.comune.mottola.ta.it](mailto:protocollo@pec.comune.mottola.ta.it)

**ARPA Puglia**  
PEC: [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA Puglia-DAP Taranto**  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**ASL-TA**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
PEC: [dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
**Servizio VIA/ VINCA**  
PEC: [servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia**  
**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**  
PEC: [dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** ID VIA 0817 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/ ss.mm.ii. per istanza AUTAMB-41-2023 con oggetto "Modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria IPPC 5.3, della Distilleria Bartin sita in Mottola (TA)".

**Riscontro richiesta chiarimenti**

📍 74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4    📞 +39 099 4587111    ✉️ [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

[www.provincia.taranto.it](http://www.provincia.taranto.it) - CF: 80004930733 – Partita Iva: 03003400730    1/4

<b>U</b>
Provincia di Taranto <b>COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE</b> Protocollo N.0022855/2024 del 10/06/2024 Firmatario: Stefania Gagliani, Stefano Semeraro



## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° Settore Pianificazione ed Ambiente



In riferimento al procedimento in oggetto, si riscontrano a seguire le richieste pervenute dalla Regione Puglia con nota prot. n. 233662 del 16/05/2024, registrata al prot. prov.le n. 19357 in pari data, al fine di fornire un contributo ricognitivo a codesta Autorità Competente.

*“1. Terzo digestore: l’autorizzazione alla costruzione e gestione del terzo digestore non risulta esplicitata all’interno dei documenti allegati alla vigente AIA. A tal riguardo si chiede a codesta A.C. di fornire evidenza di eventuali atti autorizzatori anche antecedenti alla D.D. 453/2020 da poter richiamare nell’allegato tecnico oggetto della modifica dell’AIA nell’ambito del PAUR.”*

Da parte della scrivente, si rilevano i seguenti atti autorizzatori precedenti il 2020, che presentano nella descrizione dell’impianto o in planimetria il terzo digestore (anche se non realizzato) e che alla presente si allegano:

- determinazione di codesta Regione Puglia n. 440 del 20.09. 2007 – Provvedimento di Compatibilità Ambientale (All.1)
- determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 98 del 08.07.2008 – Autorizzazione Unica ex art.208 del T.U.A – Approvazione progetto ed Autorizzazione all’esercizio (All.2 e All.2.1 – Stralcio Planimetrico di progetto)

*“2. Con nota prot. 19332 del 09.06.2022, il Proponente ha trasmesso istanza di Modifica Non Sostanziale richiedendo n. 6 modifiche all’AIA vigente [...] Con nota prot. n. 32225 del 30.09.2022 codesta AC comunicava l’esito dell’istruttoria ritenendo Non Sostanziali le modifiche richieste ai punti n.1, 3, 4, 6.*

*Con particolare riferimento alla Modifica di cui al punto n. 4, relativa allo spostamento della tramoggia di caricamento biomassa al forno refrattario e spostamento cassone ceneri, si chiede se è stata acquisita una revisione del PMC e planimetrie aggiornate riferite al lay-out e alle fonti di emissione.”*

Come riportato nella nota prot. prov.le n. 32225 del 30/09/2022 *“Restano fatti salvi gli aspetti legati all’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, che verranno adeguatamente approfonditi nel corso del procedimento di riesame in corso.”*, e come condiviso nella riunione del 19/09/2023 con la Società e la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, il procedimento di riesame AIA è sospeso nelle more della conclusione del procedimento di PAUR attivato presso la Regione Puglia, giusta nota prot. prov.le n. 43070 del 07/11/2023, pertanto non è stata ancora acquisita dalla Scrivente la revisione al PMC.

*“3. Con istanza di Modifica Non Sostanziale all’AIA, presentata dal proponente in data 27.10.2022, è stata richiesta a Codesta A.C. la realizzazione di un impianto di Upgrading Biogas a Biometano nonché l’operazione di Upgrading del biogas a biometano [R3] e relative potenzialità. [...] L’Ufficio scrivente non dispone agli atti dell’istanza di modifica non sostanziale del 27.10.2022, citata dal Gestore, pertanto, chiede a Codesta A.C. di esprimere una valutazione in merito a tale intervento in quanto le opere ed operazioni sopra elencate sono state realizzate dal Gestore per silenzio assenso e non risultano presenti dei documenti dell’AIA vigente.”*

In riscontro a quanto sopra si allega alla presente istanza del proponente con relativi allegati. (All.4) In merito, si richiama quanto disposto dal legislatore all’art.29-novies c.1 del T.U.A *“Modifica degli impianti o variazione del gestore - 1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*; pertanto, risulta consolidata implicitamente la valutazione all’epoca della Provincia che ha quindi ritenuto tale modifica non rientrante nella definizione di modifica sostanziale di cui all’ art.5 l-bis) del T.U.A., non ravvisando in essa potenziali effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.



## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° Settore Pianificazione ed Ambiente



*“4. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, al Servizio scrivente risulta agli atti la D.D. n.15 del 16.02.2011 rilasciata da Codesta A.C., che autorizza (per la durata di 4 anni e dunque fino al 2015) allo scarico delle acque reflue (meteoriche e di processo) rinvenienti dallo stabilimento, nel Canale Franco.*

*A tal riguardo si riporta stralcio del parere ARPA Puglia prot. n. 80928 del 12.12.2023: “... Questa Agenzia evidenzia che sotto il profilo tecnico la scolmatura delle acque effettuata a valle dei pretrattamenti (grigliatura/dissabbiatura/disoleazione) non garantisce la corretta separazione delle acque di prima e seconda pioggia (rif. Capo II del R.R. n. 26/2013), in quanto trattasi di “sistemi a gravità”, costantemente pieni di acqua, e pertanto le acque meteoriche generate dall’evento meteorico in atto che raggiungono le vasche dei pretrattamenti sono miscelate con le acque del precedente evento meteorico, generando commistione tra le acque di prima e seconda pioggia”. Relativamente alla problematica di cui al punto, si chiede un riscontro in riferimento alla valutazione tecnica di ARPA Puglia, che non si rinviene dai documenti dell’AIA vigente.”*

In merito alla richiesta di cui sopra, si veda quanto riportato a pag. 24 dell’Allegato Tecnico n.1 (All.5) della D.D. n. 453 del 10/06/2020 della Provincia di Taranto. Peraltro, tale determinazione scaturiva anche a seguito di interpretazione del parere dell’A.C. - Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche, Servizio Sistema Idrico Integrato - espresso con nota prot. 2479 del 29/03/2017 (All.6) il quale evidenziava tra l’altro che “[...] È possibile, però, che la deviazione idraulica delle acque di prima pioggia avvenga dopo che tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) siano state sottoposte al trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. [...]”.

*“5. Il Gestore dichiara di aver richiesto l’implementazione del nuovo impianto di essiccazione fanghi e autorizzazione all’operazione di recupero sul digestato [R3], con istanza di modifica non sostanziale del 02.07.2020, acquisita dalla Provincia di Taranto al prot. n. 19467 del 03.07.2020, [...]il Gestore ha provveduto a realizzare soltanto quanto previsto dalla modifica non sostanziale n.2 e, a conclusione dell’attività di installazione e collaudo da parte della ditta fornitrice, ha comunicato la messa in esercizio dell’impianto di essiccazione fanghi a partire dal giorno 01 Giugno 2022, con conseguente avvio della produzione e commercializzazione dell’ACM.*

*L’ufficio scrivente rileva che l’attività di produzione di Ammendante Compostato Misto conseguente all’attivazione dell’essiccatore, non risulta disciplinata dalla vigente AIA. Si chiede pertanto a Codesta AC un riscontro nel merito”.*

Si riporta quanto notificato al Gestore con nota prot. prov.le n 21788 del 28/07/2020 e nel dettaglio *“...atteso che tale adeguamento impiantistico non determinerebbe – così come si estrapola dalla relazione del tecnico – un nuovo punto di emissione, e che le condense rivenienti dal processo di essiccazione verranno inviate all’esistente impianto di digestione anaerobica, ed in considerazione che tale impianto ha come finalità un migliore recupero dei fanghi prodotti con la riduzione dell’umidità utilizzando energia termica già prodotta in fase di recupero energetico del biogas dai digestori anaerobici esistenti, si ritiene al momento di poter classificare – esclusivamente tale modifica - di tipo non sostanziale. Restano fatti salvi, comunque, ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni che potranno scaturire nell’ambito del già citato riesame dell’A.I.A. “. Pertanto, la valutazione della non sostanzialità della citata modifica, era stata espressa ai fini prettamente ambientali rimandando ulteriori approfondimenti ed eventuali aggiornamenti dell’A.I.A. al riesame successivamente attivato e a tutt’oggi sospeso come riportato in precedenza. Anche sul punto si richiama quanto già riportato in ordine al dettato normativo che disciplina le modifiche di tipo “non sostanziale” e sulla necessità di aggiornamento dell’A.I.A. (art.29 c.1 del T.U.A.).*

*“6. Si chiede altresì di condividere con il Servizio scrivente, aggiornamenti sulle situazioni di criticità pregresse emerse in esito ai Controlli Ordinari effettuati da ARPA Puglia presso lo stabilimento e nell’ambito delle verifiche d’ufficio sugli autocontrolli e sul Rapporto annuale, relativi agli anni di esercizio successivi al rilascio dell’AIA vigente (D.D. n. 453/2020). Dai pareri rilasciati da ARPA Puglia presenti agli atti, si evincono diverse criticità ambientali e gestionali associate all’esercizio dell’impianto nello stato di fatto che, in assenza di un quadro conoscitivo esaustivo presente all’interno dell’impianto non possono essere sanate all’interno del procedimento in corso di cui all’oggetto.”*

In esito alle attività di controllo ordinario, risulta agli atti una diffida nota prot. prov.le n. 11621 del 11/04/2022 (All.7) emessa dalla Provincia di Taranto a seguito del *“Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria”* trasmesso da ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. 624 del 04/01/2022 acquisita al prot. prov.le n. 253 del 05/01/2022. Il Gestore ha dato seguito alle prescrizioni rispondendo

74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 ☎ +39 099 4587111 ✉ [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)



## PROVINCIA DI TARANTO

### 5° Settore Pianificazione ed Ambiente



puntualmente ad ognuna di esse come da nota riepilogativa acquisita al prot. prov.le n. 19201 del 09/06/2022 (All.8)

Preme sottolineare, infine, che tutti gli ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni in ordine alle modifiche già apportate (in quanto ritenute non sostanziali) o da apportare all'impianto, sarebbero scaturite con provvedimento finale nell'ambito del già citato riesame con valenza di rinnovo per adeguamento alle BAT di settore della D.D. n. 453 del 10/06/2020 e il progetto di fattibilità tecnico-economica in adempimento delle prescrizioni n.16 e n.22 della D.D. 453/2020 avviato in data 30/09/2020 e al momento sospeso nelle more dell'esito e delle valutazioni dell'istanza di PAUR.

Si comunica che la documentazione di riferimento è consultabile al seguente link: [ALLEGATI](#)

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo scrivente Ufficio: n. tel. 099/4587118 – PEC: [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

Il Funzionario Tecnico  
Ing. Stefania Gagliani

Il Dirigente  
Avv. Stefano Semeraro\*  
(ex Disp. Pres. N. 05 del 11.07.2023)

\*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



## PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente



Trasmissione a mezzo PEC  
Art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005

Li, data del protocollo  
Allagati come in testo

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
PEC: [sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

**Distilleria Bartin S.r.l.**  
PEC: [balicedistillatisrl@pec.it](mailto:balicedistillatisrl@pec.it)

e p.c.

**Comune di Mottola**  
PEC: [protocollo@pec.comune.mottola.ta.it](mailto:protocollo@pec.comune.mottola.ta.it)



**Oggetto: Proponente: Distilleria Bartin S.r.l. – IDVIA0817 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per istanza AUTAMB-41-2023 con oggetto "Modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria IPPC5.3, della Distilleria Bartin sita in Mottola (TA)".**

**Nota integrativa alla nota della Provincia di Taranto prot. n. 35706 del 26/09/2024 e riscontro alla nota della Distilleria Bartin prot. prov.le n. 40428 del 25/10/2024.**

In riferimento al procedimento riportato in oggetto con la presente si trasmette l'integrazione alla nota inviata dalla Provincia di Taranto di cui al prot. n. 35706 del 26/09/2024 e contestualmente il riscontro alla nota della Società acquisita al prot. prov.le n. 40428 del 25/10/2024.

A tal proposito la scrivente A.C. evidenzia che, al fine di consentire a codesto spett.le Servizio AIA/RIR della Regione Puglia di poter proseguire con i propri iter istruttori sulla pratica PAUR IDVIA0817, ha ritenuto utile effettuare un aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n. 453/2020, che si allega alla presente, riportando in esso le modifiche non sostanziali del titolo autorizzativo presentate dalla Società, sia quelle acclarate con comunicazione espressa e sia quelle consolidate per decorrenza dei termini, così come già ben rappresentato con la nota prot. prov.le n. 35706 del 26/09/2024.

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo scrivente ufficio n. tel. 099/4587456 e-mail: ([tonio.lombardi@provincia.ta.it](mailto:tonio.lombardi@provincia.ta.it)) – PEC: [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Tonio Lombardi\*

**II DIRIGENTE**  
**Avv. Stefano SEMERARO\***  
**(ex Disp. Pres. N. 05 del 11.07.2023)**

\*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

📍 74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 📞 +39 099 4587111 ✉️ [protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

[www.provincia.taranto.it](http://www.provincia.taranto.it) - CF: 80004930733 – Partita Iva: 03003400730 1

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

**Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque di processo in uscita dal proprio ciclo lavorativo, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica** (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Titolo III bis - D.G.R. PUGLIA 19/09/2006 n. 1388 e s.m.i.)

**DISTILLERIA BARTIN S.R.L.**

*Sede legale: Via Vito Nicola De Nicolò, 29 – 70123 Bari*

*Stabilimento: Area P.I.P. San Basilio, 74017 Mottola (TA)*

**Indice generale****1. DEFINIZIONI****2. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE****3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E RICHIAMATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE****4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NELLA VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO****5. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'ATTIVITÀ**

## 5.1 INTRODUZIONE

## 5.2 PARTI COSTITUENTI LO STABILIMENTO

## 5.3 ATTIVITÀ SVOLTA DA BALICE DISTILLATI S.R.L.

## 5.3.1 CICLO DI LAVORAZIONE "DISTILLATI"

## 5.3.2 CICLO DI LAVORAZIONE "SANSÀ"

## 5.3.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI CONFERITI DA TERZI E SCARTI INTERNI TRATTATI NELL'IMPIANTO

## 5.3.4 RIFIUTI PRODOTTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO E/O SMALTIMENTO

**6. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI****7 SCARICHI IDRICI**

## 7.1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

## 7.2 PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI IDRICI

**8 COMPARTO ARIA**

## 8.1 CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATE

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

8.2 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL COMPARTO EMISSIONI

**9. COMPARTO RUMORE**

9.1 PRESCRIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI IL COMPARTO RUMORE

**10. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

**11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**12. GARANZIE FINANZIARIE**

## Allegato Tecnico - Revisione 1

### 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Provincia di Taranto, 5° Settore Pianificazione ed Ambiente
<b>Autorità di controllo</b>	Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente della Regione Puglia (ARPA).
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9 -bis, e all'art. 29-octies.
<b>Gestore dell'impianto</b>	<b>DISTILLERIA BARTIN S.R.L.</b> indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Comitato Tecnico Provinciale</b>	Organo tecnico-consultivo composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, istituito ai sensi del comma 9 dell'art. 5 della Legge regionale 3 ottobre 1986 n. 30
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l- bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

	disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente - definiti in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili - che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione ambientale sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Il PMC stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Provincia di Taranto, Settore Pianificazione ed Ambiente.
<b>Valore Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non può essere superato in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.46/2014)

**2. IDENTIFICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE**

- Denominazione: **Impianto di depurazione anaerobico di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare.**

- Codice IPPC: 5.3/b punto 1) Codice NOSE: 109.07 Codice NACE: 38.21 Codice ISTAT: 38.21.09

(Ateco 2007)

- Classificazione IPPC:

**b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed esclude le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:**

1) trattamento biologico.

**Classificazione NOSE-P:** Processi di Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti

**Classificazione NACE:** Processi di Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

**Classificazione ISTAT:** Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

- Stato impianto: realizzato

- Società proprietaria del sito: **DISTILLERIA BARTIN S.R.L.**

- Dati del gestore dell'impianto

**Ragione sociale: DISTILLERIA BARTIN S.R.L.**

**Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di BARI n. 387125**

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

**Indirizzo dell'impianto:** Area P.I.P – S.P. 23 per Castellaneta Frazione o località: San Basilio

Comune: MOTTOLA Provincia: TA c.a.p. 74017

Telefono: 099 – 8867953 Fax: 099 - 8833335 e-mail: [distilleria.bartin@belenergia.com](mailto:distilleria.bartin@belenergia.com) PEC: [distilleriabartin@pec.it](mailto:distilleriabartin@pec.it)

Coordinate geografiche (UTM WGS 84 fuso 33 N) : **40°40'37"N 16°57'21"E** (baricentro impianto)

**- Sede legale e Sede amministrativa:**

**Responsabile legale:** Nome: **MICHELE** Cognome: **LAGIOIA**

Nato a **BARI** prov. **BA** il **03/09/1977**

Residente a: **BARI**

Domiciliato per la carica c/o **VIA PIETRO MASCAGNI n.12, Bari (BA)**

Tel. 099 – 8867953 - Fax 099 – 8833335 - PEC: [distilleriabartin@pec.it](mailto:distilleriabartin@pec.it)

codice fiscale: LGAMHL77P 03A662H

**- Referente IPPC:**

Nome: **Gregorio** Cognome **CASTELLITI**

Tel. 099 – 8867953 Fax 099 – 8833335 - Indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto): /

**- Superficie totale** (intesa come superficie totale dello Stabilimento): circa **35.000 mq** (intesa come superficie interna alla recinzione di impianto), di cui:

**Volume totale capannoni di trattamento** (circa): **48.000 m<sup>3</sup>**

**Superficie coperta** (circa): **6.000 m<sup>2</sup>**

**Superfici scoperta impermeabilizzata (viabilità interna e piazzali** (circa): **19.000 m<sup>2</sup>**

**- Responsabile tecnico: Direttore di Stabilimento – ing. Michele Lagioia**

**- Responsabile per la sicurezza: ing. Michele Desiati**

**- Numero addetti: 19**

**- Turni di lavoro:** 1 - dalle ore 06.00 alle ore 14.00

2 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00

3 - dalle ore 22.00 alle ore 06.00

**- Periodicità dell'attività: 12 mesi all'anno, 7 giornate lavorative settimanali**

**- Anno di inizio dell'attività: 2003**

**- Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione: 2022**

**- Data di presunta cessazione attività: n.d.**

## Allegato Tecnico - Revisione 1

## 3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E RICHIAMATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Settore interessato	Numero Autorizzazione Data di emissione	Ente Competente	Norme di Riferimento	Note e Considerazioni
Modifica non sostanziale	Presentata il 27/10/2022 (silenzio assenso)	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	Riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato.
Modifica non sostanziale	Prot. Prov.le N. 32225/2022 del 30/09/2022	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	Implementazione migliorie di processo; l'Autorità competente si è espressa sulla istanza del Gestore ritenendo non sostanziale le modifiche n. 1 ( <i>installazione barriera osmogenica per il punto di emissione convogliata EC1</i> ), 2 ( <i>modifica della tabella C6/1 emissioni convogliate del PMC per mero errore di trascrizione dei valori riportati</i> ), 4 ( <i>spostamento tramoggia di caricamento biomassa al forno refrattario e spostamento cassone ceneri</i> ), 6 ( <i>installazione condotta per la connessione a rete SNAM</i> ) e ritenendo di valutare le modifiche n. 3 ( <i>adeguamento alla L.R. 32/2018</i> ) e 5 ( <i>ottimizzazione gestione vasche stoccaggio sottoprodotti n°1 e n°2</i> ) nell'ambito del procedimento di riesame per adeguamento alle BAT di settore.  La realizzazione del metanodotto, ad opera della SNAM, è stata autorizzata dalla Regione Puglia con la D.D. n.255 del 21/07/2022.
Procedura Abilitativa Semplificata	Presentata il 27/05/2021	COMUNE DI MOTTOLA	art. 6, D.Lgs n. 28 del 03.03.2011	Progetto definitivo per la riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato
Modifica non sostanziale	Prot. Prov.le N. 21788/2020 del 28/07/2020	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	L'Autorità competente si è espressa sulla istanza del Gestore ritenendo sostanziale la modifica n. 1 ( <i>riguardante modifiche da realizzarsi all'interno del capannone liquefazione feccia</i> ) e pertanto da valutarsi in una procedura di tipo ordinario e ritenendo non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica n. 2 ( <i>riguardante la realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone stoccaggio fanghi, con successiva produzione di Ammendante Compostato Misto</i> ) rimandando ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nel riesame dell'AIA.

## Allegato Tecnico - Revisione 1

Autorizzazione Integrata Ambientale	DET. DIR. N. 453/2020	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	
Concessione all'emungimento	Concessione n.264 del 16/05/2024	PROVINCIA DI TARANTO		Concessione all'emungimento per uso industriale con validità quinquennale
Concessione demaniale in "canale Franco	A.D. n.255/2018	Regione Puglia	L.R. n.27/1995 – R.R. n.23/2011	Concessione per lo scarico del surplus delle acque meteoriche nella fogna pluviale pubblica della zona PIP di Mottola
acque reflue	prot. 10886 del 10/07/2018	Comune di Mottola		Nulla osta alla deroga al trattamento appropriato e quindi al deposito temporaneo delle acque reflue provenienti dai servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, nel capannone ciclo produttivo e nel capannone trattamento fanghi dell'opificio
ARIA	DET. 397/2004	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte V	(Regione Puglia)
ACQUA	DET. 15/2011	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte III	
RIFIUTI	DET. 98/2008 – DET. 29/2010	PROVINCIA DI TARANTO	A.U. ex Art.208 D.Lgs.152/2006	Autorizzazione alla realizzazione, comprensiva anche il terzo digestore anaerobico.
V.I.A.	DET. 440/2007	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte II	Parere favorevole Regione Puglia Tra le attività oggetto di VIA favorevole è ricompreso anche il terzo digestore anaerobico.
PERMESSO A COSTRUIRE	49/2001 – 49bis/2002	COMUNE		
CERTIFICATO PREVENZIONI E INCENDI	Prot. 161048/2017	Com. prov. VV.FF.	D.P.R. 37/1998 – D.P.R. 151/2011	
RICONOSCIMENTO DISTILLATORI	DET. 297/2013	REGIONE	Reg.CE 1623/00 – D.M.23/04/2001 – D.G.R. 538/02	
CONCESSIONE ACQUE SOTT.	n. 052/2014	PROVINCIA DI TARANTO	R.D. 1775/33 – D.M. 11/03/1988 – L.R. 18/1999	
FANGHI	DET. 164/2011	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 99/1992 – L.R. 29/1995 – D.G.R. 525/2010	
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018	Cert.n. 52126 del 23/12/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 45001:2018	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015	Cert.n. 52125 del 23/12/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 9001:2015	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015	Cert.n. 25905 del 20/04/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 14001:2015	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015
ISCC BIOMETANO BIOETANOLO	EU-ISCC-Cert-ID218-20240034	Intertek	Renewable Energy Directive (RED II)  Directive (EU) 2018/2001	ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification)
RINA BIOMETANO	EU-ISCC-Cert-ID218-20240034	Intertek	Renewable Energy Directive (RED II)  Directive (EU) 2018/2001	ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification)

**Allegato Tecnico - Revisione 1****4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NELLA VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO****a) Domanda di AIA nota prot. 9546/A del 24.02.2015, con gli allegati tecnici:**

- AIA\_Domanda e schede\_rev20022015;
- R1\_Relazione AIA\_rev20022015;
- Schema di Flusso-Stato di fatto;
- TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT;
- TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PRO
- TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
- TAV. 05 - EMISSIONI ATMOSFERA
- TAV. 06 - RETE IDRICA
- TAV. 07 - SORGENTI SONORE
- TAV. 08 - DEPOSITO PRODOTTI
- TAV. 09 - MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE
- TAV.10\_Monitoraggio emissioni odorose

**b) Documentazione integrativa (Regolarizzazione istanza) prot Provincia 26349/A del 20.05.2015 e prot 26613/A del 21.05.2015:**

- 01.1 BONIFICO PROV. TARANTO ONERI AIA
- 01.2 ASSEVERAZIONE ONERI ISTRUTTORI
- 02.1 R3\_Relazione di Riferimento\_rev02
- n.17 schede di sicurezza di sostanze
- 03.1 R2\_PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO rev3
- 04.1 - TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- 04.2 - TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT;
- 04.3 - TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PRO
- 04.4 - TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
- 04.5 - TAV. 05 - EMISSIONI ATMOSFERA
- 04.6 - TAV. 06 - RETE IDRICA
- 04.7 - TAV. 07 - SORGENTI SONORE
- 04.8 - TAV. 08 - DEPOSITO PRODOTTI
- 04.9 - TAV. 09 - MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE
- 04.10 - TAV.10\_Monitoraggio emissioni odorose
- 05.1 IDONEITA' TECNICA ECONOMICA
- 05.2 AUTOCERTIFICAZIONE COLELLA
- 05.3 AUTOCERTIFICAZIONE DE SIATI
- 05.4 referenze bancarie
- 05.6 certificato CCIAA
- 05.7 Visura CATASTALE Storica
- 05.8 Statuto
- 05.9 Balice bilancio 2012
- 05.10 balice bilancio 2013
- 6.1 ATTESTAZIONE CHE NULLA E' VARIATO
- 07.1 dichiarazione di conformità documenti
- 08.1 R1\_Relazione AIA\_rev03
- 09.1 AIA\_schede\_rev03

**Allegato Tecnico - Revisione 1****c) documentazione integrativa con le note ns prot 60488/A del 10.12.2015 e prot provincia 63178/A del 28.12.2015 (con firma digitale degli elaborati):**

- 01 Integrazione e Schede AIA\_09.12.2015
- 02 Relazione integrativa\_17.11.2015
- 03 R2\_PMeC Balice\_07.12.2015
- 04 R5\_Relazione MTD\_17.11.2015
- 05 R7\_RELAZIONE ACQUE METEORICHE
- 06 TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 07 TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT
- 08 TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
- 09 TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
- 10 TAV. 05 - RETE IDRICA
- 11 TAV. 06 - SORGENTI SONORE
- 12 TAV. 07 - DEPOSITO PRODOTTI
- 13 TAV. 08 - MONITORAGGIO EMISSIONI
- 14 TAV. 09 - STATO DI COPERTURA DEPOSITI
- 15 TAV. 10-SHEMA DI FLUSSO
- 16 TAV. 11 - PARTICOLARI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA
- 17 Allegato 1\_LENVIROS
- 17 Allegato 2\_LENVIROS parte 1
- 17 Allegato 2\_LENVIROS parte 2
- 17 Allegato 3\_LENVIROS
- 17 Allegato 4\_LENVIROS
- 17 Relazione tecnica\_LENVIROS parte 1
- 17 Relazione tecnica\_LENVIROS parte 2
- 17 Relazione tecnica\_LENVIROS parte 3
- 17 Relazione tecnica\_LENVIROS parte 4
- 17 Relazione tecnica\_LENVIROS parte 5
- 18 parte 1 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente
- 18 parte 2 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente
- 18 parte 3 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente
- 18 parte 4 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente
- 18 parte 5 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente
- 18 Planimetria Mappa Rumore Ambientale
- 19 parte 1 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 19 parte 2 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 19 parte 3 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 19 parte 4 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 19 parte 4 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 19 parte 5 Relazione Tecnica Balice\_PANNACCIULLI
- 20.1 Aut.ne Sanitaria\_02042015
- 20.1 Aut.ne Sanitaria\_18052005
- 20.1 Certificato Prevenzione Incendi\_06112012
- 20.1 Certificato Prevenzione Incendi\_20140416\_integrazione
- 20.1 Concessione Utilizzo Pozzo\_Definitiva\_52\_2014
- 20.1 DET 440\_VIA\_2007
- 20.1 DET n.15\_16022011
- 20.1 DET n.29\_05032010
- 20.1 DET n.98\_08072008
- 20.1 DET n.164\_05122011
- 20.1 DET n.397\_10112004
- 20.1 Riconoscimento Distillatori\_24062013
- 20.2A ATS\_allegato 1
- 20.2A ATS\_allegato 2
- 20.2A ATS\_Elettrofiltro
- 20.2A BUZZI\_Essicatoio
- 20.2A CENTRIFUGA Hiller
- 20.2A Elenco impianti+sistemi controllo

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

- 20.2A Elenco impianti+sistemi controllo\_SCHEDE
- 20.2A Elenco strumenti laboratorio + schede tecniche
- 20.2A FLOTTATORE
- 20.2A FRILLI\_Distilleria
- 20.2A IMPIANTO ESSICCAZIONE FANGHI Scolari
- 20.2A MWM\_scheda tecnica
- 20.2A Osmosi Inversa
- 20.2A PIERALISI\_Separatore verticale
- 20.2B gas-naturale\_V3\_IT
- 20.2B Klüberfood NH1 94-402 [25kg]
- 20.2B Klüberplex AG 11-462 [1kg]
- 20.2B Klüberplex AG 11-461-462 i
- 20.2B Klübersynth UH1 6-150.rh II
- 20.2B Klüberfood\_NH1\_94\_402-it
- 20.2B Klübersynth\_UH1\_6 serie i
- 20.2B LCK014
- 20.2B LCK301
- 20.2B LCK303
- 20.2B LCK311
- 20.2B LCK314
- 20.2B LCK331
- 20.2B LCK332
- 20.2B LCK338
- 20.2B LCK339
- 20.2B LCK341
- 20.2B LCK345
- 20.2B LCK346
- 20.2B LCK350
- 20.2B LCK433
- 20.2B LCK514
- 20.2B LCK555
- 20.2B LCK914
- 20.2B PETAMO GHY 133 N [400g]
- 20.2B PETAMO\_GHY\_133\_N-it
- 20.2B Policat 896 10-11-2014
- 20.2B Policat E 888 21112014
- 20.2B POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
- 20.2B POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE
- 20.2B Scheda Sicurezza Antigelo Cogeneratore
- 20.2B STABUTHERM GH 461 [1kg]
- 20.2B STABUTHERM\_GH\_461\_GH\_462-it[1]
- 20.3 151190 Balice dist-sansa
- 20.3 Analisi Biogas\_04092009
- 20.3 Analisi polverino 2015\_Valesa
- 20.3 Analisi Vinacciolo e Buccetta
- 20.3 Analisi\_ACQ GLICERINOSE\_ital.bi.oil.
- 20.3 FUEL OIL, HEAVY (all types)\_FUEL OIL\_1[1].1\_IT-1
- 20.3 Scheda Tecnica Permeato 20-21%
- 20.4 CONTRATTO FORNITURA.MOD.02.00
- 20.4 MOD.CPO-01.00\_DICHIARAZIONE\_rifiuto n.p
- 20.4 MOD.CPO-01.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
- 20.4 MOD.CPO-01.02\_Analisi caratterizzazione rifiuto\_PRODUTT
- 20.4 MOD.CPO-02.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P
- 20.4 OMOLOGA.MOD.01.00
- 20.4 Parametri controllo.01\_INTERNO\_rifiuti
- 20.4 Parametri controllo.02\_INTERNO\_sottoprodotti EE
- 20.5 Atto n.99\_17052002\_completamento urbanizzazioni primar

**Allegato Tecnico - Revisione 1****d) controdeduzioni a parere Arpa Puglia - documentazione integrativa  
nota prot. 38166 del 12.12.2017:**

- 01 - Controdeduzioni alla CdS\_30.11.2017
- 02 - R2\_PMeC Balice\_rev 30.11.2017-signed
- 03 - Domanda e schede AIA\_30.11.2017
- 04 - TAV. 07 - DEPOSITO
- 05 - TAV. 09 - STATO COPERTURA
- 06 - 20.4 MOD.CPO-02.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P\_rev30.11.2017
- 07 - Fogli marcia\_FAC-SIMILE
- 08 - Registro C-S rifiuti\_FAC-SIMILE

**e) riscontro dell'azienda a valle della conferenza di servizi decisoria,  
nota prot. 22349 del 13.07.2018:**

- 01 Domanda e schede AIA\_rev\_12.07.2018
- 02 Relazione AIA\_rev 09.07.2018
- 03 R3\_PMeC Balice\_rev 09.07.2018
- 03.01 TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 03.02 TAV. 02 - LAYOUT
- 03.03 TAV. 02A - LAYOUT DISTILLERIA
- 03.04 TAV. 02B - LAYOUT SANSIFICIO
- 03.05 TAV. 02C - LAYOUT ESSICCATOIO
- 03.06 TAV. 02D - LAYOUT DEPURAZIONE
- 03.07 TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
- 03.08 TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
- 03.09 TAV. 05 - RETE IDRICA
- 03.10 TAV. 06 - SORGENTI SONORE
- 03.11 TAV. 07 - DEPOSITO PRODOTTI
- 03.12 TAV. 08 - MONITORAGGIO EMISSIONI
- 03.13 TAV. 09 - STATO DI COPERTURA DEPOSITI
- 03.14 TAV. 10 - SCHEMA DI FLUSSO
- 03.15 TAV. 11 - PARTICOLARI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA
- 03.16 OMOLOGA.MOD.01.00
- 03.17 MOD.CPO-01.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
- 03.18 MOD.CPO-01.02\_Analisi caratterizzazione rifiuto\_PRODUTTORE
- 03.19 MOD.CPO-01.00\_DICHIARAZIONE\_rifiuto n.p.
- 03.20 Parametri controllo\_INTERNO.01\_R.N.P.
- 03.21 CONTRATTO FORNITURA.MOD.02.00
- 03.22 MOD.CPO-02.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P.
- 03.23 Parametri controllo\_INTERNO.02\_S.P.E.
- 03.24 Fogli marcia\_FAC-SIMILE
- 03.25 Registro C-S rifiuti\_FAC-SIMILE
- 04 R5\_Relazione MTD\_rev 09.07.2018-signed
- 05 R6\_PIANO DI DISMISSIONE-signed
- 06 R7\_RELAZIONE ACQUE METEORICHE\_rev 10.08.2016
- 07 RISPOSTA a parere ARPA\_rev 09.07.2018-signed
- 08 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente Esterno 2018.07.04
- 09 Planimetria Mappa Rumore Ambientale 2018.07.04
- 10 PIANO DI EMERGENZA 2018
- 11.01 ATTO DIRIGENZIALE N. 255.2018
- 11.02 Nulla Osta prot.n.10886 del 10.07.2018 comune di Mottola
- 11.03 dichiarazione seveso balice\_09.07.18
- 11.04 GESTIONE OPERATIVA RIFIUTI\_iso 14001
- 11.05 SCHEMA DI FLUSSO - STATO DI FATTO

**Allegato Tecnico - Revisione 1****f) Istanza di modifica non sostanziale presentata in data 03/07/2020, di cui alla comunicazione con nota prot. Prot. N. 21788/2020 del 28/07/2020 della Provincia di Taranto:**

- R1\_Balice Srl\_Rev.3 del 01-07-2020
- PREVENTIVO TRATTAMENTO ODORI CAPANNONE PRETRATTAMENTO RIFIUTI
- ANALISI SU FANGHI ESSICCATI (ACM)
- SCHEMA DI INSTALLAZIONE ESSICCATORE

**g) Istanza di modifica non sostanziale presentata con nota prot. prov.le n.19332 del 10/06/2022, di cui alla comunicazione di esito dell'istruttoria con nota Prot. N. 32225/2022 del 30/09/2022 della Provincia di Taranto:**

- RELAZIONE DESCRITTIVA INTERVENTI DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
- ALLEGATO 1 RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DELLE SORGENTI EMISSIVE
- ALLEGATO 2 AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE GRAFICHE, ALLEGATI ALL'ALLEGATO TECNICO AIA
- ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA CALDAIA BONO
- ALLEGATO 4 SCHEDA TECNICA VENTILATORE CALDAIA BONO
- R3\_PMeC Bartin\_rev 09.06.2022\_AIA
  - o CONTRATTO FORNITURA.MOD.02\_Distilleria Bartin srl
  - o MOD.CPO-01.00\_DICHIARAZIONE\_rifiuto NP\_rev09.2020
  - o MOD.CPO-01.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO\_rev09.2020
  - o MOD.CPO-01.02\_Analisi caratterizzazione rifiuto\_PRODUTTORE\_rev09.2020
  - o MOD.CPO-02.01\_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P.\_rev09.2020
  - o OMOLOGA.MOD.01.00\_rev09.2020
  - o Parametri controllo.01\_INTERNO\_rifiuti\_rev09.2020
  - o Parametri controllo.02\_INTERNO\_sottoprodotti EE\_rev09.2020

**h) Istanza di modifica non sostanziale (per impianto upgrading biometano) presentata in data 27/10/2022:**

- RB.0 ELENCO ELABORATI
- RB.1 RELAZIONE TECNICA
- RB.2 Schede tecniche di cui alla DGR puglia 1388.06
- RB.4 PMC
- TB.0\_A
- TB.0\_B
- TB.0\_C1
- TB.0\_C2
- TB.0\_D1 - LAYOUT DISTILLERIA
- TB.0\_D2 - LAYOUT SANSIFICIO
- TB.0\_D3 - LAYOUT ESSICCATOIO
- TB.0\_D4 - LAYOUT DEPURAZIONE
- TB.0\_E - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TB.0\_F - SCHEMA A BLOCCHI
- TB.1 -PRESIDI DI MONITORAGGIO
- TB.2 - MONITORAGGIO EMISSIONI
- TB.3 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
- TB.4 - ACQUE METEORICHE
- TB.5 - RETE IDRICA
- TB.6 - SORGENTI SONORE
- TB.7 - DEPOSITO PRODOTTI
- TB.8 - STATO DI COPERTURA DEPOSITI

## Allegato Tecnico - Revisione 1

### 5. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'ATTIVITÀ

#### 5.1 INTRODUZIONE

La società Distilleria Bartin S.r.l opera nel campo della distillazione ed estrazione di alcool e tartrati. La ditta possiede uno stabilimento produttivo in località S. Basilio di Mottola (TA), in Zona P.I.P. All'interno dello Stabilimento vi è un impianto di depurazione dimensionato per una capacità totale di 150.000 abitanti equivalenti (ab.eq.) e con un processo di depurazione mediante tre unità di digestione anaerobica e due linee di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione. Ad oggi l'impianto è completamente funzionante.

La ditta, onde sfruttare a pieno le potenzialità dell'impianto (150.000 ab. eq.) utilizza gli scarti provenienti dalla propria lavorazione e anche gli scarti agroalimentari provenienti da attività di terzi (rifiuti e sottoprodotti) da impiegare nel processo di digestione anaerobica per il recupero energetico del biogas.

Per l'ottimizzazione del processo depurativo è necessario che l'impianto di depurazione sia in funzione in modo continuativo in modo tale da mantenere in vita la biomassa presente nelle sezioni di degradazione anaerobica ed aerobica altrimenti in alternativa bisognerebbe ripetere la delicata e lunga fase di avviamento biologico. Tale continuità di funzionamento dell'impianto depurativo si ottiene anche durante la stagione invernale, con gli scarti della lavorazione di "sansa vergine umida", sottoprodotto della lavorazione olearia, derivante sia dal processo tradizionale a due fasi che da quello continuo a tre fasi.

La Distilleria Bartin S.r.l, inoltre, è autorizzata ed esercita l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, provenienti esclusivamente dalla filiera agro-alimentare e di tipo liquido o fangoso-palabile, strettamente attinenti alla stessa filiera, che vengono introdotti all'interno dell'impianto di digestione anaerobica attraverso la vasca di scarico e pretrattamento disposta sul piazzale di ricezione.

Detta necessità è supportata dalla richiesta, sempre più incalzante, da parte dei produttori del comparto agro- alimentare, obbligati a gestire i propri rifiuti con costi onerosi in quanto privi di un'alternativa di valorizzazione degli stessi. Alternativa quest'ultima che ben incontra la necessità di una regolare e costante alimentazione bio-organica dei reattori anaerobici della Distilleria Bartin S.r.l.

Tale tipologia di rifiuti ha bisogno di alcuni trattamenti preliminari al fine di renderne agevole l'utilizzo nelle operazioni di alimentazione continua dei digestori. A tal proposito tali scarti vengono pretrattati e omogeneizzati prima di essere immessi nei digestori anaerobici.

Attualmente giornalmente gli scarichi liquidi depurati dalla Distilleria Bartin S.r.l mediamente ammontano a circa 350 mc/g, anche se la massima potenzialità giornaliera dell'impianto di depurazione ammonta a 700 mc/g, che può essere raggiunta incrementando i rifiuti in ingresso. L'impianto è ubicato all'interno di una area industriale del Comune di Mottola in prossimità dello svincolo "Mottola – Castellaneta" dell'autostrada A14 Taranto-Bologna.

La viabilità interna all'area industriale presenta caratteristiche idonee alla circolazione di autocarri e autoarticolati ed è stata interamente realizzata insieme alle altre urbanizzazioni primarie dal Comune di Mottola.

Tutte le strade sono asfaltate ed hanno larghezza minima di 8 metri.

La Provincia di Taranto con nota prot. N. 21788/2020 del 28/07/2020 si è espressa sulla istanza di Modifica Non Sostanziale inoltrata dal Gestore con nota acquisita al prot. prov.le n. 19476 del 03/07/2020 ritenendo non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica n. 2 (riguardante la realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone

### Allegato Tecnico - Revisione 1

stoccaggio fanghi, con successiva produzione di Ammendante Compostato Misto) rimandando ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nel riesame dell'AIA.

Mediante Procedura Abilitativa Semplificata, presentata il 27/05/2021 al Comune di Mottola, è stato presentato il Progetto definitivo per la riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato.

Con Modifica Non Sostanziale di cui alla nota acquisita al prot. prov.le n. 19332 del 10/06/2022, la Società ha presentato alcune migliorie di processo. La Provincia di Taranto con nota Prot. N. 32225/2022 del 30/09/2022 ha comunicato di ritenere non sostanziale gli interventi di cui al punto n. 1 (installazione barriera osmogenica per il punto di emissione convogliata EC1), al punto n. 2 (modifica della tabella C6/1 emissioni convogliate del PMC per mero errore di trascrizione dei valori riportati), al punto n. 4 (spostamento tramoggia di caricamento biomassa al forno refrattario e spostamento cassone ceneri) e al punto n. 6 (installazione condotta per la connessione a rete SNAM), ritenendo invece di valutare le modifiche di cui al punto n. 3 (adeguamento alla L.R. 32/2018) e al punto n. 5 (ottimizzazione gestione vasche stoccaggio sottoprodotti n°1 e n°2) nell'ambito del procedimento di riesame per adeguamento alle BAT di settore.

A seguito di istanza di modifica non sostanziale presentata in data 27/10/2022, l'impianto è stato riconvertito parzialmente alla produzione di biometano avanzato; il biometano avanzato prodotto, qualificabile come End of Waste, è reso con qualità conformi alle caratteristiche previste per l'immissione in rete di distribuzione/ trasporto SNAM mediante connessione diretta a metanodotto (la realizzazione del metanodotto, ad opera della SNAM, è stata autorizzata dalla Regione Puglia con la D.D. n.255 del 21/07/2022).



Figura 1: Localizzazione su ortofoto di Distilleria Bartin S.r.l. – Zona P.I.P. S. Basilio di Mottola (TA)

La Distilleria Bartin S.r.l. ha lo stabilimento nella Zona P.I.P. di “San Basilio” di Mottola (Ta) che sorge al centro di una vasta zona agricola ove la viticoltura è notevolmente sviluppata. In questa realtà la Distilleria Bartin S.r.l. opera acquistando i sottoprodotti della vinificazione da aziende private, cooperative vitivinicole e cantine sociali.

L'attività principale della distilleria è attualmente la lavorazione delle vinacce, delle fecce e del vino; in questo settore l'azienda è la più importante della zona.

### Allegato Tecnico - Revisione 1

La zona risulta ben collegata alla viabilità ordinaria attraverso la S.P. Mottola – Castellaneta, nonché l'Autostrada A/14 attraverso il Casello Autostradale di S. Basilio "Mottola – Castellaneta" posto di fronte alla Zona P.I.P.

#### 5.2 PARTI COSTITUENTI LO STABILIMENTO




Figura: Planimetria dell'impianto

- Fabbricato uffici
- Locali tecnici
- Strade e piazzali

La sezione **DISTILLERIA** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche n°1, n°2 / n.7 serbatoi)
- Area stoccaggio alcool (serbatoi "a cielo libero")
- Fabbricato ciclo produttivo ("distilleria")
- Imbottigliamento

La sezione **SANSIFICIO** è costituita dalle seguenti unità:

- Area stoccaggio Sansa ("sansa 3 fasi", "sansa 2 fasi" - vasca n°2, n°3 / n.7 serbatoi)
- Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)
- Area ciclo produttivo ("sansa")

La sezione **ESSICCAZIONE SOTTOPRODOTTI** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio sottoprodotti Alimentari (vasche n°1, n°2, n°3)
- Area stoccaggio Sottoprodotti finiti (silos 1,2,3" - buccetta, vinaccioli, sansa essiccata)
- Fabbricato linea Essiccazione

La sezione **DEPURAZIONE** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio reflui (n.7 serbatoi)
- Area impianto Depurazione Anaerobico
- Area impianto Depurazione Aerobico
- Fabbricato trattamento fanghi
- Motore a biogas

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

La sezione **UPGRADING BIOMETANO** è costituita dalle seguenti unità:

- Nuovo gasometro a doppia membrana;
- Impianto di desolfurazione;
- Impianto di affinamento ed upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- Stazione di compressione biometano;
- Cabina REMI (Regolazione e Misura biometano);

Inoltre, con nota prot. N. 21788/2020 del 28/07/2020 la Provincia di Taranto ha ritenuto non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica inoltrata dalla Società riguardante la realizzazione della sezione **ESSICCAZIONE FANGHI e PRODUZIONE ACM**.

#### 1- Fabbricato uffici

Il fabbricato uffici è stato realizzato con struttura portante in c.a. gettato in opera con compagnature esterne e divisori interni in conci di tufo. All'interno sono allocati oltre gli uffici e i servizi igienici, la sala pesa, il laboratorio ed un piccolo appartamento al primo piano.

#### 2-Locali tecnici

I locali tecnici sono ubicati in parte in adiacenza alla palazzina uffici, dove sono allocati la cabina ENEL, il locale misura, la centrale idrica e termica a servizio della palazzina uffici, e in parte nelle vicinanze del fabbricato trattamento fanghi e dell'impianto di depurazione, dove sono allocati il locale pozzo ed il locale gruppo antincendio.

#### 3-Strade e piazzali

La viabilità all'interno dell'impianto è garantita da idonea rete stradale interamente pavimentata con conglomerato bituminoso.

Le strade hanno larghezza tale da permettere un agevole transito sia dei mezzi normali che quelli di soccorso. Intorno agli edifici e dove è previsto il transito dei pedoni è stato predisposto un marciapiede sopraelevato rispetto al piano stradale.

Sono stati previsti due zone di parcheggi, uno esterno alla recinzione, in adiacenza alla viabilità P.I.P., per gli esterni, ed uno interno per il personale che lavora nell'opificio.

L'area d'impianto è delimitata da una recinzione perimetrale in c.a. alta circa m. 3,00 e provvista di telecamere per il controllo di tutte le aree esterne della distilleria.

#### 4-Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche/serbatoi)

Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti della vinificazione necessari al ciclo produttivo. Il vino, la feccia liquida e il lievito vengono stoccati in serbatoi in acciaio inox, la feccia solida ("in pasta") e la vinaccia vengono stoccate in apposita vasca in cemento armato all'aperto.

La vasca è ubicata nella parte Est dello stabilimento ed è costituita su tre lati da pareti in c.a. opportunamente additivato per renderlo impermeabile evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo del vinello di percolazione.

La vasca ha una capacità di circa mc 17.500 ed è contraddistinta con cartellonistica indicante "indicate con "Vasche sottoprodotti agro-alimentari n°1.

L'area di stoccaggio della feccia e del vino, è ubicata lungo il lato Sud dello stabilimento a confine con la linea ferroviaria dismessa, ed avviene in serbatoi, realizzati in lamiera di acciaio inox, della capacità di ettolitri 5.000,00 cad. Tutti i serbatoi sono dotati di sfiati muniti di filtro a carboni attivi che costituisce esclusivamente un punto di emissione "fuggitiva".

Si precisa che tali serbatoi sono utilizzati sia per lo stoccaggio dei sottoprodotti/materie prime agro-alimentari (feccia, vino, sansa 2 fasi), sottoprodotti energetici (permeato, acque glicerinose) e sia per lo stoccaggio dei reflui interni che quelli provenienti dall'esterno.

La gestione, relativa al loro utilizzo, prevede un'univoca identificazione per ogni tipologia, segnalata da cartelli così definiti:

"Sottoprodotti agro-alimentari": Cartello BIANCO / Scritta VERDE

"Sottoprodotti energetici": Cartello BIANCO / Scritta VERDE

"Reflui interni - CER": Cartello GIALLO / Scritta BLU

"Reflui esterni - CER": Cartello GIALLO / Scritta BLU

I n.8 serbatoi hanno la seguente numerazione A1-A2-A3-B1-B2-B3-B4.

La procedura prevede un'operazione di "sanificazione" che viene eseguita ogni qualvolta il serbatoio viene utilizzato per un diverso tipo di sottoprodotto, al passaggio da un differente CER e soprattutto al passaggio da un CER a un sottoprodotto.

## Allegato Tecnico - Revisione 1

### 5-Area stoccaggio alcool (serbatoi)

Tale area ha la funzione di stoccare il prodotto finito (alcool), derivato dalla lavorazione delle materie prime per poi essere inviato ai vari clienti della Distilleria Bartin S.r.l.

Si ha un'unica area di stoccaggio, lungo il lato est dell'impianto, costituita da n. 7 serbatoi, di cui n. 4 della capacità di ettolitri 5.000,00 e n. 3 della capacità di ettolitri 3.000,00 cadauno, destinati allo stoccaggio dell'alcool.

I serbatoi sono stati realizzati in lamiera di acciaio inox, e sono provvisti di appositi bacini di contenimento in calcestruzzo armato impermeabilizzato, della capienza medesima degli stessi serbatoi, al fine di contenere eventuali perdite e rotture senza che il prodotto possa per nessun motivo fuoriuscire all'esterno ed essere perduto.

I serbatoi sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 18 Maggio 1995 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

### 6-7-Fabbricato ciclo produttivo "distillati" – imbottigliamento

Il fabbricato ciclo produttivo è stato realizzato con struttura prefabbricata in calcestruzzo tamponata con pannelli anch'essi prefabbricati in calcestruzzo.

All'interno di tale fabbricato vi è la zona adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo, nonché la sala imbottigliamento, una zona adibita ad alloggio del generatore di vapore, del gruppo elettrogeno e dei quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, una zona adibita alla pesa dell'alcool e zone adibite a servizi igienici, spogliatoi, sala controllo, nonché un vano di esclusivo uso dell'U.T.F.

### 8-Area stoccaggio "sansa 3 fasi", "sansa 2 fasi"

Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti agroalimentari utilizzati come materia prima (sansa 3 fasi, sansa 2 fasi) nel ciclo produttivo del sansificio e sono ubicate: la prima, "vasca n°2", nella parte Est dello stabilimento ed è a cielo libero delimitata su tre lati da pareti in c.a. opportunamente additivato per renderlo impermeabile ed evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo delle acque di dilavamento.; la seconda "vasca n°3" è attigua al fabbricato ciclo produttivo "sansa" anche questa ha le stesse caratteristiche costruttive delle precedenti ed è dotata di griglia di raccolta. Le due vasche, utili a questo ciclo produttivo, hanno ciascuna una capacità di circa mc 3.600 e di circa mc 210 e sono contraddistinte con cartellonistica indicante "Vasche sottoprodotti agro-alimentari n°2 e "n°3" ed utilizzati relativamente alla stagionalità dei sottoprodotti durante le campagne di raccolta/lavorazione.

### 9-Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)

Il "nocciolino", estratto dal denocciolare, è inviato per mezzo di coclea direttamente allo stoccaggio, presso l'area preposta, ubicata nella zona attigua alla "vasca sottoprodotti n°3" indicata dal cartello "Area sottoprodotto NOCCIOLINO".

### 10-Area ciclo produttivo "sansa"

Tale area è adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo "sansa 2 fasi" costituiti da una gramola di alimentazione, i "denocciolatori" per la separazione del nocciolino, una centrifuga per la "disidratazione", dai quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, e una zona antistante adibita allo scarico.

### 11-Area stoccaggio sottoprodotti (vasche n°1, n°2, n°3)

Le vasche, utili ad immagazzinare le materie prime/sottoprodotti agro-alimentari prima della lavorazione presso i cicli di produzione "distilleria", "sansificio" ed infine "essiccazione", sono state descritte nei precedenti paragrafi.

### 12-Area stoccaggio "sottoprodotti finiti - silos 1,2,3" (buccetta, vinaccioli, sansa essiccata)

I "sottoprodotti essiccati finiti", ottenuti dal processo produttivo dell'impianto di "essiccazione", sono inviati direttamente ai silos verticali in ferro (dotati di bocche di caricazione) ubicati all'esterno del capannone.

### 13-Fabbricato linea "essiccazione sottoprodotti"

Il fabbricato è stato realizzato con struttura prefabbricata in calcestruzzo tamponata con pannelli anch'essi prefabbricati in calcestruzzo.

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

All'interno di tale fabbricato vi è la zona adibita ad ospitare il "forno refrattario", il tamburo di "essiccazione" del ciclo produttivo, i quadri elettrici di comando, nonché un magazzino utilizzato per le operazioni di manutenzione.

#### 14-Area stoccaggio rifiuti liquidi provenienti dall'esterno e/o sottoprodotti

I rifiuti in ingresso vengono stoccati in max 7 serbatoi in acciaio inox ad asse verticale di capacità pari a 500 mc cad., di cui "utili" mc 450 cad. (per un totale di max 3.150 mc), così come meglio esplicitato nella planimetria generale – Layout generale - allegata. Tali serbatoi possono essere adibiti anche allo stoccaggio dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo interno oppure dei sottoprodotti provenienti dall'esterno (sansa, feccia, etc.) in base alle esigenze aziendali. Ogni qual volta i serbatoi vengono svuotati dai rifiuti per essere adibiti a sottoprodotti e viceversa, il gestore provvede preventivamente ad un'attività di sanificazione. Un solo serbatoio degli 8 presenti a sud dello stabilimento è dedicato esclusivamente allo stoccaggio delle flemme alcoliche. I serbatoi in questione, idonei al contenimento di liquidi, sono stati interamente realizzati con materiali AISI 304/2B e composti da virole orizzontali saldate di testa all'esterno su supporto in rame e con ripresa della saldatura e con tetti e fondi di tipo conico. Tutti i serbatoi realizzati sono dotati di certificati circa la tipologia di acciaio, la provenienza e il relativo collaudo da cui è possibile evincere come detti contenitori possano soddisfare pienamente le norme attinenti lo stoccaggio in serbatoi fuori terra (dotati, tra l'altro, di idrometro a membrana come indicatore di livello, valvola di sfogo munito di filtro a carboni attivi e passerella di camminamento per un regolare e continuo controllo in sicurezza). Il parco serbatoi è realizzato su una platea in calcestruzzo armato con idonea pendenza verso le griglie di raccolta. L'area di stoccaggio è sita lungo la viabilità interna dell'opificio in maniera da rendere agevole la sosta delle autobotti, in una "piazzola" ben evidenziata ed adibita alle operazioni di scarico, senza dover impegnare i trasportatori in articolari azioni di manovra. La piazzola è stata realizzata in pavimentazione industriale impermeabilizzata e dotata di una griglia di raccolta centrale nella quale confluiscono sia le acque del basamento in cls., ove sono posti i serbatoi di stoccaggio, sia le acque che eventualmente durante le operazioni di scarico possono essere accidentalmente riversate sulla pavimentazione.

#### 15-16-Area Impianto Depurazione Anaerobico e Aerobico

L'impianto di depurazione ha la funzione di depurare i reflui interni derivanti dai cicli produttivi dell'opificio, e i reflui non pericolosi che arrivano dall'esterno relativamente ai codici CER autorizzati. La sezione si compone di due unità:

- trattamento "anaerobico" a triplo stadio
- trattamento "aerobico" a fanghi attivi

L'unità "anaerobica" è costituita da: una stazione di pompaggio (ca. 50 mc), un "serbatoio di equalizzazione" (ca. 100 mc), primo digestore (ca. 6.000 mc), secondo digestore (ca. 6.000 mc), terzo digestore (ca. 6.000 mc), un polmone a campana di accumulo biogas (50 Nmc), un gasometro a doppia membrana (ca. 1.100 mc) un polmone ispessimento fanghi (ca. 175 mc) e un magazzino reagenti (serbatoio soda).

Nella configurazione prevista dal progetto di upgrading di biogas a biometano avanzato, il comparto di digestione anaerobica è alimentato nel seguente modo:

- la condotta di alimentazione delle matrici utilizzate per la produzione di biometano avanzato, trasporta le matrici dapprima all'equalizzatore esistente, e, successivamente, ai due digestori esistenti. Essi sono collegati al gasometro di nuova realizzazione ed installato ad esclusivo servizio dell'impianto di upgrading per la produzione di biometano avanzato.
- La condotta di alimentazione delle matrici utilizzate per la produzione di biogas destinato alla produzione energetica, è collegata ad uno degli otto serbatoi del parco serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, riconvertito ad equalizzatore dei reflui in ingresso. Successivamente, il suddetto serbatoio (equalizzatore) alimenta il terzo digestore che a sua volta è collegato al gasometro esistente (ad uso esclusivo del cogeneratore esistente).

Del biogas prodotto, circa 300 Nmc/h saranno impiegati per il soddisfacimento dell'energia necessaria al funzionamento del cogeneratore, mentre la restante parte, ovvero circa 820 Nmc/h circa, potrà essere inviata alla nuova sezione di produzione biometano.

L'unità "aerobica" è costituita da: una vasca di denitrificazione (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), una vasca di ossidazione primaria (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), una vasca di ossidazione secondaria (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), un sedimentatore per il trattamento di chiariflocculazione (800 mc).

### Allegato Tecnico - Revisione 1

#### 17-Fabbricato trattamento fanghi.

Anche questo fabbricato è stato realizzato con struttura e pannelli di compagnatura prefabbricati in calcestruzzo. All'interno trovano alloggio i macchinari per il trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione (flottatore e centrifuga), nonché i locali di comando ed alimentazione dello stesso impianto depurativo. Inoltre, vi sono presenti un magazzino e deposito poli, una cabina MT/BT ed i servizi igienici.



Centrifuga



Flottatore

### Allegato Tecnico - Revisione 1



Osmosi inversa

#### 18-Area Stoccaggio fanghi

La zona stoccaggio fanghi è costituita da una soletta in c.a. impermeabilizzata con sottostante telo in HDPE, per evitare eventuali dispersioni nel terreno sottostante ed è dotata di canaletta di raccolta delle acque di percolamento che vengono inviate a monte dell'impianto di depurazione. La zona stoccaggio fanghi è provvista di idonea copertura metallica per proteggere la zona dalle acque meteoriche.

#### 19-Motore Biogas

Il biogas prodotto dal trattamento anaerobico dei reflui è utilizzato per alimentare un motore endotermico il quale produce energia elettrica (per autoconsumo, ovvero ceduta in rete) ed energia termica utile ai fabbisogni dello stabilimento. L'area dove è ubicato il motore è posta al confine sud dello stabilimento.

Il terzo digestore sarà alimentato con le matrici riportate nella Tabella – “Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica”. Il biogas prodotto sarà inviato al gasometro esistente e successivamente inviato al cogeneratore. Il Terzo digestore potrà inoltre essere alimentato con il digestato in uscita dal digestore secondario per un'ulteriore conversione in biogas del materiale organico.

#### 20-Upgrading Biometano

La nuova configurazione impiantistica consiste in due linee separate per la produzione rispettivamente di biogas da destinare a cogenerazione e biogas da destinare all'upgrading a biometano avanzato. Quest'ultimo sarà raccolto in una nuova campana gasometrica a doppia membrana. La pressione di esercizio del gasometro sarà di 25 mbarg, pari alla pressione di esercizio del comparto di digestione anaerobica al quale è collegato. Così come i digestori, il gasometro sarà costruito a filo terra, appoggiando su soletta in c.a.

Il gasometro riceverà in ingresso la condotta del biogas in arrivo dai digestori, mentre, in uscita, sarà collegato all'impianto di affinamento e successivo upgrading.

Al fine della riconversione dell'impianto alla produzione di biometano avanzato, è necessario considerare che l'alimentazione dell'impianto deve avvenire in conformità alle matrici previste nella parte A dell'allegato 3 al DM 20 marzo 2018 e s.m.i., ovvero “materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati”.

Il biogas in uscita dalla linea di digestione anaerobica adibita alla produzione di biometano, prima di essere inviato alla stazione di upgrading, viene sottoposto ad un trattamento di desolfurazione operato in torre di lavaggio con vasca per recupero reagente e sedimentatore per la separazione dello zolfo elementare.

A valle di questo primo stadio di abbattimento dell'idrogeno solforato, è posto un secondo stadio di trattamento che garantisce il finissaggio fino ai limiti richiesti (solo per la quota di portata da avviare ad upgrading).

Il secondo stadio di abbattimento è composto di un vessel di reazione, completo di materiale adsorbente, specifico e selettivo per idrogeno solforato. Infine vi è l'unità di upgrading costituita da tecnologia a membrane.

Il biometano prodotto deve rispettare la normativa sulla qualità del biometano di cui ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 delle “Procedure Applicative DM 2 marzo 2018 – Versione 2.0” e ss.mm.ii. In particolare, i parametri di

## Allegato Tecnico - Revisione 1

qualità del biometano per l'immissione in rete sono desunti dalla delibera 204-2016-R-gas del 2016 (in riferimento alle UNI/TR 11537 e UNI EN 437).

### 21-Compressione biometano

In caso di conformità, il biometano viene indirizzato verso il sistema di compressione necessario al raggiungimento delle specifiche di rete, indicate da SNAM nel preventivo di connessione. Nel caso in esame, il compressore opera un salto da circa 10 barg in uscita dal sistema di upgrading, ai 64 barg richiesti dal gestore di rete. Il compressore sarà installato all'interno di locale prefabbricato, di dimensioni 5,5 m x 2,5 m x 3 m (h).

### 22-Cabina REMI

A valle della stazione di compressione, è prevista l'installazione della Cabina di Regolazione e Misura (REMI), che è il punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e l'impianto di produzione di biometano.

La cabina REMI è prevista realizzata con un modulo prefabbricato in c.a., diviso internamente da un setto intermedio che delimita l'area classificata ATEX, contenente le condotte di trasporto del biometano e gli strumenti di misure, dall'area sicura, equipaggiata con la quadristica di controllo. Dalla cabina REMI parte una condotta che consegnerà il biometano prodotto alla cabina di consegna SNAM.

La cabina REMI sarà inoltre equipaggiata con il sistema di riconsegna del gas naturale dal metanodotto SNAM allo stabilimento della Distilleria Bartin. Il gas naturale prelevato dalla rete SNAM sarà utilizzato all'alimentazione della caldaia.

23-Impianto di essiccazione fanghi centrifugati e produzione ACM (di cui alla modifica n. 2, giusta comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al prot. prov.le n. 19476 del 03/07/2020 e acclarata come tale ai fini prettamente ambientali con comunicazione della Provincia di Taranto nota prot. n. 21788/2020 del 28/07/2020.

## 5.3 ATTIVITA' SVOLTA DA Distilleria Bartin S.r.l.

### 5.3.1 Ciclo di lavorazione "distillati"

La distilleria, come insediamento produttivo di tipo industriale, rientra nella filiera agro-alimentare in quanto la sua attività è strettamente legata ai prodotti derivanti dall'ambiente agricolo.

Il ciclo di lavorazione ha inizio con l'introduzione della materia prima vinaccia, fecce di vino e vino. Per lo stoccaggio della vinaccia e della feccia in pasta si utilizzano apposite "vasche" in cemento armato e/o in alternativa la vasca interna coperta indicata in planimetria, mentre la feccia liquida e il vino sono stoccati in serbatoi in acciaio inox. Per lo stoccaggio della buccia e vinaccioli essiccati (sottoprodotti finiti) si utilizzano i silos in ferro con apposite bocche di scarico.

La feccia in pasta prima di essere inviata alla distillazione che rappresenta la prima fase di lavorazione della materia prima in distilleria, viene liquefatta con acqua in appositi impianti seguendo un rapporto di diluizione feccia/acqua di 1:2.

Per la distillazione viene utilizzato un processo di "distillazione frazionata in continuo". L'alcole estratto dalle fecce e dalla vinaccia è rappresentato da diverse tipologie alcoliche: "neutro" (all. III Reg. CE n. 1623/2000) avente una gradazione minima di 96°, "grezzo" (art. 43 Reg. CE n. 1623/2000), avente una gradazione minima di 92°, "acquavite di vinaccia" avente una gradazione massima di 86° (art. 1. paragrafo 4 lettera "f" Reg. CEE n. 1576/1989), mentre l'alcole estratto dal vino è rappresentato da "alcole neutro" avente una gradazione minima di 96° (all. III Reg. CE n. 1623/2000), "acquavite di vino" avente una gradazione massima di 86° (art. 1. paragrafo 4 lettera "d" Reg. CEE n. 1576/1989), "alcohol greggio" o "distillato di origine agricola" (art. 1. paragrafo 3 lettera "i" Reg. CEE n. 1576/1989).

Le fecce e i vini così disalcolati, in uscita dall'impianto di distillazione prendono il nome di "borlande"; in particolare le borlande di feccia e di vinaccia rappresentano la materia prima per la successiva estrazione dei tartrati.

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

I tartrati infatti vengono estratti in apposito impianto a partire dalla borlanda ancora calda mediante aggiunta di una soluzione precipitante l'acido tartarico in essa contenuto. Questa soluzione precipitante è costituita da carbonato di calcio e cloruro di calcio.

La borlanda di feccia e di vinaccia, privata dei tartrati, unitamente alla borlanda di vino vengono avviate all'impianto di depurazione costituito da un impianto anaerobico con recupero di biogas associato ad un impianto aerobico a fanghi attivi.

La vinaccia, diversamente dalle fecce, viene disalcolata in un apposito impianto nel quale si produce una flemma alcolica a basso grado che, successivamente, viene distillata in apposito impianto per la produzione di "alcole grezzo" e/o "acquavite di vinaccia".

La vinaccia così disalcolata viene "dilavata" con dell'acqua calda in modo da portare in soluzione i cristalli di bitartrato ivi presenti.

Il rapporto di diluizione vinaccia acqua è circa di 1:2 peso/peso ossia per ogni quintale di vinaccia si utilizzano circa 200 litri di acqua.

Le acque così ottenute vengono introdotte, con le fecce in uscita dalla colonna di distillazione, nell'impianto per l'estrazione dei tartrati.

La vinaccia esausta in uscita dalla pressa dei lavatori viene essiccata in un apposito essiccatoio munito di sparisemi dal quale si ottengono "buccetta" e "vinaccioli" con un'umidità massima dell'10% stoccati nei "silos sottoprodotti finiti".

I fumi derivanti dall'essiccazione della vinaccia vengono trattati in apposito impianto di depurazione dei fumi (filtro elettrostatico ad umido) prima di essere immessi in atmosfera, attraverso un camino alto m. 36,00.

Il vapore necessario, sia per la disalcolazione delle vinacce e per la distillazione delle fecce e del vino, sia per l'essiccazione dei tartrati in uscita dall'impianto di estrazione, nonché a tutto il ciclo produttivo che prevede l'utilizzo di questo fluido riscaldante, viene fornito da un apposito generatore di vapore (caldaia BONO) alimentato dal biogas prodotto dall'impianto di depurazione aziendale ed eventualmente da olio combustibile BTZ. A seguito dell'allacciamento dell'impianto alla rete SNAM, si prevede di poter alimentare la caldaia anche a metano.

La movimentazione delle materie prime introdotte in azienda, e quella dei prodotti finiti, destinati alla vendita, viene effettuata su gomma, vista la vicinanza con il casello autostradale, con la S.P. Mottola – Castellaneta e con la S.S. Bari – Taranto.

#### Processo di stabilizzazione e imbottigliamento dei distillati (acquavite di vinaccia – "grappa").

Il processo prevede le seguenti fasi:

**DILUIZIONE O TAGLIO.** Il distillato alcolico a pieno grado viene diluito. Come eluente si usa acqua distillata o demineralizzata a mezzo resine. Utilizzando normale acqua potabile si incorre nel rischio di causare nel prodotto finito un intorbidimento di non facile eliminazione, dovuto ai sali di calcio presenti nell'acqua. L'esatto quantitativo di acqua da utilizzare è calcolato mediante tabelle alcolometriche.

Eventuale aggiunta di zucchero, secondo i limiti previsti dalla legge, avviene in questa fase.

**REFRIGERAZIONE.** La grappa dopo la diluizione è sottoposta a refrigerazione a una temperatura inferiore a 0° C; ciò è fatto sia per facilitare l'insolubilizzazione delle sostanze oleose, favorendone l'asportazione mediante filtrazione, sia per assicurare il mantenimento della brillantezza del distillato. Tenendo presente che i liquidi, raffreddandosi aumentano di densità è opportuno l'utilizzo di gruppo frigorifero con agitatore.

**FILTRAZIONE.** Quest'operazione, come su accennato, ha lo scopo di rendere il distillato brillante e cristallino perché privo di qualsiasi sospensione. I filtri utilizzabili possono essere di vario tipo i più utilizzati sono di cartone.

**IMBOTTIGLIAMENTO.** Il riempimento è effettuato manualmente o mediante macchina riempitrice. Prima di procedere all'imbottigliamento si effettuano controlli analitici del distillato riguardanti la gradazione alcolica finale anche in vista dei requisiti legali del prodotto finito.

### Allegato Tecnico - Revisione 1

TAPPATURA. I tappi possono essere a vite, a pressione di sughero o di altro materiale. L'operazione avverrà tramite l'utilizzo di attrezzature manuali.

ETICHETTATURA. L'operazione avverrà tramite utilizzo di attrezzature manuali con colle di tipo vinilico, adibite all'applicazione del contrassegno di stato.

STOCCAGGIO. Il prodotto finito va stoccato, per un periodo di riposo e di recupero organolettico post-imbottigliamento non inferiore ai sessanta giorni prima di essere immesso sul mercato. Il magazzino di stoccaggio avrà alcune caratteristiche irrinunciabili: isolamento termico (non superiore ai 20° C in estate);

assenza di umidità; facilità di ricorrenti pulizie e igienizzazione; facilità di carico e scarico e spostamento interno delle cataste.

Attrezzature Utilizzate:

1) N. 2 serbatoi a fondo conico in acciaio inox AISI 304 18/10 da stoccaggio, su piedini regolabili per il posizionamento a piombo, della capacità di 500 L per contenere la grappa in preparazione e/o pronta. I serbatoi sono del tipo cilindrico ad asse verticale, finitura interna BA (lucidata a specchio) segnalivello con protezione inox e cannucchia in vetro con guarnizione in viton, con valvole 1" x 30 filetto enologico sia sullo scarico totale che sul prelievo.

2) N. 1 elettropompa - mod. EP mini con porta gomma da 20 in acciaio inox e girante flessibile a 900 giri in EPDM trifase con motore antideflagrante, con tenuta in ceramica per l'utilizzo di alcol. Portata 1500 L/h da utilizzare per i travasi e/o per alimentare il filtro.

3) Tubazione d'uso in acciaio inox.

4) Contenitore Alfa Laval per grappa in acciaio inox 304 con agitatore da 330 L completo di gruppo frigo super trifase, per portare sottozero la grappa.

5) Filtro a cartoni 20 x 20 a 10 piastre senza pompa. Il filtro a piastre è costituito in acciaio inox AISI 304 e le piastre sono in materiale plastico alimentare, in moplen standard.

6) Tavoli da lavoro in acciaio inox.

7) Tabelle alcolometriche per diluizione.

8) Strumenti di misurazione % Alcool.

9) N.1 phon strigi capsule.

10) Acqua distillata pronta all'uso per il taglio della grappa.

#### 5.3.2 Ciclo di lavorazione "sansa"

L'azienda ritira dagli oleifici della zona la "sansa vergine". Quest'ultima può presentare esclusivamente due

caratteristiche fisiche che dipendono dal tipo di lavorazione prescelta dall'attività olearia di provenienza:

- "Sansa vergine di oliva" a 3 fasi (solida) avente un'umidità 50-65%
- "Sansa vergine di oliva" a 2 fasi (liquida) avente un'umidità che può variare tra 85-95%

Al momento dell'approvvigionamento la "sansa vergine 3 fasi", dopo le opportune verifiche in fase di accettazione come da procedura standardizzata, è stoccata nella "vasca sottoprodotti n°2" all'aperto prima di passare al processo produttivo di "essiccazione". La "sansa essiccata" ottenuta, con una umidità massima del 10%, viene stoccata nei silos "sottoprodotti finiti".

La "sansa vergine 2 fasi", dopo le verifiche di accettazione, è dapprima stoccata in serbatoi chiusi, poi "disidratata" a mezzo centrifugazione al fine di ridurre la quantità di umidità relativa al 60%. Quest'ultima è, per caratteristiche fisiche, una "sansa vergine 3 fasi" derivante da un processo di lavorazione interno ed è stoccata nella "vasca sottoprodotti n°3" prima di passare anch'essa alla fase di "essiccazione".

### Allegato Tecnico - Revisione 1

Qualora la “sansa 2 fasi” contenga “nocciolino” prima del processo di disidratazione lo stesso viene separato a mezzo centrifugazione da un “denocciolatore”. Il sottoprodotto finito “nocciolino” viene venduto tal quale come biomassa previo stoccaggio presso l’area preposta e indicata dal cartello “Area sottoprodotto NOCCIOLINO”.

Dal processo di “disidratazione” della “sansa 2 fasi”, invece, si ottengono come refluo di scarto le “acque di vegetazione”, le quali sono prima stoccate, all’interno di silos predisposti per tali reflui interni, e successivamente inviate alla sezione DEPURAZIONE.

Il collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e il “polmone di EQUALIZZAZIONE” (indicato nei precedenti procedimenti autorizzativi come “serbatoio borlande”) avviene tramite una tubazione dedicata che convoglia le stesse direttamente nel “polmone” dove vengono immessi tutti i reflui da depurare interni ed esterni.

Questo polmone ha una capacità pari a 100 mc. (ca. 8 ore di lavorazione).

I volumi delle acque di scarto relativi ai processi produttivi dello opificio (le acque di vegetazione così come le borlande della distilleria) sono contabilizzati tramite *software gestionale* “winwaste.net” su appositi registri di Carico/Scarico e report mensili dei flussi di cui se ne dà dettagliata descrizione nelle procedure allegate (Gestione rifiuti\_ISO 14001).

Gli stessi sono riportati come volumi di scarico sui relativi rapportini giornalieri di “conduzione impianto” (fogli di marcia).

Per la contabilizzazione dei volumi in ingresso dell’impianto di depurazione è utilizzato un misuratore di portata, posto sulla tubazione di alimentazione, da cui si acquisiscono giornalmente i dati relativi ai volumi totali di reflui trattati e quelli di “ricircolo”.

Resta inteso che i volumi totali dei reflui di scarto derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti del ciclo

produttivo interno all’opificio (“distilleria” e “sansificio”) non supereranno mai in alcun caso la quantità totale di progettazione impiantistica del depuratore pari a 700 mc/giorno.

#### 5.3.3 Attività di gestione rifiuti conferiti da terzi e scarti interni trattati nell’impianto.

L’impianto di depurazione permette di trattare reflui non pericolosi di produzione agro-alimentare di terzi (**capacità max 87.840 t/anno**), nonché gli scarti derivanti dai propri processi produttivi.

Le attività svolte per le operazioni di trattamento rifiuti in ingresso nello Stabilimento sono **R13 ed R3, nonché l’attività R1 per il recupero del biogas**.

Il totale autorizzato per i rifiuti provenienti dall’esterno è pari a **87.840 t/anno**. Considerando 350 giorni lavorativi, ne derivano circa 250 t/g.

A questi vanno aggiunti gli scarti interni potenziali del ciclo produttivo primario della Distilleria Bartin Srl, qualora la stessa funzioni a pieno regime.

Pertanto, dei 700 mc/g richiesti pari a circa 700 t/giorno, dall’esterno se ne introducono circa 250 t/g, quindi la restante quantità, per arrivare a 700 t/g, proviene dal ciclo produttivo dell’opificio (al massimo della potenzialità).

Pertanto, considerati 350 giorni lavorativi, la potenzialità massima, espressa in tonnellate/annuo di rifiuti trattati (provenienti dall’esterno, sommati a quelli prodotti) è pari a **245.000 t/anno** (valore di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni R3 e R1).

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto come da AIA D.D. n. 453 del 10/06/2020.

Tabella: EER autorizzati con AIA D.D. n. 453 del 10/06/2020

<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>16 00</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti</b>
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 (esclusivamente acque di scarto da processi e/o lavorazioni di origine agro-alimentari)

Pur variando il piano di alimentazione dei digestori, tuttavia, la potenzialità massima totale annua rimane comunque la stessa autorizzata. Tale quantità (245.000 t/a) viene ripartita tra le matrici destinate alla produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e quello destinato alla produzione di biometano avanzato. La potenzialità massima è considerata su 350 gg lavorativi, comprensiva della capacità autorizzata per il trattamento di rifiuti in conto terzi di 87.840 ton/anno, e capacità impiantistica di trattamento dei residui di produzione interni e sottoprodotti energetici di circa 157.160 ton/anno.

Per quanto allo scarico, i 700 mc/g autorizzati sono il massimo della potenzialità, che si ottiene dal trattamento dei rifiuti in ingresso che sono prevalentemente liquidi pompabili. A volte quando il rifiuto in ingresso è fangoso palabile, viene aggiunta una aliquota liquida per rendere maggiormente lavorabile il rifiuto fin dalla ricezione. In tale caso vengono utilizzate acque sia di seconda pioggia depurate, che reflue trattate che dovranno avere i limiti della Tabella 3 dell'all.5 al D.L.vo 152/2006 (art.10 della D.M.185/2003).

I reflui c/terzi in ingresso possono essere avviati direttamente al trattamento anaerobico, tramite un pozzetto di scarico preposto e segnalato, o in alternativa stoccati presso il parco serbatoi come descritto in precedenza al capitolo 4 - paragrafo 14.

### Allegato Tecnico - Revisione 1

Di seguito sono indicati i codici EER trattabili in impianto, suddivisi a loro volta per la destinazione funzionale (produzione di biometano avanzato, ovvero produzione di energia elettrica).

Tabella A: Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato

Matrice	Rif. Normativo	Quantità totale [t/anno]
Borlande generate dalla lavorazione di vinacce e fecce di vino	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera k)	192.463
Acque reflue industriali e derivati, borlande derivanti dalle attività di distillazione e vinificazione	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
Acque di vegetazione di olive derivanti dal processo di lavorazione della sansa bifasica;	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
Acque reflue di processo da attività interne dell'industria alimentare	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
Pastazzo di agrumi	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera p)	
EER 02.03.01	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.03.04	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.03.05	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.05.01	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.05.02	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.06.01	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.06.03	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.07.01	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.07.02	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.07.04	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	
EER 02.07.05	All. VIII al D. Lgs 199/2021, Parte A, lettera d)	

Tabella B: Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica

Matrice	Quantità totale [t/anno]
Permeato di siero	52.537
Acque glicerinose	
Paste saponose	
Lievito di birra	
Codici CER	
EER 02.03.99	
EER 02.05.99	
EER 02.06.99	
EER 02.07.99	
EER 16.10.02	

La nuova configurazione impiantistica consiste in due linee separate per la produzione rispettivamente di biogas da destinare a cogenerazione e biogas da destinare all'upgrading a biometano avanzato. Il primo e secondo digestore saranno alimentati, mediante serbatoio equalizzazione, con le matrici riportate in Tabella A (*Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato*). Il biogas prodotto è inviato al gasometro di nuova costruzione e successivamente all'impianto di upgrading. Il terzo digestore è alimentato direttamente con le matrici riportate in Tabella B (*Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica*). Il biogas prodotto è inviato al gasometro esistente e successivamente inviato al cogeneratore.

Gli interventi previsti non modificano l'assetto impiantistico per la produzione energia termica ed elettrica, piuttosto viene variata la quantità di Biogas disponibile per l'alimentazione della Caldaia e del Cogeneratore. In effetti, a fronte dell'incremento della produzione di Biogas dovuta alla presenza del terzo digestore (1120 Nm<sup>3</sup>/h), solo 300 Nm<sup>3</sup>/h di biogas saranno destinati alla produzione di energia/calore, mentre 820 Nm<sup>3</sup>/h saranno destinati all'impianto di upgrading per la produzione di biometano avanzato.

### Allegato Tecnico - Revisione 1

In impianto viene effettuato anche il pre-trattamento dei rifiuti palabili.

L'attività mira all'ottenimento di un materiale pompabile omogeneo idoneo per alimentare i digestori, privo di qualsiasi corpo estraneo. Il rifiuto fangoso palabile, conferito a mezzo di autotreni, viene reso pompabile, unitamente all'acqua di recupero, direttamente sulla piazzola di scarico preposta ubicata come in planimetria.

I rifiuti oggetto di "pre-trattamento" derivano unicamente dal settore agro-alimentare ed i relativi CER identificativi, sono gli stessi in precedenza indicati.

I volumi totali di rifiuti (liquidi e/o solido-fangosi palabili) conferiti da terzi e trattati presso l'impianto anaerobico non supereranno in alcun caso le quantità già autorizzate pari a **87.840 tonnellate/anno** (Det. Dir. n°98/2008 e n°29/2010 e relative polizze).

#### 5.3.4 Rifiuti prodotti e modalita' di stoccaggio e/o smaltimento

Il ciclo di lavorazione previsto nell'impianto tende a minimizzare la produzione di rifiuti.

Viene definito rifiuto, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lettera a) del suddetto D.Lgs., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti prodotti dall'impianto saranno gestiti nell'ambito di deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni previste alla parte quarta del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Di seguito vengono elencati i rifiuti prodotti dall'opificio distinti per ciascuna SEZIONE produttiva.

- Sezione DISTILLERIA:

I rifiuti di questo settore sono le "borlande di vinaccia, feccia e vino" (**CER 02.07.02**) provenienti dall'attività di disalcolazione, distillazione e tartrati. Questi vengono inviati direttamente al trattamento di depurazione anaerobico e contabilizzati giornalmente sul Gestionale *Winwaste.net*

Ulteriori scarti di produzione, come le "Teste&Code", nel caso non commercializzabili (**CER 02.07.04**), sono inviate al trattamento di depurazione anaerobico previa caratterizzazione e con la supervisione dei funzionari delle Dogane.

- Sezione SANSIFICIO:

Gli unici reflui derivanti dal processo di disidratazione della "sansa 2 fasi" sono le "acque di vegetazione" (**CER 02.03.99**) che prima di essere avviate all'impianto di depurazione anaerobica vengono stoccate in un serbatoio preposto allo stoccaggio, ben identificato con cartellonistica, previa contabilizzazione sul Gestionale *WinWaste.Net*

- Sezione ESSICCATOIO:

Il "forno refrattario", utile alla produzione di aria calda per il processo produttivo di essiccazione della vinaccia esausta e della sansa, viene alimentato a biomassa (conforme all'all.10 sez.IV parte II del D.Lvo 152/2006). Tale processo ha come rifiuto la produzione di "ceneri" (**CER 10.01.01**) per una quantità annua a regime di circa 240 ton; le stesse temporaneamente depositate in un'area identificata all'interno di uno scarrabile, sono destinate al recupero nei cementifici.

Ulteriore refluo derivante da processi ausiliari di questa sezione sono le "acque di depurazione dei fumi" (**CER 10.01.19**) che vengono contabilizzate ed inviate direttamente, per mezzo di condutture dedicate, all'impianto di depurazione (digestore).

- Sezione DEPURAZIONE:

I "fanghi" (*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine agro-alimentare*) estratti dall'impianto di depurazione anaerobico sono identificati col codice **CER 19.06.06** e stoccati nell'area preposta. A seguito dell'iter amministrativo, atteso che trattasi di fanghi derivanti da un impianto di gestione dei rifiuti, non è applicabile il D.lgs n.99/92 e, pertanto, tali fanghi non potranno essere smaltiti sui terreni.

Sono compatibili le ulteriori forme di smaltimento e/o recupero previste per legge, previa verifica dei requisiti previsti nelle rispettive disposizioni (es. recupero per produzione compost).

### Allegato Tecnico - Revisione 1

Il “*Biogas*” (**CER 19.06.99**), prodotto dal processo di digestione anaerobica, è recuperato nell’impianto di cogenerazione e/o all’interno del generatore di vapore come combustibile. Trattasi di Biogas che deriva da un impianto di gestione dei rifiuti e quindi è applicabile quanto previsto nella normativa di riferimento.

I restanti “*rifiuti*” sono prodotti dagli interventi di manutenzione ordinaria e dalla normale presenza degli operai/dipendenti, e caratterizzati da imballaggi di carta/cartone, vetro, plastica, oltre che a rottami ferrosi che l’azienda quantifica per un totale di 15 t/anno. Tali rifiuti, opportunamente separati, sono destinati alla raccolta differenziata tramite idonee ditte specializzate.

Sono presenti inoltre “*rifiuti*” provenienti dalla gestione del laboratorio chimico interno e costituiti da “sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose” (**CER 16.05.06\***). Queste, opportunamente stoccate in ambiente chiuso, sono inviate a idoneo smaltimento con apposita procedura di cui se ne allega copia (*Procedura di recupero di reagenti esausti.pdf*).

I “*reflui*” (**CER 20.03.04**) derivanti dai servizi igienici ad uso del personale dello stabilimento sono convogliati in apposita “*fossa imhoff*” e stoccati in una vasca a tenuta stagna prima del conferimento allo smaltimento tramite aziende autorizzate.

Nel dettaglio, si prevede la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti.

Tabella: rifiuti prodotti

SEZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE EER
Essiccatoio	Ceneri	Essiccazione	10.01.01
Depurazione	Fanghi da impianto di depurazione	Trattamento reflui propri e c/terzi	19.06.06
	Biogas	Digestione anaerobica	19.06.99
Cogeneratore a biomassa	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Cogeneratore a biomassa	10.01.03
Attività ordinaria	Sostanze chimiche di laboratorio	Gestione laboratorio	16.05.06*
Acque meteoriche	Rifiuti contenenti oli	dall’impianto trattamento acque meteoriche	19.08.13*
Impianto	Imballaggi in carta e cartone	Attività di manutenzione ordinarie e straordinarie	15.01.01
	Imballaggi in plastica		15.01.02
	Imballaggi in legno		15.01.03
	Imballaggi in materiale misto		15.01.06
	Imballaggi in vetro		15.01.07
	Materiali filtranti diversi da quelli alla voce 15.02.02*		15.02.03
	Rottami ferrosi		17.04.05
	Metalli misti		17.04.07
	Scarti di olio minerale, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		13.02.05*
	Materiali assorbenti, filtri	15.02.02*	
Ufficio	Fanghi fossa <i>imhoff</i>	Servizi igienici	20.03.04

**Allegato Tecnico - Revisione 1****6. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. nell'installazione devono essere sempre contraddistinti i serbatoi e/o le vasche destinate a contenere rifiuti da quelli utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime;
2. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono essere continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
3. deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate dal transito di rifiuti al fine di garantire l'efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che quest'ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio;
4. lo stoccaggio delle materie prime e di tutte le sostanze introdotte deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da confinare eventuali sversamenti;
5. i controlli delle aree dedicate a tutti gli stoccaggi e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere eseguiti con frequenza mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle aree dovranno estendersi alle giacenze dei rifiuti allocati con adozione di un registro dedicato, su cui annotare data, esito controllo per singolo aspetto verificato, eventuale intervento di ripristino e/o adeguamento necessario, addetto al controllo, ecc.
6. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
  - sia acquisito il relativo formulario di identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - in ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
  - deve essere comunicato, ad ARPA Puglia e all'autorità competente, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione.
7. i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e smi;
8. le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso;
9. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
  - la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive; • di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
  - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
  - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

10. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo eventuali contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
11. in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere avviati a recupero/smaltimento congiuntamente ai rifiuti in deposito temporaneo;
12. eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
13. Ogni serbatoio contenente rifiuti dovrà essere identificato con apposita cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto. Dovrà essere specificato, altresì, se trattasi di rifiuto derivante dal ciclo interno o se proveniente dall'esterno.
14. Ogni qual volta che un serbatoio destinato ad un rifiuto identificato da apposito codice EER (di provenienza interna o esterna) venga adibito ad un sottoprodotto, e viceversa, il gestore dovrà provvedere preliminarmente ad effettuare la sanificazione degli stessi così come indicato negli elaborati presentati e dovrà registrare su apposito registro la relativa attività. Di conseguenza dovrà ogni qual volta aggiornare la cartellonistica di identificazione del singolo serbatoio.
15. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l'onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti secondo la legislazione vigente;

## **7 SCARICHI IDRICI**

### **7.1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI**

Gli scarichi dello Stabilimento sono di due tipi:

**S1:** Scarico acque reflue industriali depurate che, tramite un impianto di spinta e una tubazione dedicata interrata nella sede stradale della viabilità PIP, vengono confluite nel Canale Franco.

**S2:** Immissione acque meteoriche di dilavamento. Dopo il trattamento nell'impianto dedicato, vengono immesse (surplus) tramite pozzetto di immissione nella fogna pluviale pubblica della Zona PIP.

#### **Acque reflue di processo e scarico S1:**

Gli scarichi di acque reflue di processo dello stabilimento, nei periodi di massimo funzionamento delle linee produttive, sono pari a circa 700 m<sup>3</sup>/g.

Lo scarico avviene nel Canale Franco in cui vengono convogliate sia le acque di sgrondo dei terreni agricoli adiacenti, che le acque meteoriche delle vicine Autostrada A/14 e della Strada Provinciale Mottola – Laterza.

Prima di raggiungere tale recapito, le acque di scarico attraversano un canale a cielo aperto in cemento armato a servizio dell'area industriale. Detto canale raccoglie anche le acque piovane della zona industriale. Il canale in cemento armato a servizio dell'area industriale ha una sezione trasversale di almeno 4 volte inferiore a quella del canale franco.

Il ciclo depurativo prevede le seguenti fasi:

- digestione anaerobica in triplo stadio;
- separazione dei fanghi anaerobici mediante sedimentazione/flottazione;
- denitrificazione;
- ossidazione primaria e secondaria in vasca aerata;
- sedimentazione finale;
- trattamento di affinamento finale con chiari flocculazione;
- scarico in acque superficiali;
- linea trattamento fanghi anaerobici;
- accumulo ed ispessimento dei fanghi anaerobici.

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

La digestione anaerobica rappresenta nel ciclo complessivo comunque la fase più importante perché da sola consente di effettuare un abbattimento percentuale elevato del carico organico (maggiore del 90%).

#### **Gestione acque meteoriche e immissione S2**

Le acque di prima pioggia e di seconda pioggia vengono preventivamente sottoposte a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con pacchi e filtri a coalescenza, e quindi inviate, quelle di prima pioggia nell'impianto di depurazione per essere trattate e smaltite, quelle di seconda pioggia nella vasca di accumulo finale per essere riutilizzate.

L'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque è costituito essenzialmente da:

- 1 Pozzetto angolare
- 2 Pozzetto di ingresso
- 3 Sludge-Trap primario
- 4 Monocamera di disoleatura/dissabbiatura
- 5 Pozzetto fiscale
- 6 Pozzetto di stoccaggio olii
- 7 Pozzetto partitore

La separazione delle acque di prima pioggia da quelle successive di seconda pioggia avviene per mezzo di un pozzetto scolmatore che le invia in una cisterna a tenuta interrata dalla quale viene inviata, mediante una pompa elettrica, nell'impianto di depurazione per essere trattate.

Le acque di seconda pioggia, successive a quelle di prima pioggia, ricadenti sui piazzali vengono anch'esse trattate mediante grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

Le acque così trattate sono poi accumulate in apposita vasca di accumulo finale e da questa inviata, mediante pompa elettrica, nella vasca dell'impianto di depurazione denominata "polmone acqua" per essere successivamente riutilizzate per l'impianto antincendio, per il lavaggio delle pavimentazioni e nel processo produttivo per la diluizione dei fanghi palabili conto terzi. Il surplus dell'accumulo, per troppo pieno, mediante un pozzetto scolmatore posto prima dell'ingresso nella cisterna di accumulo delle acque di seconda pioggia, sarà immesso direttamente nella fogna bianca consortile esistente del PIP (immissione surplus acque meteoriche di seconda pioggia non riutilizzate).

#### **Acque reflue degli scarichi civili**

Le acque reflue degli scarichi civili attualmente vengono inviate in una fossa biologica del tipo Imhoff e in una cisterna a tenuta, da cui i liquami vengono periodicamente prelevati da autospurgo autorizzati. A tal fine con provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018, il Comune di Mottola rilasciava l'autorizzazione in deroga al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, con le relative condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art.10 bis del R.R. 26/2011. Tale autorizzazione viene recepita nel provvedimento di AIA per farne parte integrante e sostanziale.

### **7.2 PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI IDRICI**

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

16. Lo scarico delle acque reflue di processo S1, nel corpo recettore Canale Franco, dovrà rispettare i valori limite di cui alla tab.3, all.5, parte III° del D.Lgs. n.152/2006 ad eccezione del parametro cloruri che dovrà, invece, rispettare i limiti di 250 mg/l (parere del Comitato Tecnico Provinciale del 16.05.2017, verbale n.35);
17. Il gestore dovrà garantire che l'immissione S2 nella rete di fogna consortile garantisca i limiti tabellari di cui alla tab.3, all.5 del D.Lgs. n.152/2006. Il gestore dovrà garantire altresì il recupero delle acque meteoriche di dilavamento trattate per le esigenze industriali ed effettuare l'immissione delle stesse mediante il punto S2 esclusivamente delle aliquote in eccesso;
18. le pendenze delle superfici impermeabili dovranno essere costantemente mantenute tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc); inoltre l'intera rete di captazione e raccolta delle

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

19. i sistemi di depurazione delle acque reflue e meteoriche dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. In particolare deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.

20. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;

21. restano confermate e recepite, altresì, le prescrizioni del Comune di Mottola per quanto riguarda l'autorizzazione in deroga allo scarico dei reflui di tipo domestico giusto provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018 ai sensi dell'art.10 bis del Regolamento Regionale n.26/2011 e s.m.i.

## **8 COMPARTO ARIA**

### **8.1 CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATE**

Per quanto attiene il comparto emissione in atmosfera rivenienti dal ciclo di lavorazione, si sottolinea che l'impianto è caratterizzato da diversi punti di emissioni convogliate, diffuse e sfiati.

I punti di emissione convogliate sono rappresentati dai seguenti camini, così come meglio indicati e caratterizzati, nel piano di monitoraggio e controllo (PMcC):

- camino dell'essiccatore (Ec1);
- camino caldaia biogas (Ec2);
- camino impianto di cogenerazione (Ec3);
- camino capannone trattamento fanghi opportunamente chiuso e messo in depressione (Ec4);
- camino offgas impianto upgrading (Ec5);
- torcia di emergenza.

I punti di emissione diffuse sono, invece, rappresentati dai seguenti punti:

- Area stoccaggio vinaccia ED1;
- Area stoccaggio delle sanse ED2;
- Vasca di ossidazione ED3;
- Vasca di Denitrificazione ED4;
- Vasca di decantazione chimico – fisica ED5;
- Area stoccaggio fanghi ED6;

Gli sfiati in impianto sono costituiti dagli sfiati dei serbatoi tutti dotati di filtro a carboni attivi. Nel dettaglio le emissioni fuggitive sono presenti nei seguenti serbatoi:

- Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi;
- Serbatoio stoccaggio sottoprodotti liquidi;
- Serbatoio Deposito alcool;
- Serbatoio borlande.

### **8.2 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL COMPARTO EMISSIONI**

22. Il gestore, al fine di minimizzare le emissioni odorigene, dovrà realizzare il sistema di confinamento delle aree deputate al deposito della sansa, della vinaccia, dell'area stoccaggio fanghi nonché delle vasche dell'impianto di depurazione. A tal fine dovrà predisporre la captazione completa delle emissioni ed invio ad idonei sistemi di abbattimento, tanto al fine del rispetto della L.R. 23/2015 nonché in ossequio alle prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale e di Arpa Puglia impartite nel corso dell'iter istruttorio. Si prescrive al gestore di predisporre relativo progetto e di trasmetterlo,

### Allegato Tecnico - Revisione 1

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro il 30/09/2020, al fine di ottemperare, altresì, al calendario adottato dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n.52 del 13.03.2019, al fine del riesame dell'AIA in considerazione delle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili contenute nella decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE;

23. Il gestore dovrà realizzare il sistema di captazione e trattamento dei fumi derivanti dal capannone trattamento fanghi come da progetto (Ec4) entro 90 giorni, comunicando la fine lavori all'Autorità Competente e all'Arpa Puglia.

24. Il gestore, per quanto attiene al combustibile derivante dalla fase di digestione anaerobica (biogas), dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione e di tutto quanto previsto dall'ALLEGATO 2 - Suballegato 1 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii, atteso l'inquadramento dell'impianto (impianto di gestione rifiuti).

25. la ditta dovrà apporre targhe identificative dei punti d'emissione, con scritte indelebili, da apporre in corrispondenza dei rispettivi camini;

26. le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità dovranno essere attestate da certificati analitici conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la presenza in allegato di verbale di campionamento) e nei certificati analitici dovranno essere riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento; le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera dovranno essere annotate sull'apposito "Registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7" (Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.) al quale dovranno essere allegati gli originali dei certificati di analisi; tale documentazione dovrà essere conservata presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell'Ente di Controllo;

27. il gestore dovrà garantire il controllo dell'adeguatezza ed efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni (convogliate e diffuse) dovranno essere annotate sull'apposito "Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) - così come statuito al Punto 2.8 Allegato VI alla parte V del D.Lgs. N. 152/06 e smi." da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell'Ente di controllo;

28. il gestore dovrà registrare i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;

29. il gestore ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, è tenuto a compilare ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET).

30. di precisare che la torcia di emergenza a servizio dell'impianto di digestione anaerobica costituisce un punto di emissione occasionale e discontinuo, che il Gestore deve utilizzare in situazioni di fermo dell'impianto di cogenerazione dovute a interventi di manutenzione programmata o straordinaria. La combustione diretta del biogas in torcia deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: temperatura  $>850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  in volume, tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  s.

31. Il sistema relativo al funzionamento della torcia di emergenza a servizio dell'impianto di digestione anaerobica sarà dotato di contatori e misuratori di portata e i periodi di funzionamento della torcia saranno riportati in apposito registro e saranno registrati tutti gli eventi emergenziali di utilizzo della torcia.

32. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto al sistema di abbattimento a servizio dei relativi punti di emissione convogliate, il Gestore deve informare entro le otto ore (8h) successive (tramite PEC) l'Autorità Competente, il Sindaco del Comune di Mottola ed ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, riportando nella comunicazione causa, data e ora dell'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento, data ed ora del previsto ripristino e durata effettiva o prevista dell'interruzione. Il gestore ha l'obbligo di:

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

- procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu breve tempo possibile e comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Mottola e ad ARPA Puglia l'avvenuta riattivazione;
- sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto possa determinare un pericolo per la salute umana;
- adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;

33. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

34. i camini delle emissioni, per le quali e previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base della normativa vigente. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati in funzione delle esigenze inerenti il campionamento e le misure da eseguire secondo le metodiche ufficiali;

35. devono essere comunicate con anticipo di 30 giorni, tramite PEC, ad ARPA Dipartimento di Taranto e all'Autorità Competente, le date in cui saranno effettuati i controlli per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;

Per quanto attiene le metodiche di campionamento, i parametri da monitorare, la periodicità, i limiti da rispettare e quanto altro attinente la fase di controllo delle emissioni, si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC) al presente provvedimento.

## **9. COMPARTO RUMORE**

Si specifica che Il Comune di Mottola non ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/1995.

### **9.1 PRESCRIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI IL COMPARTO RUMORE**

36. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991.

37. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico;

38. il Gestore deve mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;

39. il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei vari apparati meccanici ed elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario; il Gestore e tenuto a registrare l'esecuzione di tali operazioni in apposito "Registro delle attività" da sottoporre a preventiva vidimazione della (autorità competente);

40. il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

41. il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotta da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447 del 26/10/1995 nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano o qualora sia adottata la ZAC ai sensi della L.R. 3/02;

42. il gestore deve effettuare le misurazioni dell'inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16/03/1998 e della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 06/09/2004; nella valutazione fonometrica dovrà essere compresa anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura;

### **Allegato Tecnico - Revisione 1**

43. il gestore deve stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno acustico in relazione al tempo di riferimento interessato, e deve impiegare strumenti di misura con la certificazione di taratura in corso di validità;
44. al fine della migliore attendibilità del monitoraggio, durante le misurazioni acustiche le sorgenti sonore devono essere alla massima operatività;
45. il gestore deve trasmettere con frequenza annuale all'ARPA Puglia, DAP di Taranto e all'Autorità Competente, a corredo della relazione annuale sui risultati del monitoraggio, i risultati dell'indagine acustica svolta nell'anno precedente;
46. il gestore deve comunicare con un preavviso almeno di 10 (dieci) giorni lavorativi all'ARPA PUGLIA, DAP di Taranto, e per conoscenza all'autorità competente le date di svolgimento degli autocontrolli;
47. i dati relativi agli autocontrolli svolti devono essere archiviati su supporto cartaceo e/o informatico.

### **10. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

48. Il Gestore Distilleria Martin S.r.l. con apposita autocertificazione allegata agli elaborati progettuali, ha dichiarato che l'attività non è assoggettabile al D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. (cfr. nota acquisita al prot. 22349 del 13.07.2018).
49. ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l'esclusione indicata dal Gestore.

### **11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore revisionato (RB.4 rev.0 Piano di Monitoraggio e Controllo di ottobre 2022 acquisito al prot. n. 35886 del 27/10/2022) è assoggettato alla seguente prescrizione:

50. Il Piano di monitoraggio e controllo allegato dovrà essere reso coerente con le ulteriori prescrizioni impartite nella presente AIA. A tal fine il gestore dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, adeguare il PMeC, trasmettendo il documento revisionato all'Autorità competente e ad ARPA Puglia Dipartimento di Taranto che dovrà esprimere le proprie valutazioni in merito. A tal fine si evidenzia che ai sensi della DGR n.672 del 17 Maggio 2016, modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

### **12. GARANZIE FINANZIARIE**

Il Gestore ha già prestato le Garanzie Finanziarie depositandole presso l'Autorità Competente Provincia di Taranto. Da ultimo, in pendenza del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di che trattasi, nonché per quanto già disposto dall'articolo 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nelle more della decisione espressa, il Gestore ha provveduto all'estensione delle garanzie finanziarie già prestate, per un congruo periodo, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata normativa. Di tale estensione prendeva atto la Provincia di Taranto con la Determina Dirigenziale n. 922 del 03.10.2019 e successiva Determina Dirigenziale n.1138 del 25.11.2019 (riduzione importo garanzie per conseguimento certificazione ISO 14001:2015).

Con il presente provvedimento si provvede ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie per la gestione dell'impianto de quo con riferimento alle disposizioni temporanee per la determinazione

**Allegato Tecnico - Revisione 1**

delle garanzie finanziarie adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, così come di seguito riportato:

**Importo totale garanzia finanziaria adeguata: € 1.993.950,00**

Si precisa che l'importo della predetta garanzia finanziaria deriva dalla somma delle singole voci relative alle diverse operazioni previste sui rifiuti in trattamento (R3 e R1), nonché l'importo derivante dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso in R13 nei serbatoi (n.7 serbatoi max con 450 ton. Cadauno).

Il Gestore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di AIA, dovrà trasmettere alla Provincia di Taranto le Garanzie finanziarie così come adeguate.

L'importo della predetta garanzia potrà essere ridotto ove ricorrano i presupposti di legge (possesso delle certificazioni EMAS o ISO 14001).

ARPA PUGLIA	<b>U</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N. 0022743/2025 del 15/04/2025	
Firmatario: <i>M. Mottola</i>	



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82 /2005 e ss.mm.ii.  
CO.GE. = PAUR\_002 Class. 2.2.3 Fasc.

Spett.le **REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
[sezioneaautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneaautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

E p.c.  
Spett.le **PROVINCIA DI TARANTO**  
**Settore Pianificazione ed Ambiente**  
[protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

Spett.le **Distilleria Bartin S.r.l.**  
[balicedistillatisrl@pec.it](mailto:balicedistillatisrl@pec.it)

**Oggetto:** IDVIA0817 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. per istanza AUTAMB-41-2023 con oggetto "Modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria ippc 5.3, della Distilleria Bartin sita in Mottola (TA)" – Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii., del 15/04/2025 . **Parere ARPA.**

Rif. Nota Regione Puglia prot. n. 105599 del 27/02/2025 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 12338;  
Nota Regione Puglia prot. n. 158735 del 26/03/2025 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 18547;  
Nota Regione Puglia prot. n. 178903 del 04/04/2025 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 20713 del 07/04/2025  
Nota Regione Puglia n. 190349 del 10/04/2025 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 21861 del 10/04/2025

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 15/04/2025, valutata la documentazione integrativa prodotta dalla Società e trasmessa all'A.C. con pec del 03/04/2024, disponibile su sito della Regione Puglia<sup>1</sup>, si riporta di seguito il contributo dell'Agenzia.

Preliminarmente, si evidenzia quanto segue. Con la nota prot. n. 47065 dell'11/11/2024 allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 25/02/2025 trasmesso dalla Regione con nota prot. 105599/2025, la Provincia di Taranto ha integrato la precedente comunicazione prot. n. 35706/2024 del 26/09/2024, trasmettendo "un aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n. 453/2020 [...] con le modifiche non sostanziali del titolo autorizzativo presentate dalla Società, sia quelle acclarate con comunicazione espressa e sia quelle consolidate per decorrenza dei termini, così come già ben rappresentato con la nota prot. prov.le n. 35706 del 26/09/2024".

Tra le modifiche inserite nell'aggiornamento dell'Allegato Tecnico –revisione 1 inviato dalla Provincia risulta contemplata anche la modifica non sostanziale richiesta al punto n. 2 dell'istanza del Gestore acquisita prot. prov.le n. 19467 del 03/07/2020, riguardante l'**inserimento di un essiccatore** a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone stoccaggio fanghi nonché la **produzione di ACM** (Ammendante Compostato Misto). Per tale

<sup>1</sup> <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/spazio-per-il-cittadino#mains>



modifica la Provincia di Taranto ha indicato (cfr. § 3) quale atto autorizzativo la nota prot. prov.le n.21788/2020 del 28/07/2020. Tuttavia in detta comunicazione la Provincia così si esprimeva:

In riferimento, invece, alla modifica indicata al n.2 (area di stoccaggio dei fanghi disidratati), si rappresenta che codesto gestore ha previsto la realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone.

Ciò posto, atteso che tale adeguamento impiantistico non determinerebbe – così come si estrapola dalla relazione del tecnico – un nuovo punto di emissione, e che le condense rivenienti dal processo di essiccazione verranno inviate all'esistente impianto di digestione anaerobica, ed in considerazione che tale impianto ha come finalità un migliore recupero dei fanghi prodotti con la riduzione dell'umidità utilizzando energia termica già prodotta in fase di recupero energetico del biogas dai digestori anaerobici esistenti, si ritiene al momento di poter classificare - esclusivamente tale modifica - di tipo non sostanziale. Restano fatti salvi, comunque, ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni che potranno scaturire nell'ambito del già citato riesame dell'AIA.

Resta inteso che, in ordine alle modifiche da apportare, restano fatti salvi ulteriori atti di assenso, concessioni, autorizzazioni ove previste dalle singole norme di riferimento e che la presente comunicazione ha effetti esclusivamente dal punto di vista ambientale così come disciplinato dal combinato disposto dal citato art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs n.152/2006 e D.G.R. n.648/2011.

La Provincia demandava cioè l'istruttoria al procedimento di riesame AIA che il Gestore avrebbe a breve attivato in considerazione della scadenza ormai prossima del termine fissato dal calendario regionale per la presentazione della istanza di riesame BAT (30 settembre 2020). L'istanza di riesame è stata poi presentata ed acquisita al prot. prov.le n. 27900 del 30/09/2020 e il relativo procedimento, avviato dall'Amministrazione provinciale in data 30/06/2022 con nota prot. 21904, risulta ad oggi sospeso nelle more della conclusione del parallelo PAUR IDVIA 817 incardinato presso la Regione Puglia.

La stessa Amministrazione provinciale nella precedente nota prot. n. 35706 del 26/09/2024 precisava: "l'ufficio, con nota prot. prov.le n. 21788 del 28/07/2020, ha comunicato soltanto la non sostanzialità di detta modifica, rimandando gli ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nell'ambito del riesame dell'AIA, che ad oggi risulta sospeso nelle more della conclusione del procedimento di PAUR de quo, giusta nota prot. prov.le n. 43070 del 07/11/2023. Infatti, a valle degli esiti del controllo ordinario ex art. 29-decies co. 3 del TUA effettuato da Arpa Puglia, la Provincia di Taranto con nota prot. prov.le n. 11621 del 11/04/2022 ha diffidato il Gestore dal proseguire tale attività in difformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Alla luce di quanto ricostruito emerge che **non vi è dunque espressa autorizzazione alla "produzione di Ammendante Compostato Misto", ma soltanto alla "realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone stoccaggio fanghi"**. Del resto la produzione di ammendante introduce una modifica del ciclo produttivo e una nuova operazione R3 che, ai sensi della DGR 648/2011, necessita di un aggiornamento dell'atto autorizzativo<sup>2</sup>. Circa la qualifica del fertilizzante prodotto (digestato da rifiuti) si richiama che l'Agenzia si è ripetutamente espressa, in ultimo nel parere prot. 52841 del 28/06/2024, evidenziando che **in base al ciclo di trattamento non si configura né come ACM né come ACFA, non rientrando nella categoria dell'Ammendante Compostato** ex D.lgs. n. 75/2010 e che sia da applicare esclusivamente il Reg. UE n. 2019/1009.

Analoghe considerazioni valgono per la modifica non sostanziale concernente la "Riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato", indicata al § 3 dell'Allegato Tecnico – revisione 1 come autorizzata per silenzio-

<sup>2</sup> Direttiva del MASE n.274 del 16/12/2015, Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9285 del 27 ottobre 2023, Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8208 del 14 ottobre 2024.



assenso dell'istanza presentata dalla Società in data 27/10/2022, in quanto era necessario l'aggiornamento dell'atto autorizzativo ai sensi della citata DGR n. 648/2011.

L'aggiornamento dell'Allegato Tecnico in revisione 1 inviato dalla Provincia con la nota prot. n. 47065/2024 del 11/12/2024 è stato preso a riferimento dalla Regione Puglia per redigere la bozza di Allegato tecnico – inviata in ultimo con nota prot. n. 190349/2025 – da allegare al rilasciando atto autorizzativo inerente al PAUR IDVIA 817. Quanto evidenziato rileva pertanto anche ai fini del PAUR per la valutazione compiuta del piano di monitoraggio e controllo, in quanto nella revisione 03 datata marzo 2025 vi sono modifiche rispetto all'elaborato approvato con la D.D. 450/2020 che non afferiscono agli interventi oggetto del PAUR.

In merito al procedimento VIA si richiama quanto riportato nel precedente parere rispetto alla richiesta di prevedere il monitoraggio degli impatti sulle seguenti matrici :

- in relazione allo stato di qualità del corpo idrico recettore degli scarichi delle acque di processo e meteoriche il proponente ritiene di non dover caratterizzare il corpo idrico, motivando la scelta con il fatto che la stessa caratterizzazione non sarebbe rappresentativa né dello stato ante operam né della fase di esercizio dell'impianto in esame e che il punto di scarico risulta localizzato in un canale artificiale (Canale Franco), a sua volta confluyente nel Canale Lummo (affluente della Gravina di Castellaneta) a circa a 2.650 m dallo stabilimento. Tuttavia lo stesso proponente riconosce la presenza di più fonti di pressione sul corpo idrico recettore identificandole come acque di scarico di diversi stabilimenti produttivi e della limitrofa autostrada. Si fa presente che le Linee Guida SNPA n. 28/20, per il fattore acque, richiedono: *“l'analisi degli eventuali impatti cumulativi generati dall'inserimento dell'opera in progetto e delle variazioni determinate dall'opera in progetto sulle pressioni preesistenti, individuate nella fase di caratterizzazione, nell'area oggetto di indagine (area vasta e area di sito)”*;
- per gli aspetti riguardanti le attività di monitoraggio, la Sezione Risorse idriche della Regione Puglia nel parere prot. n. 63782/2024 ha prescritto la presentazione di un piano di monitoraggio dalla fase ante-operam sino a 6 mesi successivi all'inizio della fase di regime (Fase C), relativamente ai parametri chimico/fisici del suolo e dei corpi idrici sotterranei: la richiesta è stata ritenuta dal proponente non ottemperabile. Tuttavia, considerata la mancanza di una completa caratterizzazione del corpo idrico superficiale, condividendo la richiesta della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia e fatte salve le eventuali ulteriori proprie valutazioni, si ritiene debba essere previsto il monitoraggio dei parametri chimico/fisici del suolo e dei corpi idrici sotterranei dalla fase ante-operam sino ai 6 mesi successivi alla fase di regime secondo le modalità previste dalle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”, per le specifiche componenti ambientali interessate;
- il “Piano di monitoraggio in fase di cantiere”<sup>3</sup> in atti non risulta coordinato con le attività di monitoraggio per la componente rumore riportate nell'elaborato “All.1 - Relazione previsionale dell'impatto acustico Rev.1.pdf” e non è pienamente rispondente ai requisiti previsti dalle linee guida ISPRA di riferimento. Si ritiene pertanto che il “Piano di monitoraggio in fase di cantiere” debba essere adeguato nel rispetto di quanto previsto dal documento ISPRA “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”, e coerentemente con le azioni e punti di monitoraggio della componente rumore già individuate dal proponente nell'elaborato “All.1 - Relazione previsionale dell'impatto acustico Rev.1.pdf” e valutate nel prot. ARPA Puglia n. 18690/24 (cfr. pag. 19)<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Rif. elab. “3.E.6 Piano di Monitoraggio fase di cantiere.pdf”

<sup>4</sup> **si chiede all'A.C.**, di prescrivere al Gestore di eseguire una nuova sessione di misure fonometriche:

a) allorquando il Comune di Mottola dovesse adottare il piano di classificazione acustica o si dovesse esprimere sulla tipologia acustica dell'area sulla quale ricade il medesimo officio ed eventuali recettori limitrofi;



Tanto rappresentato questa Agenzia, in attesa dei chiarimenti e delle indicazioni di codeste AA.CC., fornisce comunque, per economicità dell'azione amministrativa, la valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e limitatamente alla gestione delle acque anche degli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

#### **Elaborato RB.2 "Schede tecniche di cui alla DGR Puglia n. 1388/06" - rev.03 di marzo 2025**

➤ Scheda A "Identificazione dell'impianto" – I dati relativi a "superficie totale m<sup>2</sup>" pari a "35.000", "Sup. scoperta impermeabilizzata m<sup>2</sup>" pari a "19.000 m<sup>2</sup>" e "Sup. coperta m<sup>2</sup>" pari a "6.000 m<sup>2</sup>" sono i medesimi autorizzati con D.D. n. 453 del 10/06/2020, nonostante il procedimento di PAUR in oggetto preveda tra le modifiche in progetto "2. Riperimetrazione del perimetro IPPC, con inserimento di una nuova area" con incremento delle superfici - particelle nn. 904, 708, 710, 712, 976, 977, 979, 898, 970 di cui al Foglio n.60 del Comune di Mottola - pari a circa 1.660 m<sup>2</sup> (cfr. § 11.2 della Relazione Tecnica rev. 04 del 04/2025). **Si evidenzia all'A.C. tale aspetto e si ribadisce** al Proponente quanto già rappresentato nei precedenti pari Arpa, circa la necessità di adeguare i dati relativi a "superficie totale m<sup>2</sup>", "Sup. scoperta impermeabilizzata m<sup>2</sup>" e "Sup. coperta m<sup>2</sup>" in considerazione dell'ampliamento previsto con il procedimento in oggetto.

➤ Scheda B "Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento" – In riferimento alla "Concessione acque sotterranee" il Proponente ha indicato "prot. 7994 del 05/03/2020". **Si evidenzia all'A.C. e al Proponente che la citata nota prot. 7994 del 05/03/2020 non costituisce una Concessione ma una comunicazione del Servizio Demanio Idrico della Provincia di Taranto.** In dettaglio la nota de quo riporta: "Questo settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli su quanto dichiarato e rilascerà il provvedimento di rinnovo della concessione dopo che Codesta Ditta avrà provveduto a ...omissis...non ottemperando, entro trenta giorni dalla data della ricezione della presente, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R n. 18/99 e si darà avviso all'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ed ii.";

#### **Elaborato RB.1 "RELAZIONE TECNICA" Rev. 04 del 04/2025**

➤ il § 5 Gestione delle acque meteoriche relativo allo stato di fatto (Parte I) indica: "La superficie del lotto su cui ricade l'impianto in esame è di circa **38.000 mq** ...omissis...". Il dato "38.000 m<sup>2</sup>" non corrisponde alla superficie autorizzata con D.D. n. 453 del 10/06/2020 pari a 35.000 m<sup>2</sup>" (cfr. § 2. Identificazione dell'installazione dell'Allegato Tecnico alla D.D. n. 453/2020). Si indica al **Proponente** di chiarire;

➤ al § 11 Stato di Progetto (Parte II) il Proponente definisce le modifiche oggetto del presente procedimento:

1. Progetto di miglioramento della qualità delle acque scaricate in S1 e maggiore riutilizzo interno, attraverso la realizzazione di migliorie ed efficientamento dell'impianto di depurazione esistente (di cui anche al successivo punto 2) finalizzate ad un maggiore riutilizzo delle acque all'interno dell'impianto ed al raggiungimento dei limiti allo scarico di tab.4, All.5, Parte III, D.lgs. 152/06, anche per il parametro cloruri per il punto di scarico S1;
2. Riperimetrazione del perimetro IPPC, con inserimento di una nuova area;
3. Realizzazione di un Impianto di distillazione, utilizzato per il raddoppio della linea, e delle modalità operative di gestione delle materie;
4. Realizzazione di un impianto di fermentazione;

entro 60 giorni dalla data di rilascio della determina autorizzativa PAUR del nuovo assetto produttivo, per verificare la conformità alla normativa vigente e validare i livelli di rumore attesi al confine dell'opificio nei 4 punti perimetrali, con particolare attenzione al punto di monitoraggio posto sul lato sud dell'opificio (denominato MR4) affinché questo sia, opportunamente, scelto in corrispondenza della barriera antistante il nuovo impianto di fermentazione per verificare, in tal modo, la sua efficacia ad assicurare la conformità del livello sonoro al confine dell'installazione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



5. Realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui oleari;
6. Realizzazione di un impianto di trattamento a ozono delle acque di processo derivanti dal pretrattamento delle acque di vegetazione, ovvero delle acque da trattare nell'impianto di depurazione e da scaricare, finalizzato all'ottimizzazione della gestione e riuso delle acque reflue industriali;
7. Realizzazione di un Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide, provenienti da sottoprodotti delle lavorazioni interne allo stabilimento o da approvvigionamento esterno alla Distilleria;
8. Rilocalizzazione dell'attività di movimentazione, pretrattamento e deposito dei rifiuti fangosi palabili (già autorizzata come attività R13) in locale confinato e deodorizzato.
9. Realizzazione di un Impianto di pretrattamento per i rifiuti fangoso/palabili (sconfezionamento) dei rifiuti costituiti da scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti), prefigurabile come attività R12. Le attività sopra descritte saranno effettuate in un locale dello stabilimento produttivo della Distilleria Bartin srl rifunzionalizzato a tal scopo, del quale si prevede il confinamento e la realizzazione di idoneo sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni odorigene;
10. Autorizzazione al trattamento in conto terzi di nuove tipologie di rifiuti, classificate con i seguenti codici EER: 02.01.03; 02.01.07; 02.02.01; 02.02.04; 02.04.03; 16.03.06; 19.06.03; 19.06.04; 19.06.05; 19.06.06; 20.01.08; 20.02.01; 20.03.02.

Così come sancito dal Servizio AIA/RIR della Regione Puglia con contributo allegato alla CdS del 25/02/2025 e successiva nota prot. n. 104808/2025 del 27/02/2025 del medesimo Servizio, il Proponente con la presente revisione ha stralciato la modifica 2) dell'istanza <sup>5</sup> consistente nella Copertura vasche di sansa e vinaccia ed efficientamento del sistema di aerazione vasche nitrificazione-denitrificazione in ottemperanza alla prescrizione 22 della DD.453/2020 e la modifica 12) Dalla data di ottenimento del PAUR effettuerà la produzione di "Ammendante Compostato da scarti della Filiera agroalimentare" (ACFA) in riferimento al punto 2.2.18 dell'Allegato 2 del Decreto 02/02/2022 "Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; confermando la modifica n. 1) riferita all'adeguamento impiantistico per il raggiungimento dei valori limiti per lo scarico S1, dettati dalla tab.4, All.5, Parte III, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Circa la modifica 5) si precisa, per esattezza, che non è riferita esclusivamente al pretrattamento dei reflui oleari, ma, come indicato nel contributo istruttorio del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia allegato alla CdS del 25/02/2025, la dicitura pertinente è "Realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui costituiti dalle matrici Acque di Vegetazione Olearie (AVO) (conto terzi e generate da lavorazione interna) e Siero Lattiero Caseario (LC) stoccati all'interno del parco serbatoi attualmente presente e autorizzato presso la Distilleria Bartin. Il suddetto impianto di pretrattamento con l'impianto in progetto del siero del latte, consentirà di separare dalla matrice in ingresso un flusso concentrato in lattosio, con il quale alimentare un impianto di fermentazione per la produzione di bioetanolo".

- circa la succitata **modifica 1)** dettagliata al § 11.1.1.2 **Potenziamento ed efficientamento dell'impianto di trattamento reflui**, il Proponente prevede l'installazione di:
- un **impianto di ultrafiltrazione** (portata trattata fino a 24 m<sup>3</sup>/h) alimentato dalla vasca V3 (2<sup>^</sup>ossidazione) o dal decanter a valle della V3. Le acque ultrafiltrate saranno avviate allo scarico S1, compatibilmente con le caratteristiche qualitative previste allo scarico, o stoccate in V4 (polmone da 2000 m<sup>3</sup>) per il riutilizzo<sup>6</sup> o avviate a trattamento di osmosi inversa per un ulteriore affinamento;

<sup>5</sup> Rif. elab. "C Sintesi non tecnica\_signed.pdf" - pag. 15

<sup>6</sup> Preparazione reagenti, Sconfezionamento alimenti scaduti, Lavaggio piazzali, Scarico (eccedenze qualora necessario) (cfr. Tabella 14: destinazione finale e Riutilizzi acque depurate all'interno dello stabilimento – Relazione tecnica rev. 04 del 04/2025).



- un impianto di osmosi inversa (portata trattata fino a 18 m<sup>3</sup>/h), alimentato dall'impianto di ultrafiltrazione. Il permeato dell'osmosi sarà stoccato per il riutilizzo industriale<sup>7</sup>, mentre il concentrato sarà stoccato in serbatoi in PRFV per poi essere smaltito come rifiuto presso impianto autorizzato;
- nuovi serbatoi di stoccaggio. In dettaglio: - n.2 serbatoi in PRFV (da 160 m<sup>3</sup>) per lo stoccaggio del concentrato di osmosi; n. 1 serbatoio in PRFV (da 160 m<sup>3</sup>) per lo stoccaggio del permeato di osmosi; - n. 1 serbatoio in PRFV (da 160 m<sup>3</sup>) per lo stoccaggio dell'effluente dal carroponete a valle della V3 destinato al riutilizzo industriale<sup>8</sup>.

Si evidenzia all'A.C. che la succitata modifica 1) è stata integrata, rispetto a quanto previsto precedentemente (cfr. Parte II § 11.1.1 *Ottemperanza alla prescrizione 16 – scarichi idrici* – Relazione Tecnica Rev. 2 del gennaio 2024), con i seguenti interventi:

- **Automazione e controllo della fase di denitrificazione** (cfr. § 11.1.1.2.2) del ricircolo della miscela aerata; altresì è previsto che: *“la condotta di arrivo del chiarificato del flottatore sarà fatta confluire nella stessa zona della vasca in cui confluisce la tubazione di ricircolo della miscela aerata, in modo da garantire la più efficace miscelazione”*.
- **Potenziamento del sistema di aerazione** (cfr. § 11.1.1.2.3) con la sostituzione dell'attuale sistema di aerazione (allo stato attuale composto da aeratori radial jet), con un sistema di insufflazione d'aria con diffusori a bolle fini.

Si rappresenta che i suddetti interventi, ora ricompresi nella modifica 1), precedentemente erano parte integrante della modifica 2) *Copertura vasche si sansa e vinaccia ed efficientamento del sistema di aerazione vasche nitrificazione-denitrificazione in ottemperanza alla prescrizione 22 della DD.453/2020* (cfr. § 11.1.2 *Ottemperanza alla prescrizione 22 – comparto aria* – Relazione Tecnica Rev. 2 del gennaio 2024).

Il Proponente definisce al § 11.1.1.1 *“Fasi operative di adeguamento impiantistico-gestionale”*, le tempistiche necessarie all'adeguamento impiantistico e al raggiungimento dell'ottimizzazione gestionale finalizzata al rispetto dei limiti dettati dalla Tab. 4, All.5, Parte III, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. In particolare ha previsto:

- FASE **A - adeguamento impiantistico**: della durata complessiva di 8 mesi, dei quali i primi 2 mesi per l'installazione e l'esecuzione dei test su impianto pilota UF+RO, e 6 mesi per la fornitura, installazione ed avvio dell'impianto UF+RO in scala industriale. Nella FASE A il Proponente dichiara che si avrà il riutilizzo parziale delle acque reflue trattate per cui richiede di poter scaricare una portata allo scarico ridotta a 132.500 m<sup>3</sup>/anno (46% della portata annuale autorizzata) con una concentrazione per il parametro “Cloruri” pari a 1200 mg/l o, in alternativa, mantenendo l'intera portata (pari a 245.000 m<sup>3</sup>/anno) con la riduzione della concentrazione per il parametro “Cloruri” a 648 mg/l. In entrambe le situazioni il flusso di massa per il parametro “Cloruri” è pari a 159x10<sup>3</sup> Kg/anno;
- FASE **B- transitorio**: della durata di 12 mesi, comprensiva della definizione delle basi progettuali per realizzare una sezione di concentrazione termica all'interno dello stabilimento. Nella FASE B il Proponente prevede uno scenario transitorio “al massimo della capacità impiantistica” (cfr. § 14.2 Disponibilità idrica) con una portata allo scarico di 85.450 m<sup>3</sup>/anno e una concentrazione per il parametro “Cloruri” pari a 389 mg/l (flusso di massa per il parametro “Cloruri” pari a 33,2x10<sup>3</sup> Kg/anno) o uno scenario transitorio “con capacità impiantistica ridotta” (cfr. § 14.2 Disponibilità idrica) con una portata allo scarico di 124.600 m<sup>3</sup>/anno e una

<sup>7</sup> Reintegro torri evaporative, Lavaggio serbatoi, Centrale termica, Riutilizzi interni, Scarico (eccedenze qualora necessario) (cfr. Tabella 14: destinazione finale e Riutilizzi acque depurate all'interno dello stabilimento – Relazione tecnica rev. 04 del 04/2025)).

<sup>8</sup> Spappolamento fangoso-palabili (cfr. Tabella 14: destinazione finale e Riutilizzi acque depurate all'interno dello stabilimento – Relazione tecnica rev. 04 del 04/2025))



concentrazione per il parametro "Cloruri" pari a 389 mg/l (flusso di massa per il parametro "Cloruri" pari a  $48,5 \times 10^3$  Kg/anno).

- **FASE C- regime:** il rispetto dei limiti dei cloruri in Tab. 4 (200 mg/l), anche minimizzando l'ingresso in impianto di rifiuti ad alto contenuto salino, come i sottoprodotti caseari.

In riferimento alle succitate fasi **si richiama e si concorda con il Parere della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia n. 63782/2024 del 05/02/2024**, con il quale si definiva al punto 2:

- **la durata della FASE A – adeguamento impiantistico** – pari a 6 mesi con deroga al limite della concentrazione dei soli cloruri pari a 500 mg/l;
- **la durata della FASE B – transitorio** – pari a 12 mesi con deroga al limite della concentrazione dei soli cloruri pari a 400 mg/l;
- **FASE C – fase di regime** – concentrazione cloruri inferiore a 200 mg/l;

**Si chiede all'A.C.** di prescrivere le succitate tempistiche e i relativi valori limite per il parametro "Cloruri" indicati dalla Sezione Risorse idriche della Regione Puglia con n. 63782/2024 del 05/02/2024, nell'ambito dell'allegato tecnico per l'adeguamento impiantistico e l'ottimizzazione gestionale finalizzata al rispetto dei limiti dettati dalla Tab. 4, All.5, Parte III, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

➤ Al § 11.5 **Impianto di pretrattamento dei reflui**, il Proponente ha descritto la **modifica 5)** riferita al pretrattamento del siero del latte e delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari o dalla disidratazione meccanica della sansa; prevedendo i seguenti trattamenti: flottazione, centrifugazione, filtrazione su filtropressa, ultrafiltrazione (UF), nanofiltrazione (NF) e osmosi inversa (OI). Si evidenzia che i fanghi generati dalla flottazione, centrifugazione e filtraggio su filtropressa, nonché il concentrato del sistema di ultrafiltrazione e osmosi inversa, pari a circa il 20 % del flusso in ingresso (cfr. § 11.5.5 *Bilancio di materia*), sono inviati ai digestori anaerobici. Si rappresenta che il Proponente a pag. 117/240 della Relazione in esame dichiara: *"l'impianto di pretrattamento dei reflui sarà soggetto a lavaggio regolare eseguito utilizzando un flusso di acqua pompata in controcorrente all'interno delle linee e degli impianti il quale verrà successivamente convogliato all'interno del comparto di digestione. Qualora fosse necessario utilizzare additivi o prodotti chimici, come da prescrizioni operative di fornitura, i residui derivanti dal lavaggio e la pulizia dell'impianto verranno anch'essi convogliati all'impianto di digestione anaerobica"*. **Si indica** al Proponente di **dare evidenza che quanto inviato ai digestori** (fanghi generati dalla flottazione, centrifugazione e filtraggio su filtropressa, concentrato del sistema di ultrafiltrazione e osmosi inversa e residui di lavaggio e pulizia) **rispetti i requisiti di cui all'Allegato II "Categorie di materiali costituenti (cmc)" del Regolamento UE 2019/1009 per la produzione del prodotto fertilizzante finale. Si propone all'A.C.** di prevedere apposita prescrizione nell'allegato tecnico che definisca i "materiali" da inviare ai digestori per la produzione di fertilizzanti e biogas/biometano.

➤ Al § 15 **Gestione delle acque meteoriche** il Proponente dichiara: *"La gestione delle acque meteoriche dell'impianto in fase di progetto, non comporta modifiche strutturali rispetto a quanto già autorizzato con AIA – D.D. n. 453 del 10.06.2020, per cui valgono le stesse modalità operative-gestionali descritte nel paragrafo 5 del presente elaborato. Infatti, le acque ricadenti sulle nuove tettoie, saranno collettate alla rete esistente dedicata alla raccolta delle acque provenienti dai tetti...omissis..."*. Inoltre al successivo § 15.1 **Acque provenienti dalle nuove particelle di ampliamento** il Proponente dichiara: *"Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche relative alle nuove particelle (nn. 904, 708, 710, 712, 976, 977, 979, 898, 970 di cui al Foglio n.60 del Comune di Mottola - F784), benché comporti un aumento dell'estensione delle aree impermeabili scolanti pari a circa 1.660 mq, tale aumento di superficie è già stato conteggiato nella relazione tecnica progettuale presentata per il dimensionamento della rete di gestione delle acque meteoriche. Pertanto, il sistema di trattamento di acque meteoriche ha dimensioni adeguate stando anche all'art. 3 comma b del R.R 26/2013"*. A tal proposito **si evidenzia all'A.C. e al Proponente** che la configurazione impiantistica e gestionale delle acque meteoriche di dilavamento



riportata al **§ 5 Gestione delle acque meteoriche** non è adeguata al R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni:

- la scolmatura delle acque meteoriche di prima pioggia è posta a valle dei pretrattamenti di dissabbiatura non garantendo la corretta separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, come dettato dal Capo II del succitato R.R. n. 26/2013. Sotto il profilo tecnico si rappresenta che il processo di dissabbiatura (sludge-trap) è un sistema a gravità, costantemente pieno di acqua e, pertanto, al verificarsi di un evento meteorico le acque di prima pioggia raggiungono la vasca di dissabbiatura all'interno della quale è contenuta l'acqua del precedente evento meteorico, con commistione delle acque di prima e seconda pioggia;
- la volumetria della vasca delle acque di prima pioggia, pari a 45 m<sup>3</sup>, compensa i volumi di prima pioggia, pari a circa 90 m<sup>3</sup> come indicato dal Proponente, a seguito di due riempimenti successivi; ovvero a seguito del primo riempimento si attiva la pompa di rilancio che invia le acque al trattamento depurativo "aerobico" e, successivamente, si procede al secondo riempimento. Al termine del secondo riempimento la valvola di tipo Claps si chiude inviando le acque di seconda pioggia all'accumulo o al recapito finale. Pertanto, la gestione delle acque di prima pioggia delineata non rispetta il R.R. n. 26/2013, stante la definizione di "vasca di prima pioggia", dettata dall'art. 3 lettera i) del succitato R.R., nonché la definizione di "acque di prima pioggia", dettata dall'art. 3 lettera b) del medesimo Regolamento. Oltretutto non è comprensibile la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia nel periodo necessario al primo svuotamento (pari a 45 m<sup>3</sup>) della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia.

**Si chiede all'A.C.** di formulare apposite prescrizioni nell'Allegato tecnico.

#### **Elaborato RB.4 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" rev. 03 del 03/2025**

Preliminarmente si rappresenta che tale revisione del PMC:

- non risulta conforme all'Istruzione Operativa "Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale" annessa alla DGR n. 1978 del 28/12/2023 e, pertanto, dovrà essere opportunamente allineata ai contenuti minimi da essa richiesti;
- secondo quanto riportato dal Gestore a pag. 2 di 142, è stata redatta, al fine di riportare le modifiche all'elaborato in riscontro alla CdS del 25/02/2025 ed ai pareri del Servizio AIA (ivi compresa la nota prot. 104808 del 27/02/2025), che prevedono lo stralcio delle seguenti modifiche progettuali: a) adempimento alla prescrizione n. 22 dell'AIA provinciale rilasciata con D.D. n. 453/2020; b) produzione di "Ammendante Compostato da scarti della Filiera agroalimentare" (ACFA).

Si riportano di seguito le considerazioni dell'Agenzia sull'elaborato aggiornato.

- Riguardo al **§ 6 "Sottoprodotti in ingresso"** del PMC si osserva che:
  - In merito al controllo di qualità dei sottoprodotti in ingresso da parte della Distilleria Bartin (es. per i parametri BOD<sub>5</sub>, glicerina, lattosio, proteine, fosforo totale, fenoli, umidità) le cui previsioni sono riportate nella Tabella 4 del § 6 del PMC in parola, sebbene trattasi di sottoprodotti e non rifiuti questa Agenzia ritiene utile seguire un approccio di tipo cautelativo e, pertanto, ribadisce che dovranno essere ripristinate le previsioni iniziali sulla caratterizzazione analitica con frequenza almeno annuale da parte del produttore di ciascun sottoprodotto, cassata invece nella versione attuale.

A tal fine, avendo osservato che dalla citata Tabella 4 sono stati eliminati il campo "Verifica documentale" (ove era indicata la previsione inerente al controllo della presenza di certificato analitico del produttore/conferitore) e il campo "Verifica tecnica di conformità" (ove era prevista una verifica visiva della rispondenza alle analisi del produttore per tutti i sottoprodotti conferiti all'installazione), si chiede al Gestore di ripristinare detti campi in tabella.

- Per quel che concerne i contenuti del **§ 7 "Rifiuti in ingresso"** del PMC si rappresenta quanto segue:

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- in ottemperanza alla I.O. ARPA *“Istruzioni per l’elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale”* (di seguito I.O. ARPA), il § 7 del PMC dovrà altresì:
  - indicare la modalità/lo strumento con cui il Gestore provvede alla verifica giornaliera dei quantitativi di rifiuti conferiti;
  - riportare le informazioni di cui alla pag. 6 di 21 della I.O. ARPA e relative tabelle (1, 1a, 1b, 1c, 41d, 1e), oltre alla seguente previsione *“i controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza, nonché dell’idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a stoccaggio. Inoltre deve essere verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali di ispezione devono essere conservati. Gli esiti delle ispezioni devono essere descritti nel rapporto annuale”*;
  - essere integrato con i contenuti specificati a pag. 7 di 21 della I.O. ARPA ad oggi mancanti (es. tabelle 2, 2a, 2b, 10, 10c, 10d).
- le previsioni inerenti alla Verifica documentale (riportate nella Tabella 6 *“Criteri di accettabilità rifiuti”*) dovranno essere integrate aggiungendo nel campo *“Modalità di controllo”* anche la verifica dei titoli autorizzativi del produttore/conferitore;
- in merito a quanto indicato dal Gestore a pag. 28 di 142 del PMC, ove si legge *“...Per quanto attiene i rifiuti con codice a specchio e con codice XX.YY.99, il Gestore richiede al produttore di fare riferimento alle Linee Guida SNPA approvate con Decreto direttoriale MITE n. 47 del 09/08/2021. Poiché l’impianto in oggetto non è una discarica e non è pertinente fare riferimento alla locuzione «Rifiuti Regolarmente Generati e Rifiuti Non Generati Regolarmente», derivata dall’Allegato 5 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. La caratterizzazione del rifiuto sarà eseguita una volta l’anno e comunque ogni qual volta si verifichi una modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto...omissis...”*, questa Agenzia condivide la proposta della Società sui codici xx.xx.99 in ingresso unicamente laddove prevede di richiedere al produttore di attenersi alle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti e contestualmente chiarisce che la distinzione dei rifiuti in *“regolarmente generati”* e *“non regolarmente generati”* è da riferirsi al ciclo produttivo e all’attività di origine più che al destino finale degli stessi e che, conseguentemente, dette definizioni sono applicabili alla caratterizzazione di base dei rifiuti (prodotti e/o in ingresso/trattati) da ogni tipologia di impianto di gestione rifiuti e non solo dalle discariche. Pertanto le previsioni del PMC dovranno essere allineate a tale distinzione. Pertanto, l’ARPA ribadisce la necessità di fissare una frequenza più stringente (almeno semestrale) per la caratterizzazione e classificazione analitica dei rifiuti in ingresso cod. EER XX.XX.99, stante l’estrema genericità ed incertezza che li contraddistingue, o, alternativamente, di seguire l’approccio individuato nella Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 26/04/2022;
- pur concordando con la previsione riportata in calce alle Tabelle nn. 7 e 8 (pagg. 25 e 26 dei 142) circa la determinazione analitica dei metalli pesanti nei rifiuti conferiti all’installazione al superamento delle 100 tonnellate di rifiuto accettato limitatamente ai *“clienti abituali con grandi volumi di rifiuti conferiti”*, si chiede tuttavia al Gestore di esplicitare le modalità con le quali provvederà a verificare il raggiungimento di detto quantitativo;
- relativamente alle verifiche di conformità sui rifiuti omologati in ingresso (Tabelle nn. 9 e 10), da effettuarsi a cura del Laboratorio interno all’installazione, si chiede al Gestore di riportare che la frequenza di tali analisi sarà almeno annuale, oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo.
- La tabella 11: *Risorse idriche “approvvigionamento”* del § 8 *“Risorse Idriche”*, prevede come unica fonte *“Acque di pozzo (P1) sebbene la SCHEDA AIA F1<sup>9</sup> “Approvvigionamento idrico” prevede l’approvvigionamento di*

<sup>9</sup> Elaborato RB.2 *“Schede Tecniche di cui alla DGR Puglia 1388/06”* rev. 03 del 03/2025



acqua da "acquedotto" per usi domestici ed altri imprevisi per 5.000 m<sup>3</sup>/anno. Stante quanto dichiarato nella scheda AIA "F1", **si indica** al Proponente di integrare la tabella 11: *Risorse idriche "approvvigionamento"* con la fonte di approvvigionamento "Aqp", cassando gli "usi sanitari ed assimilati" dalla fonte di approvvigionamento "Acque di pozzo (P1)". Si evidenzia, inoltre, che l'impiego delle "acque di pozzo" deve essere autorizzato previa concessione da parte dell'Autorità Competente e deve rispettare, in ogni caso, gli usi previsti e dettati dal medesimo provvedimento di concessione;

➤ Al § 10 "Combustibili" si prende atto che il Proponente ha riportato una tabella con la specificazione, tra l'altro, anche della tipologia di combustibile, della fase di utilizzo, metodo di misura e frequenza, modalità di registrazione e trasmissione.

➤ Al § 11 "Emissioni convogliate in atmosfera" il Proponente ha riassunto in Tabella 17 *Modalità di controllo delle emissioni convogliate* i monitoraggi che intende eseguire con frequenza semestrale presso i punti di emissione convogliata Ec1 ÷ Ec7 e all'attivazione in caso di emergenza presso la torcia E\*.

In merito ai metodi di misura indicati in tabella per i punti di emissione Ec1, Ec2, Ec3, Ec4, Ec6 e Ec7 si chiede di aggiornare le metodiche analitiche alla revisione di più recente emanazione, in particolare:

- per il parametro NO<sub>x</sub>, la UNI EN 14792:2017;
- per il parametro SO<sub>x</sub>, la UNI EN 14971:2017;
- per il parametro Polveri totali, la UNI EN 13284-1:2017;
- per il parametro CO, la UNI EN 15058:2016;
- per il parametro HCl, la UNI EN 16429:2021;
- per il parametro HF, la ISO 15712:2006.

Si segnala un refuso: la nota [7] indica l'impossibilità di campionare le sostanze odorigene ai sensi della UNI EN 13725:2022 in quanto la temperatura delle emissioni è inferiore a 200°C, anziché superiore a 200°C.

Si osserva che per il punto di emissione Ec5, afferente all'impianto di upgrading biometano, il proponente non prevede alcun monitoraggio e alcun sistema di abbattimento delle emissioni. Si chiede al Proponente di valutare il contenuto dei parametri CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> e CO<sub>2</sub> nell'offgas del biometano, prevedendo il monitoraggio degli stessi con cadenza mensile.

In relazione alle emissioni di sostanze odorigene da sorgenti convogliate, si osserva che la tabella Tabella 17 del PMC (documento RB4 rev. 3 di marzo 2025) prevede i seguenti limiti emissivi:

- EC1: 14000 OU/m<sup>3</sup>;
- EC2: 5000 OU/m<sup>3</sup>;

La nota "2" della stessa tabella riporta che detti valori sono stati definiti "In conformità alla Legge Regionale della Puglia n. 32/2018 (Studio previsionale impatti odorigeni- Elaborato Ap4\_rev.2)".

Tale studio previsionale era stato oggetto di valutazione da ARPA Puglia che con nota prot. 52841 del 28/06/2024 prendeva atto delle integrazioni prodotte dal Gestore in riscontro alle richieste formulate dall'Agenzia con il parere prot. n. 18690 del 22/03/2024. Tuttavia l'Agenzia osservava che non si riteneva la stima esaustiva rispetto alle richieste del precedente parere di ARPA Puglia, in particolare si osservava che:

- sebbene sia stata quantificata la superficie emissiva relativa al fronte scoperto dei cumuli, la simulazione modellistica non ha tenuto conto della restante parte di superficie dell'area di stoccaggio, dotata di copertura con teli. A tal proposito, il Gestore non ha fornito gli elementi documentali richiesti per la dimostrazione della non significatività di tale emissione; pertanto, se ne richiede la valutazione.

- si ritiene che la modalità di determinazione del valore di concentrazione di odore del materiale stoccato, ottenuto attraverso simulazioni iterative fino al raggiungimento ai recettori dei limiti imposti dalla L.R. n.32/2018, non sia idoneo per tale tipologia di sorgente la cui emissione odorigena dipende unicamente dalla natura del materiale, sul quale non è possibile effettuare alcun intervento di mitigazione nelle condizioni indicate. Pertanto, si invita il

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Gestore a supportare il dato con determinazioni analitiche al riguardo e/o a riferimenti dedotti da impianti simili o da bibliografia scientifica.

- si richiede infine di riportare tutte le variabili utili al calcolo del SOER, in particolare la portata d'aria e l'area di base della flux chamber:

Nel medesimo parere prot. n. 52841 del 28/06/2024 ARPA Puglia ribadiva la richiesta, già avanzata nel precedente parere, di inserire tra i recettori sensibili i punti R8, R9 e R10, il Gestore ribadiva che nessuno di essi ricade nella definizione di recettore sensibile della L.R. 32/2018 in relazione all'uso abitativo e richiama una nota ARPA (ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0043318 - 156 - 14.06.2021 - CRA), nella quale, pur esprimendo un'interpretazione della norma (L.R. 32/2018), si demandava all'Autorità competente l'interpretazione autentica della definizione di recettore sensibile. Sul punto, ARPA ribadiva quanto espresso nel precedente parere di ARPA Puglia e che di seguito si riporta:

*"... la scrivente Agenzia ritiene che l'indicazione della L.R. 32/2018 secondo la quale "Per recettore sensibile si intende qualsiasi edificio pubblico o privato adibito ad ambiente abitativo esistente nelle aree territoriali sopra individuate" sia da intendersi quale previsione che i recettori sensibili siano aree in cui uno o più soggetti soggiornino per un certo numero di ore al giorno. Se così non fosse, e se ci dovesse attenere alla definizione in senso stretto di "ambiente abitativo" non potrebbero essere definiti recettori sensibili strutture quali scuole, ospedali, uffici, attività commerciali, luoghi di culto, etc dove invece gruppi numerosi di persone trascorrono lunghi periodi di tempo. In tal modo la L.R. 32/18 sarebbe di fatto inapplicabile a gran parte dei recettori elencati dalla legge stessa. Anche le attività industriali, dove gli addetti trascorrono le ore dei propri turni lavorativi sono da considerarsi, in maniera addirittura ovvia, recettori sensibili, atteso che l'impatto di una molestia olfattiva non varia a seconda che una struttura sia dedicata ad abitazione o ad attività produttiva"*

L'assenza dei recettori sensibili R8, R9 e R10 rende per ARPA lo studio incompleto.

Ciò detto, si prende atto che il Gestore non ha trasmesso una nuova elaborazione dello Studio previsionale impatti odorigeni- Elaborato Ap4 secondo le indicazioni fornite da ARPA con il parere prot. n. 52841 del 28/06/2024.

Consequentemente, la scrivente Agenzia non può, allo stato, esprimere nuove e differenti valutazioni rispetto a quelle contenute nel parere de quo che vengono, pertanto, interamente confermate.

Per le medesime ragioni, l'Agenzia non può allo stato esprimersi sui contenuti del PMC relativi alle emissioni in atmosfera delle sostanze odorigene.

➤ Il Proponente ha indicato nella *tab. 21: Scarichi dell'insediamento*, al § 14 "Emissioni in acqua", i punti di scarico S1 "Acque reflue industriali + acque di prima pioggia" e per S2 "Acque meteoriche dei tetti + acque meteoriche seconda pioggia". In riferimento alla *tab. 22: Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S1*, del medesimo § 14 "Emissioni in acqua", il Proponente ha previsto il monitoraggio mensile di tutti i parametri di cui alla tab. 4 dell'All. 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, nonché il monitoraggio giornaliero (lab. interno) dei parametri "pH", "SAR", "SST", "Domanda chimica di ossigeno", "Cloruri", e "Azoto totale"; indicando come VLE per il parametro "Cloruri", in relazione alla FASE A, FASE B e FASE C, i limiti preannunciati al § 11.1.1.1 "Fasi operative di adeguamento impiantistico-gestionale" della Relazione Tecnica datata aprile 2025. Circa i limiti emissivi relativi al parametro "cloruri" si richiama quanto indicato nell'ambito del presente parere in merito al § 11.1.1.1.1 dell'elaborato "RELAZIONE TECNICA" Rev. 04 datato aprile 2025, concordando con il Parere della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia n. 63782/2024 del 05/02/2024; ovvero il Proponente dovrà rispettare durante la FASE A "adeguamento impiantistico" pari a 6 mesi un valore limite per il parametro cloruri pari a 500 mg/l, durante la FASE B "transitorio" pari a 12 mesi un valore limite per il parametro cloruri pari a 400 mg/l e, successivamente, durante la FASE C "fase di regime" i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'All. 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, per tutti i parametri, compreso il parametro "Cloruri". Inoltre, si rappresenta che la succitata *tab. 22: Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S1* non contempla i parametri, pertinenti all'attività in oggetto, ricompresi tra quelli di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06



e ss.mm.ii.; pertanto **si indica** al Proponente di integrare la *tab. 22: Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S1* con i parametri, pertinenti all'attività in oggetto, ricompresi tra quelli di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla Parte III del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., così come indicato nel parere della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia n. 63782/2024 del 05/02/2024. Atteso che il procedimento di PAUR in oggetto prevede con la modifica n. 1) il potenziamento ed efficientamento dell'impianto di trattamento reflui si precisa, in relazione alle BAT per il trattamento dei rifiuti "Decisione di esecuzione UE 1147/2018", che il Proponente **dovrà prevedere** per lo scarico delle acque reflue industriali S1 (cfr. *tab. 22: Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S1*), oltre al monitoraggio mensile per la verifica di conformità di tutti i parametri ai limiti normativi, anche il monitoraggio giornaliero, in conformità alle norme EN, dei seguenti parametri pertinenti: "Indice degli idrocarburi", "Indice fenoli", "Fosforo totale", "Solidi sospesi totali" e "Alluminio" (nel caso in cui per il trattamento di chiariflocculazione viene dosato in linea Policloruro di Alluminio). Circa i metodi analitici, si rappresenta la necessità di identificare un'unica metodica analitica tra quelle indicate, prediligendo in ossequio alla BAT 7 (Decisione di esecuzione UE 1147/2018) le metodiche EN, qualora non disponibili in ordine di priorità, le metodiche ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali di qualità scientifica equivalente. In riferimento al punto di campionamento è indicato: "rubinetto preleva campione posto su scarico finale in acque superficiali (Canale Franco)". Il Proponente con la modifica 1 del presente Paur ha previsto a valle del processo biologico ed, in particolare, a valle della sezione del trattamento di affinamento finale con chiari-flocculazione, una sezione di ultrafiltrazione e osmosi inversa, con la possibilità di inviare allo scarico i reflui effluenti dalla sezione di ultrafiltrazione o quelli in uscita dalla sezione di osmosi inversa. Stante la flessibilità modulare della gestione dell'impianto e dello scarico si rende necessario prevedere per la verifica di conformità dello scarico un campionatore automatico, programmabile per il campionamento "medio composito" nelle 24 ore in modo proporzionale alla portata, che garantisca il rispetto dei requisiti generali per il campionamento e la conservazione. Si precisa che il punto di campionamento dello scarico (S1) dovrà essere immediatamente a monte del punto di immissione nel Canale Franco (S1) e nel medesimo punto dovrà essere posizionato il contatore volumetrico. Oltretutto in riferimento alla "modalità di trasmissione", sia per la tabella 22: *Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S1* che per la tabella 23: *Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S2*, **si indica** al Proponente di prevedere la trasmissione dei Certificati di Analisi con cadenza mensile all'Autorità competente e ad Arpa Puglia, così come indicato nel parere della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia n. 63782/2024 del 05/02/2024, in luogo della trasmissione in "sintesi nel report".

La tabella 23: *Emissioni in acqua – inquinanti monitorati S2* (Acque meteoriche dei tetti + acque meteoriche seconda pioggia) prevede il monitoraggio annuale di tutti i parametri di cui alla tab. 3 (scarico in acque superficiali) dell'All. 5 alla Parte III del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii; a tal proposito, si rappresenta che tale monitoraggio dovrà rispettare i parametri, i limiti e la frequenza dettati dall'Ente Gestore .

- Relativamente al § 17 "Piano di gestione dei residui" del PMC, si rappresenta che:
  - il paragrafo dovrà essere rinominato "Rifiuti prodotti", atteso che, viceversa, il Piano di gestione dei residui, secondo quanto previsto dal par. 6.5 della Dec. UE 2018/1147, è parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale (cfr. Bat 1) e consiste in una serie di misure volte a: 1) ridurre al minimo i residui generati dal trattamento dei rifiuti; 2) ottimizzare il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio e/o la valorizzazione energetica dei residui; 3) assicurare un corretto smaltimento dei residui;
  - il Gestore dichiara che "... Il presente Piano è redatto in ottemperanza alla **BAT n.24 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio... omissis ...**". Atteso che la BAT citata riguarda esclusivamente il riutilizzo degli imballaggi al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, si ritiene che tale affermazione debba essere cassata in quanto circoscritta a una parte ristretta di rifiuti che verranno generati dalle attività svolte dall'impianto;



○ per quanto attiene la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti è stato specificato che il criterio adottato, ai sensi dell'art. 185-bis del T.U.A., sarà quello quantitativo, ad eccezione per il codice dell'EER 200304 (fanghi di serbatoi settici) per il quale si adotterà invece il criterio temporale. Si chiede tuttavia di esplicitare quanto segue:

- i singoli contenitori di rifiuti, oltre a possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, saranno dotati di idonea etichettatura (riportante codice EER, descrizione del rifiuto, stato fisico, caratteristiche di pericolo HP);

- le aree di deposito temporaneo dovranno essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici EER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti stoccati;

○ in merito a quanto dichiarato a pag. 75 di 142 del PMC, ove si legge che *"...La caratterizzazione verrà eseguita esclusivamente per i rifiuti che sono destinati a impianti esterni e atteso che non si prevede l'operazione di smaltimento in discarica D1, non si eseguirà una distinzione tra rifiuti Regolarmente Generati e non. La caratterizzazione del rifiuto sarà eseguita una volta l'anno e comunque ogni qual volta si verifichi una modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto..."*, come già sopra chiarito (v. osservazioni sul § 7 del PMC), tali affermazioni non sono condivise dalla scrivente Agenzia, che pertanto ribadisce quanto segue:

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere sottoposti a caratterizzazione e classificazione analitica, indipendentemente dal loro destino, con frequenza almeno annuale oltre che al primo conferimento all'impianto terzo e in occasione di modifiche del ciclo produttivo capaci di incidere sulle caratteristiche dei rifiuti medesimi;

- i richiami alla norma UNI 10802:2013 tuttora presenti nel PMC dovranno essere sostituiti con la versione aggiornata al 04/10/2023 delle stesse;

- i certificati analitici per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti, dovranno essere firmati e timbrati da professionista abilitato e sempre corredati dal verbale di campionamento (cfr. condizioni e ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2021 e ss.mm.ii.);

○ relativamente alla **Tabella 28 "Rifiuti prodotti"**:

- si chiede al Gestore nella nota in calce alla tabella medesima di recepire la prescrizione sui controlli delle caratteristiche fissate dall'ALLEGATO 2 - Suballegato 1 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii. per l'utilizzo del biogas prodotto come combustibile (contenuto di metano, H<sub>2</sub>S e PCI), specificando che l'attività di recupero [R1] sarà svolta all'interno dello stabilimento;

- si evidenzia che nella tabella in questione il Gestore richiama le operazioni [R13]/[R1] per la gestione del biogas, attività che risultano però incongruenti con quanto previsto nel Documento tecnico annesso alla D.D. prov. n. 453/2020<sup>10</sup> ed altresì nella bozza di Documento Tecnico-rev.1 trasmessa da codesta Regione ai fini del PAUR in oggetto. Pertanto, all'esito del **necessario approfondimento da parte dell'A.C.** circa le attività "R" da autorizzarsi per la gestione del biogas prodotto, il Gestore dovrà adeguare conseguentemente la Tabella 28 del PMC;

- si osserva che in calce alla Tabella 28 è riportata la seguente nota: *"... Le frazioni «Teste e Code» sono un sottoprodotto alcolico «povero» che proviene dalle attività di distilleria e viene immagazzinato all'interno di un serbatoio che possiede il sigillo dell'Agenzia delle Dogane. Per questo sottoprodotto sono possibili due alternative: **Opzione uno:** viene commercializzato come sottoprodotto previo accordo commerciale con l'acquirente. Tale opzione è remota, in quanto la produzione di questo prodotto è esigua e non si raggiunge una partita delle dimensioni adeguate alla commercializzazione; **Opzione due:** nel caso non venga commercializzato, viene*

<sup>10</sup> Esso cita unicamente l'operazione [R1].



*classificato come rifiuto con codice EER 02.07.04, viene contabilizzato nel Registro di Carico/Scarico relativo ai reflui interni destinati all'utilizzo all'interno dello stesso impianto, viene rotto il Sigillo dell'Agenzia delle Dogane e viene inviato, sotto la loro supervisione, all'impianto di digestione anaerobica (Operazione qualificata come R3)..."*

ARPA conferma quanto già rappresentato a pag. 26 del parere prot. n. 18690/24, ove evidenzia che i termini "rifiuto" e "sottoprodotto" non possono essere impiegati in qualità di sinonimi considerato che ciascuno di essi sottende precisi criteri tecnici la cui rispondenza va comprovata, a cui è necessario ottemperare e dai quali discende, altresì, una differente e specifica modalità di gestione. **L'Agenzia ribadisce pertanto all'A.C.** la necessità di disciplinare, nell'ambito dell'autorizzazione da rilasciarsi con il presente procedimento PAUR, con univoche indicazioni e prescrizioni la gestione delle c.d. "teste e code" definendone preliminarmente la qualifica giuridica in conformità alla norma.

Inoltre si precisa che, essendo il rifiuto EER 020704 ricompreso tra quelli conferibili all'installazione da impianti terzi, il Gestore dovrà indicare nel PMC che sarà garantita una distinta tracciabilità dei rifiuti EER 020704 in ingresso rispetto alle frazioni "teste&code di distillazione" prodotte da Distilleria Bartin alle quali è attribuita la medesima codifica;

- l'elenco dei rifiuti prodotti dall'installazione appare non esaustivo, atteso che, dalla disamina delle Relazioni annuali del Gestore, emergono ulteriori codici dell'EER non indicati nel PMC (a mero titolo esemplificativo i rifiuti classificati con i codici dell'EER 020702, 100119, 160213\*, 160214, 170604, 190205\*, 200307). Si chiede pertanto al Gestore di integrare opportunamente la Tabella 28.

o nella **Tabella 29** "Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale" la colonna "Impianto di smaltimento/recupero finale" dovrà essere rinominata "Impianto e operazioni di smaltimento/recupero finale"), atteso che è stato già richiesto al Gestore nei precedenti pareri agenziali di riportare non solo la ragione sociale e la sede dell'impianto terzo di destino, ma anche le operazioni "R" e/o "D" effettuate dal medesimo;

o alla **Tabella 30** "Caratteristiche delle aree di Deposito Temporaneo e di Stoccaggio D13, D15, R13", in riferimento al biogas EER 190699, si chiede al Gestore di compilare – in coerenza con l'approfondimento richiesto all'A.C. sulle operazioni da autorizzare con il PAUR - la cella "Tipo di deposito", atteso che attualmente è riportata solo la dicitura "Stoccaggio".

o il § 17 del PMC, compresa la Tabella 31, dovrà essere integrato con i contenuti ed i controlli riportati a pag. 14 di 21 della I.O. ARPA e non contemplati nella rev.marzo 2025 dell'elaborato (es. Tabelle 10, 10b, 10c, 10d), specificando altresì che:

- i verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti dovranno essere conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari In aggiunta dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione dell'installazione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), nonché richiamato espressamente il rispetto degli obblighi discendenti dalla pertinente normativa e relativi decreti attuativi recentemente entrati in vigore (DM n. 59 del 04/04/2023, Decreto Direttoriale MASE n. 97 del 22/09/2023, Decreto Direttoriale MASE n. 143 del 06/11/2023, Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19/12/2023);

- i controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel rapporto annuale.

> In merito al **§ 18.1 "Prodotti"**, riferito ai materiali in uscita dall'installazione, si osserva che nella Tabella 33 non è specificata la frequenza del controllo, avendo il Gestore riportato unicamente la voce "misura diretta discontinua/continua"; pertanto si chiede di integrare l'informazione mancante.

Inoltre si osserva che è stata barrata la voce ACFA aggiungendo la dicitura A.C.M.; in merito alla questione della produzione di Ammendante Compostato Misto si rimanda a quanto già rappresentato nel presente parere.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- Al § 18.2 “Sottoprodotti” (riferito ai materiali in uscita dall’installazione) ed in particolare nella Tabella 34 è riportata in merito alla frequenza dei controlli la seguente dicitura: “a campione: i controlli sui parametri indicati saranno eseguiti secondo le frequenze specificate dall’acquirente (utilizzatore finale) del sottoprodotto”. Nel merito si indica al Gestore di specificare il criterio in base al quale provvede a tale controllo a campione (per utilizzatore, per quantitativi, etc.), nonché di integrare il § 18.2 del PMC con le informazioni di dettaglio indicate nel § 5.2.7 delle I.O. ARPA e nelle pertinenti Tabelle 11a, 11c, 11d.
- Il § 18.3 “Ammendante Compostato Misto” del PMC ha sostituito il § “Ammendante Compostato” delle precedenti versioni del Piano. Preliminarmente **si ribadisce alle AA.CC. quanto già asserito dalla scrivente ARPA in merito all’autorizzazione necessaria per la produzione di ACM, rimandando in toto a quanto riportato nella premessa e nei precedenti pareri dell’Agenzia;**
- Fermo restando quanto sopra, rispetto al citato § 18.3 dell’elaborato di PMC si osserva che:
- dal titolo della Tabella 35 “Controllo QUALITÀ ACM” è stato stralciato il riferimento al D.lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii., pur riportando i limiti stabiliti per i singoli parametri dal suddetto decreto (come modificato dal D.M. 02/02/2022);
  - richiama correttamente la TB.7 (v. colonna “Punto di campionamento”);
  - riporta in calce una nota che richiama l’obbligo, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii., di utilizzo, per la verifica di conformità dei prodotti fertilizzanti, di un laboratorio rientrante nell’elenco (pubblicato annualmente) di quelli competenti presenti sul territorio nazionale rispondenti ai requisiti fissati dall’Allegato 11 al D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.;
  - è tuttora presente, alla pag. 95 di 142, un richiamo alla possibilità di avviare l’ACM a smaltimento in discarica e/o alla termovalorizzazione. **Si chiede al Gestore di fornire opportuni chiarimenti** in merito, considerato che l’ACM è un prodotto e non un rifiuto e, come tale, non potrebbe essere destinato ad impianti di smaltimento rifiuti ed atteso altresì che una diversa previsione di gestione sarebbe incongruente rispetto a quanto descritto nel § 17 del PMC, ove si legge: “...La caratterizzazione verrà eseguita esclusivamente per i rifiuti che sono destinati a impianti esterni e atteso che non si preveda l’operazione di smaltimento in discarica D1, non si eseguirà una distinzione tra rifiuti Regolarmente Generati e non...”;
- In merito al § 18.4 “Biometano” dell’elaborato **si chiede al Gestore di:**
- inserire quanto specificato nel § 3.4.5.1 dell’elaborato RB.1 “Relazione Tecnica-rev.4 di aprile 2025” con riferimento al D.Lgs. n. 199/2021;
  - allineare la Tabella 36 del PMC alle previsioni della tabella 1 - punto 5.1 - dell’Allegato A al Decreto MISE 18 maggio 2018 come aggiornato dal DM del MISE 03/06/2022, eliminando il parametro “contenuto di zolfo da solfuro di idrogeno (H<sub>2</sub>S) e solfuro di carbonile (COS)” ed integrando il parametro “Idrogeno ≤ 2,0 (% vol.)”.
- **Ulteriori contenuti che dovranno essere integrati nel PMC** sono quelli riferiti ai seguenti paragrafi delle I.O. ARPA:
- § 5.3 “Metodi analitici chimici e fisici”;
  - § 5.2.6 “Rifiuti”, per quanto attiene al protezione contro il rischio incendio (rif. Circolare ministeriale prot. 1121/2019 e DM Interno 26/07/2022);
- Relativamente al § 19.1 “Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi” si indica al Proponente di prevedere la registrazione dei controlli necessari alla conduzione di ciascun sistema di trattamento integrato con le modifiche oggetto del presente procedimento PAUR (ID VIA 817), in ossequio alla Tabella 8a “Sistemi di depurazione” della I.O. ARPA annessa alla DGR Puglia n. 1978/23, così come peraltro già previsto con le tab. 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per serbatoio equalizzazione, digestore primario, digestore secondario, digestore terziario, biogas, vasca di denitrificazione, V2 e V3. Altresì, per ciascun sistema di trattamento integrato con le modifiche oggetto del presente procedimento PAUR, il Proponente dovrà provvedere alla registrazione degli



interventi di manutenzione previsti, secondo i manuali di uso e manutenzione della ditta costruttrice, in conformità a quanto riportato nella Tabella 8c "Impianti di trattamento" della I.O. ARPA già citata.


Sempre con riferimento al § 19.1 si reitera la richiesta di sostituire la frase "In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio «in continuo», il gestore deve tempestivamente contattare l'A.C. e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato" con la seguente "In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio «in continuo», il gestore deve tempestivamente contattare l'A.C. e l'Ente di Controllo e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato...".

### Elaborato TB.3 "Planimetria rete acque nere e di processo" - Rev. 03 del 03/2025

Si evidenziano all'A.C. e al Proponente le seguenti osservazioni, che necessitano di chiarimenti:

- le linee di flusso campite di colore magenta che contribuiscono allo scarico S1 sono:
- l'effluente dell'ultrafiltrazione;
- l'effluente dell'osmosi inversa;
- l'effluente del decantatore chimico fisico;
- l'effluente dell'impianto di ozono

Si evidenzia che la relazione tecnica rev. 04 (aprile 2025), al § 14.2 *Disponibilità idrica*, indica come unici contributi allo scarico S1 le acque effluenti dall'impianto di ultrafiltrazione e le acque effluenti dall'impianto di osmosi inversa. In virtù di quanto evidenziato è necessario chiarire, univocamente, i contributi effettivi allo scarico S1, uniformando i contenuti degli elaborati grafici a quanto dettagliato negli elaborati descrittivi.



Schema a blocchi – scenario transitorio definito dal § 14.2 *Disponibilità idrica* della Relazione tecnica rev. 04 (aprile 2025)

### Elaborato TB.5 "Planimetria rete idrica"- rev. 03 del 03/2025

Si ribadisce la necessità di prevedere l'ubicazione dei contatori volumetrici per ciascuna delle linee di approvvigionamento/riutilizzo, utilizzando la medesima codifica indicata nella *tabella 12 "Risorse idriche recupero"* di cui al Piano di monitoraggio e controllo rev. 03 del 03/2025.

**Elaborato TB.7 "Planimetria aree deposito materie prime, ausiliarie, prodotti intermedi e rifiuti" – rev. Aprile 2025**

Si ribadisce la richiesta di includere nell'elaborato su indicato per ciascun serbatoio, oltre all'indicazione del materiale contenuto, anche il volume del bacino di contenimento.

**Elaborato "Elenco certificazioni" - Rev. Marzo 2025 (S0522Rev.1\_RB81\_0325)**

Il Proponente ha allegato le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata da Certiquality srl, certificato num. 52126 con scadenza 13/12/2027;
- UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da Certiquality srl, certificato num. IT- 137161 – 52125 con scadenza 22/12/2027;
- UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da Certiquality srl, certificato num. 25905 con scadenza 25/04/2027.

**Elaborato "Verifica relazione di riferimento" - Rev. Marzo 2025 (S0522Rev.1\_RB61\_0325)**

Il Proponente nell'elaborato sopra citato ha fornito la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento all'Autorità Competente, in conformità al DM 95/2019. Come riportato al § 1.1 "FASE 1: IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE", dall'Applicazione della Fase 1 prevista dal summenzionato decreto e relativa all'identificazione delle sostanze pericolose, è risultata la presenza di 3 tipologie di materiali che rientrano nelle classi di pericolosità di interesse (combustibili, chemicals). Pertanto, il Proponente come previsto dal Decreto succitato, ha proseguito con la Fase 2 per la determinazione delle quantità massime delle sostanze identificati dalla Fase 1.

Al § 1.2 "FASE 2: DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME", per le sole sostanze pericolose individuate nella Fase 1, il Proponente ha riportato la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata dall'installazione alla massima capacità produttiva. Dal confronto dei quantitativi impiegati e stimati alla massima capacità produttiva dell'impianto con le soglie indicate nella Tabella 1 del DM n.95 del 15/04/2019, è emerso che tutte le soglie sono superate. Pertanto, il Proponente ha proseguito con l'esecuzione della Fase 3 prevista dal Decreto in argomento e relativa alla valutazione delle effettive possibilità di contaminazione.

Come riportato al § 1.3 "FASE 3: VALUTAZIONE SULLA POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE" in quest'ultima fase per ciascuna sostanza che ha determinato il superamento delle soglie, occorre valutare la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base:

- alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- alle caratteristiche idrogeologiche del sito;
- all'adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose che migliorano la sicurezza dell'impianto.

A tal riguardo, in riferimento alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, al § 1.3.1 "Analisi delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze" il Proponente ha riportato "omissis... sulla base delle sole caratteristiche chimico-fisiche non è possibile escludere per tutte le sostanze in riferimento la possibilità di contribuire alla contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee in caso di sversamenti."

Mentre in riferimento alle caratteristiche idrogeologiche del sito, al § 1.3.2 "Analisi delle caratteristiche sito-specifiche" il Proponente ha riportato "omissis...sulla base delle sole caratteristiche idrogeologiche non è possibile escludere le sostanze in riferimento alla possibilità di contribuire alla contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee."

Infine, con riguardo all'adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose che migliorano la sicurezza dell'impianto, nel § 1.3.3 "Adozione di misure per lo stoccaggio delle sostanze pericolose", il Proponente ha indicato gli accorgimenti tecnici previsti per prevenire la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



sotterranee, tra cui l'impermeabilizzazione delle superfici industriali, la rete di raccolta dei colaticci inviati al digestore e un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Al § 1.3.4.1 "Conclusioni preliminari" il Proponente ha riportato "adottando le misure di gestione e le tecnologie di stoccaggio precedentemente descritte, si ritiene di poter escludere le sostanze in riferimento alla possibilità di contribuire alla contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, per cui, ai sensi del DM 95/2019 si ritiene non necessaria la redazione della relazione di riferimento".

La scrivente Agenzia ritiene che, in aggiunta agli accorgimenti tecnici succitati, debba essere prevista l'installazione di materiale assorbente in prossimità del serbatoio di gasolio e degli altri serbatoi di contenimento delle sostanze pericolose, al fine di intervenire tempestivamente per limitare la diffusione di liquido in caso di sversamento.

Inoltre, **si chiede** che venga predisposta una procedura specifica per la verifica periodica dei presidi di sicurezza (bacini di contenimento, stato dell'impermeabilizzazione della pavimentazione, ecc.) utilizzati per limitare le fuoriuscite di sostanze pericolose e che gli esiti di tali verifiche siano annotati su apposito registro da mostrare agli Enti di Controllo qualora richiesto.

#### Conclusioni

Ferma restando la definizione da parte dell'A.C. degli aspetti evidenziati nel presente parere, si chiede di recepire ai fini della compatibilità ambientale del progetto la richiesta di monitoraggio delle matrici ambientali e ai fini del rilascio dell'AIA si chiede di trasmettere gli elaborati progettuali revisionati come sopra indicato, in particolare il Piano di monitoraggio e controllo per approvazione.

Il Dirigente U.O.S. PAI  
Ing. *Mario Manna*

Il Direttore del DAP e  
del Servizio Territoriale  
Dott. *Vittorio Esposito*

*D'ordine*

*Il GdL*

*U.O.C. Territorio- Dipartimento di Taranto: Dott. Adele Dell'Erba, Dott. Flavio Pompigna, Ing. Alessandro Nociti, Dott. ssa Elvira Zito, Dott.ssa Annapaola Venerdi, Ing. Elvira Armenio, Dott.ssa Adriana Primicino, Dott. Ciro Marseglia, Dott. Alessandro Saraceno*

*Centro Regionale Aria Taranto – Direzione Scientifica: Dott. Lorenzo Angiuli*

**Documento Tecnico****MODIFICA SOSTANZIALE DEL CICLO LAVORATIVO DI  
DISTILLAZIONE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI E  
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE, CATEGORIA IPPC 5.3,  
DELLA DISTILLERIA BARTIN SITA IN MOTTOLA (TA).****DISTILLERIA BARTIN S.R.L.**

*Sede legale: Via Vito Nicola De Nicolò, 29 – 70123 Bari*

*Stabilimento: Area P.I.P. San Basilio, 74017 Mottola (TA)*

In carattere di colore rosso, sono indicate le modifiche proposte dal Gestore nell'ambito della presente istanza di modifica sostanziale AIA afferente al PAUR "ID\_VIA\_817".

In carattere di colore blu, è riportata la descrizione dell'esistente già autorizzato dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 453/2020 e non presente nell'Allegato Tecnico aggiornato dal Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 47065/2024 dell'11.12.2024.

## Documento Tecnico

### PREMESSA

Il presente Allegato Tecnico rappresenta l'aggiornamento all'Allegato Tecnico (rev. 1) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n.453/2020 trasmesso dalla Provincia di Taranto con nota prot. provinciale n.0616113/2024 del 11/12/2024.

Nello specifico il presente aggiornamento dell'AIA si riferisce alle seguenti modifiche sostanziali richieste dal proponente con istanza di PAUR ID VIA 0817:

1. Realizzazione di un impianto di ultrafiltrazione e osmosi inversa delle acque reflue depurate, finalizzato al riuso delle acque nel ciclo produttivo. Grazie all'introduzione di questo impianto si ridurrà notevolmente il volume di acque scaricate nello scarico S1.
2. Ripermimetrazione del perimetro IPPC, con inserimento di una nuova area.
3. Realizzazione di un Impianto di distillazione, utilizzato per il raddoppio della linea.
4. Realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui costituiti dalle matrici Acque di Vegetazione Olearie (AVO), (conto terzi e generate da lavorazione interna) e Siero Lattiero Caseario (LC) stoccati all'interno del parco serbatoi attualmente presente e autorizzato presso la Distilleria Bartin. Il suddetto impianto di pretrattamento con l'impianto in progetto del siero del latte consentirà di separare dalla matrice in ingresso un flusso concentrato in lattosio, con il quale alimentare un impianto di fermentazione per la produzione di bioetanolo.
5. Realizzazione di un impianto di fermentazione,
6. Realizzazione di un impianto di trattamento a ozono delle acque di processo derivanti dal pretrattamento delle acque di vegetazione, ovvero delle acque da trattare nell'impianto di depurazione e da scaricare, finalizzato all'ottimizzazione della gestione e riuso delle acque reflue industriali.
7. Realizzazione di un Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide, provenienti da sottoprodotti delle lavorazioni interne allo stabilimento o da approvvigionamento esterno alla Distilleria.
8. Rilocalizzazione dell'attività di movimentazione, pretrattamento e deposito dei rifiuti fangosopalabili (già autorizzata come attività R13) in locale confinato e deodorizzato.
9. Realizzazione di un Impianto di pretrattamento per i rifiuti fangoso/palabili (sconfezionamento) dei rifiuti costituiti da scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti), prefigurabile come attività R12.  
Le due attività di cui ai punti 8 e 9 saranno effettuate in un locale dello stabilimento produttivo della Distilleria Bartin srl rifunzionalizzato a tal scopo, del quale si prevede il confinamento e la realizzazione di idoneo sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni odorigene.
10. Autorizzazione al trattamento in conto terzi di nuove tipologie di rifiuti, classificate con i seguenti codici EER: 02.01.03; 02.01.07; 02.02.01; 02.02.04; 02.04.03; 16.03.06; 19.06.03; 19.06.04; 19.06.05; 19.06.06; 20.01.08; 20.02.01; 20.03.02.

## Documento Tecnico

### Sommario

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>2. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E RICHIAMATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....</b>	<b>9</b>
<b>4. DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLA MODIFICA.....</b>	<b>12</b>
<b>5. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO .....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>5.2 PARTI COSTITUENTI LO STABILIMENTO .....</b>	<b>16</b>
5.2.1 Sezione DISTILLERIA E FERMENTAZIONE.....	17
5.2.2 Sezione SANSIFICIO.....	17
5.2.3 Sezione ESSICCAZIONE SOTTOPRODOTTI .....	18
5.2.4 Sezione SCONFEZIONAMENTO ALIMENTI SCADUTI E PRETRATTAMENTO RIFIUTI FANGOSO-PALABILI .....	18
5.2.5 Sezione PRE-TRATTAMENTO REFLUI OLEARI E RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE .....	19
5.2.6 Sezione DEPURAZIONE ED ESSICCAZIONE FANGHI .....	20
5.2.7 Sezione UPGRADING BIOMETANO .....	21
5.2.8 Sezione COGENERAZIONE A BIOMASSE .....	22
<b>5.3 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI E DELLE AREE DI STOCCAGGIO E DI LAVORAZIONE PRESENTI NELLO STABILIMENTO .....</b>	<b>22</b>
5.3.1 Fabbricati, locali tecnici, strade e piazzali .....	22
5.3.2 Aree di stoccaggio e lavorazione .....	24
<b>5.4 ATTIVITA' SVOLTA DA BALICE DISTILLATI S.R.L. ....</b>	<b>29</b>
5.4.1 Ciclo di lavorazione "distillati".....	29
5.4.2 Ciclo di lavorazione "sansa".....	31
5.4.3 Ciclo di pretrattamento reflui e rifiuti liquidi .....	32
5.4.4 Ciclo di pretrattamento di sconfezionamento dei rifiuti costituiti da scarti alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti) e spapolamento rifiuti fangoso-palabili.....	32
5.4.5 Ciclo di depurazione .....	33
5.4.6 Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide .....	40
5.4.7 Attività di gestione rifiuti conferiti da terzi e scarti interni trattati nell'impianto .....	40
<b>6. QUADRO AMBIENTALE E PRESCRIZIONI.....</b>	<b>44</b>
<b>6.1 RIFIUTI.....</b>	<b>44</b>
6.1.1 Prescrizioni generali per la gestione dei rifiuti .....	47
6.1.2 Prescrizioni sui rifiuti prodotti dall'installazione.....	49
<b>6.2 SCARICHI IDRICI .....</b>	<b>50</b>
6.2.1 Prescrizioni generali acque meteoriche, acque sotterranee e scarichi idrici .....	52
<b>6.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>53</b>

**Documento Tecnico**

6.3.1	Prescrizioni riguardanti il comparto emissione.....	55
6.4	EMISSIONI SONORE.....	59
6.4.1	Prescrizioni relative alle emissioni sonore.....	59
7.	<b>RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE</b> .....	<b>60</b>
8.	<b>RELAZIONE DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>60</b>
9.	<b>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</b> .....	<b>61</b>
10.	<b>GARANZIE FINANZIARIE</b> .....	<b>61</b>

**1. DEFINIZIONI**

<b>Autorità competente AIA (AC)</b>	Provincia di Taranto, 5° Settore Pianificazione ed Ambiente
<b>Autorità competente per le modifiche sostanziali AIA PAUR ID VIA 817</b>	Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana – Sezione Autorizzazione Ambientali - Servizio AIA/RIR
<b>Autorità di controllo</b>	Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente della Regione Puglia (ARPA).
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9 -bis, e all'art. 29-octies.
<b>Gestore dell'impianto</b>	DISTILLERIA BARTIN S.R.L indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Comitato Tecnico Provinciale</b>	Organo tecnico-consultivo composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, istituito ai sensi del comma 9 dell'art. 5 della Legge regionale 3 ottobre 1986 n. 30

<p><b>Inquinamento</b></p>	<p>L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)</p>
<p><b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto</b></p>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l- bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<p><b>Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT)</b></p>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per: tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</p> <p>disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente - definiti in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili – che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Il PMC stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti di cui al PAUR ID VIA 0817</b>	I documenti e gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e sono scaricabili dal portale ambientale della Regione Puglia al link: <a href="https://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA">https://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA</a>
<b>Valore Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non può essere superato in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.4 6/2014)

## 2. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

**Denominazione:** Impianto di depurazione anaerobico di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare.

**Codice IPPC:** 5.3/b punto 1)

**Codice NOSE:** 109.07

**Codice NACE:** 38.21

**Codice ISTAT:** 38.21.09

(Ateco 2007)

**Classificazione IPPC 5.3:**

**b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:**

*1) trattamento biologico.*

**Classificazione NOSE-P:** Processi di Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti

**Classificazione NACE:** Processi di Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

**Classificazione ISTAT:** Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

**Stato impianto:** realizzato

**Società proprietaria del sito:** DISTILLERIA BARTIN S.R.L.

**Dati dell'impianto:**

**Ragione sociale:** DISTILLERIA BARTIN S.R.L.

**Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di BARI n. 387125**

**Indirizzo dell'impianto:** Area P.I.P – S.P. 23 per Castellaneta Frazione o località: San Basilio, Comune: MOTTOLA Provincia: TA c.a.p. 74017

**Telefono:** 099 – 8867953 Fax: 099 - 8833335

**e-mail:** [distilleria.bartin@belenergia.com](mailto:distilleria.bartin@belenergia.com)

**PEC:** [distilleriabartin@pec.it](mailto:distilleriabartin@pec.it)

**Coordinate geografiche** (UTM WGS 84 fuso 33 N): 40°40'37" N; 16°57'21" E (baricentro impianto)

**Sede legale:** Bari 70121, in Via Vito Nicola De Nicolò, 29

**Sede amministrativa:**

**Superficie totale** (intesa come superficie totale dello Stabilimento): circa **35.000 m<sup>2</sup>** (intesa come superficie interna alla recinzione di impianto), di cui:

- **Volume totale capannoni di trattamento** (circa): **48.000 m<sup>3</sup>**
- **Superficie coperta** (circa): **6.000 m<sup>2</sup>**

- **Superfici scoperta impermeabilizzata (viabilità interna e piazzali (circa): 19.000 m<sup>2</sup>**

**Numero addetti:** 20

**Turni di lavoro:**

1 - dalle ore 06.00 alle ore 14.00

2 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00

3 - dalle ore 22.00 alle ore 06.00

**Periodicità dell'attività:** 12 mesi all'anno, 7 giornate lavorative settimanali

**Anno di inizio dell'attività:** 2003

**Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione:** 2024

**Data di presunta cessazione attività:** n.d.

**Certificazioni ambientali:** UNI ISO 45001:2023, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015

#### Dati del gestore dell'impianto e referenti/responsabili

**Responsabile legale** Nome: **MICHELE** Cognome: **LAGIOIA**

**Nato a:** BARI prov. BA il 03/09/1977

**Residente a:** BARI, c.a.p.: 70132

**Domiciliato per la carica c/o:** Via Pietro Mascagni n.12/B, 70132 Bari (BA)

**Tel.** 099 – 8867953 **Fax** 099 – 8833335

**PEC:** [distilleriabartin@pec.it](mailto:distilleriabartin@pec.it)

**Codice Fiscale:** LGAMHL77P03A662H

**Referente IPPC** Nome: **GREGORIO** Cognome **CASTELLITI**

**Tel.** 099 – 8867953 **Fax** 099 – 8833335

**Responsabile tecnico:** Direttore di Stabilimento – ing. Michele Lagioia

**Responsabile per la sicurezza:** ing. Michele Desiati

### 3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E RICHIAMATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Settore interessato	Numero Autorizzazione Data di emissione	Ente Competente	Norme di Riferimento	Note e Considerazioni
Modifica non sostanziale	Presentata il 27/10/2022 (silenzio assenso)	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	Riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato.
				Implementazione migliorie di processo; l'Autorità competente si è

Settore interessato	Numero Autorizzazione Data di emissione	Ente Competente	Norme di Riferimento	Note e Considerazioni
<b>Modifica non sostanziale</b>	Prot. Prov.le N. 32225/2022 del 30/09/2022	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	<p>espressa sulla istanza del Gestore ritenendo non sostanziale le modifiche n. 1 (<i>installazione barriera osmogenica per il punto di emissione convogliata EC1</i>), 2 (<i>modifica della tabella C6/1 emissioni convogliate del PMC per mero errore di trascrizione dei valori riportati</i>), 4 (<i>spostamento tramoggia di caricamento biomassa al forno refrattario e spostamento cassone ceneri</i>), 6 (<i>installazione condotta per la connessione a rete SNAM</i>) e ritenendo di valutare le modifiche n. 3 (<i>adeguamento alla L.R. 32/2018</i>) e 5 (<i>ottimizzazione gestione vasche stoccaggio sottoprodotti n°1 e n°2</i>) nell'ambito del procedimento di riesame per adeguamento alle BAT di settore.</p> <p>La realizzazione del metanodotto, ad opera della SNAM, è stata autorizzata dalla Regione Puglia con la D.D. n.255 del 21/07/2022.</p>
<b>Procedura Abilitativa Semplificata</b>	Presentata il 27/05/2021	COMUNE DI MOTTOLA	art. 6, D.Lgs n. 28 del 03.03.2011	Progetto definitivo per la riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato.
<b>Modifica non sostanziale</b>	Prot. Prov.le N. 21788/2020 del 28/07/2020	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	<p>L'Autorità competente si è espressa sulla istanza del Gestore ritenendo sostanziale la modifica n. 1 (<i>riguardante modifiche da realizzarsi all'interno del capannone liquefazione feccia</i>) e pertanto da valutarsi in una procedura di tipo ordinario e ritenendo non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica n. 2 (<i>riguardante la realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone stoccaggio fanghi, con successiva produzione di Ammendante Compostato Misto</i>) rimandando ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nel riesame dell'AIA.</p>

Settore interessato	Numero Autorizzazione Data di emissione	Ente Competente	Norme di Riferimento	Note e Considerazioni
<b>Autorizzazione Integrata Ambientale</b>	DET. DIR. N. 453/2020	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006	
<b>Concessione all'emungimento</b>	Concessione n.264 del 16/05/2024	PROVINCIA DI TARANTO	L.R. n.27/1995 – R.R. n.23/2011	Concessione all'emungimento per uso industriale con validità quinquennale
<b>Concessione demaniale in "canale Franco</b>	A.D. n.255/2018	Regione Puglia	D.Lgs. 152/2006 – Parte V	Concessione per lo scarico del surplus delle acque meteoriche nella fogna pluviale pubblica della zona PIP di Mottola.
<b>Acque reflue</b>	prot. 10886 del 10/07/2018	Comune di Mottola	D.Lgs. 152/2006	Nulla osta alla deroga al trattamento appropriato e quindi al deposito temporaneo delle acque reflue provenienti dai servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, nel capannone ciclo produttivo e nel capannone trattamento fanghi dell'opificio
<b>ARIA</b>	DET. 397/2004	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte V	(Regione Puglia)
<b>ACQUA</b>	DET. 15/2011	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte III	
<b>RIFIUTI</b>	DET. 98/2008 – DET. 29/2010	PROVINCIA DI TARANTO	A.U. ex Art.208 D.Lgs.152/2006	Autorizzazione alla realizzazione, comprensiva anche il terzo digestore anaerobico.
<b>V.I.A.</b>	DET. 440/2007	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 152/2006 – Parte II	Parere favorevole Regione Puglia Tra le attività oggetto di VIA favorevole è ricompreso anche il terzo digestore anaerobico.
<b>PERMESSO A COSTRUIRE</b>	49/2001 – 49bis/2002	COMUNE		
<b>CERTIFICATO PREVENZION E INCENDI</b>	Prot. 161048/2017	Com. prov. VV.FF.	D.P.R. 37/1998 – D.P.R. 151/2011	
<b>RICONOSCIMENTO DISTILLATORI</b>	DET. 297/2013	REGIONE	Reg.CE 1623/00 – D.M.23/04/2001 – D.G.R. 538/02	
<b>CONCESSIONE ACQUE SOTT.</b>	n. 052/2014	PROVINCIA DI TARANTO	R.D. 1775/33 – D.M. 11/03/1988 – L.R. 18/1999	
<b>FANGHI</b>	DET. 164/2011	PROVINCIA DI TARANTO	D.Lgs. 99/1992 – L.R. 29/1995 – D.G.R. 525/2010	

Settore interessato	Numero Autorizzazione Data di emissione	Ente Competente	Norme di Riferimento	Note e Considerazioni
<b>CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018</b>	Cert.n. 52126 del 23/12/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 45001:2018	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018
<b>CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015</b>	Cert.n. 52125 del 23/12/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 9001:2015	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
<b>CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015</b>	Cert.n. 25905 del 20/04/2021	CertiQuality	Direttiva UNI EN 14001:2015	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015
<b>ISCC BIOMETANO BIOETANOLO</b>	EU-ISCC-Cert-ID218-20240034	Intertek	Renewable Energy Directive (RED II) Directive (EU) 2018/2001	ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification)
<b>RINA BIOMETANO</b>	EU-ISCC-Cert-ID218-20240034	Intertek	Renewable Energy Directive (RED II) Directive (EU) 2018/2001	ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification)

#### 4. DOCUMENTAZIONE **OGGETTO DELLA MODIFICA**

La documentazione oggetto di valutazione della modifica sostanziale del ciclo lavorativo di distillazione e dell'impianto di depurazione reflui e rifiuti dell'industria agroalimentare, categoria IPPC 5.3, della distilleria BARTIN sita in MOTTOLA (TA) nell'ambito dell'istanza afferente al PAUR regionale ID VIA 817 si compone, nella sua versione definitiva acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 177552/2025 del 04.04.2025, dei seguenti elaborati:

<b>CODICE ELABORATO</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>TITOLO</b>
RB.0	4	04/2025	ELENCO ELABORATI
RB.1	4	04/2025	RELAZIONE TECNICA
RB.2	3	03/2025	SCHEDE TECNICHE DI CUI ALLA DGR PUGLIA 1388/06
RB.3	3	03/2025	SINTESI NON TECNICA
RB.4	3	03/2025	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
RB.5	3	03/2025	VERIFICA BAT
RB.6	3	03/2025	VERIFICA DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
RB.7	2	03/2025	ELENCO AUTORIZZAZIONI
RB.8	2	03/2025	ELENCO CERTIFICAZIONI
TB.0_A	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO - STATO AUTORIZZATO
TB.0_B	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO - STATO DI PROGETTO
TB.0_C1	3	04/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT DISTILLERIA
TB.0_C2	3	04/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT SANSIFICIO

<b>CODICE ELABORATO</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>TITOLO</b>
TB.0_C3	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT ESSICCATOIO ACM
TB.0_C4	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT DEPURAZIONE
TB.0_C5	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT IMPIANTO DI SCONFEZIONAMENTO
TB.0_C6	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE -LAYOUT CALDAIA A BIOMASSE
TR.0_C7	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT_PRETRATTAMENTO RIFIUTI
TB.0_C8	2	03/2025	PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT_UPGRADING BIOMETANO
TB.0_C9	1	04/2025	PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT_ESSICCATOIO SOTTOPRODOTTI
TB.1	3	03/2025	PLANIMETRIA CON PRESIDII DI MONITORAGGIO
TB.2	3	03/2025	PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA
TB.3	3	03/2025	PLANIMETRIA RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
TB.4	3	03/2025	PLANIMETRIA RETE ACQUE METEORICHE
TB.5	3	03/2025	PLANIMETRIA RETE IDRICA
TB.6	3	03/2025	PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE
TB.7	4	04/2025	PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME, AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E RIFIUTI
TB.8	3	03/2025	DIAGRAMMA A BLOCCHI
TB.9	4	04/2025	PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE
TB.10	3	03/2025	DIAGRAMMA A BLOCCHI – SINOTTICO RIFIUTI-SOTTOPRODOTTI
SGI.12	2	04/2025	PLANIMETRIA_DI_PROCESSO_TRATTAMENTO_ANAEROBICO
2025.04.14_Dichiarazione Seveso	0	04/2025	DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ AL D.LGS. 105/2015 E S.M.I

## 5. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

In carattere di colore rosso, sono indicate le modifiche proposte dal Gestore nell'ambito della presente istanza di modifica sostanziale AIA afferente al PAUR "ID\_VIA\_81".

In carattere di colore blu, è riportata la descrizione dei comparti e dei processi dell'impianto afferenti alle sezioni già esistenti ed autorizzate dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 453/2020, ma non riportate nell'Allegato Tecnico aggiornato dal Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 47065/2024 dell'11.12.2024.

### 5.1 INTRODUZIONE

La società Distilleria Bartin S.r.l opera nel campo della distillazione ed estrazione di alcool e tartrati. La ditta possiede uno stabilimento produttivo in località S. Basilio di Mottola (TA), in Zona P.I.P. All'interno dello Stabilimento vi è un impianto di depurazione dimensionato per una capacità totale di 150.000 abitanti equivalenti (ab.eq.) e con un processo di depurazione mediante tre unità di digestione anaerobica e due linee di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione. Ad oggi l'impianto è completamente funzionante.

La ditta, onde sfruttare a pieno le potenzialità dell'impianto (150.000 ab. eq.) utilizza gli scarti provenienti dalla propria lavorazione e anche gli scarti agroalimentari provenienti da attività di terzi (rifiuti e sottoprodotti) da impiegare nel processo di digestione anaerobica per il recupero energetico del biogas.

Per l'ottimizzazione del processo depurativo è necessario che l'impianto di depurazione sia in funzione in modo continuativo in modo tale da mantenere in vita la biomassa presente nelle sezioni di degradazione anaerobica ed aerobica altrimenti in alternativa bisognerebbe ripetere la delicata e lunga fase di avviamento

biologico. Tale continuità di funzionamento dell'impianto depurativo si ottiene anche durante la stagione invernale, con gli scarti della lavorazione di "sansa vergine umida", sottoprodotto della lavorazione olearia, derivante sia dal processo tradizionale a due fasi che da quello continuo a tre fasi.

La Distilleria Bartin S.r.l, inoltre, è autorizzata ed esercita l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, provenienti esclusivamente dalla filiera agro-alimentare e di tipo liquido o fangoso- palabile, strettamente attinenti alla stessa filiera, che vengono introdotti all'interno dell'impianto di digestione anaerobica attraverso **il pozzetto di scarico e pretrattamento disposto sul piazzale di ricezione.**

Detta necessità è supportata dalla richiesta, sempre più incalzante, da parte dei produttori del comparto agro- alimentare, obbligati a gestire i propri rifiuti con costi onerosi in quanto privi di un'alternativa di valorizzazione degli stessi. Alternativa quest'ultima che ben incontra la necessità di una regolare e costante alimentazione bio-organica dei reattori anaerobici della Distilleria Bartin S.r.l. Tale tipologia di rifiuti ha bisogno di alcuni trattamenti preliminari al fine di renderne agevole l'utilizzo nelle operazioni di alimentazione continua dei digestori. A tal proposito tali scarti vengono pretrattati e omogeneizzati prima di essere immessi nei digestori anaerobici.

Attualmente giornalmente gli scarichi liquidi depurati dalla Distilleria Bartin S.r.l mediamente ammontano a circa 350 mc/g, anche se la massima potenzialità giornaliera dell'impianto di depurazione ammonta a 700 mc/g, che può essere raggiunta incrementando i rifiuti in ingresso.

L'impianto è ubicato all'interno di una area industriale del Comune di Mottola in prossimità dello svincolo "Mottola – Castellaneta" dell'autostrada A14 Taranto-Bologna.

La viabilità interna all'area industriale presenta caratteristiche idonee alla circolazione di autocarri e autoarticolati ed è stata interamente realizzata insieme alle altre urbanizzazioni primarie dal Comune di Mottola. Tutte le strade sono asfaltate ed hanno larghezza minima di 8 metri.

La Provincia di Taranto con nota prot. N. 21788/2020 del 28/07/2020 si è espressa sulla istanza di Modifica Non Sostanziale inoltrata dal Gestore con nota acquisita al prot. prov.le n. 19476 del 03/07/2020 ritenendo non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica n. 2 (riguardante la realizzazione di un essiccatore a valle della centrifuga di disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e conseguente nuova configurazione degli spazi interni al capannone stoccaggio fanghi, con successiva produzione di Ammendante Compostato Misto) rimandando ulteriori approfondimenti e/o prescrizioni nel riesame dell'AIA.

Mediante Procedura Abilitativa Semplificata, presentata il 27/05/2021 al Comune di Mottola, è stato presentato il Progetto definitivo per la riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas della Distilleria Bartin alla produzione di 499 Smc/h di Biometano avanzato.

Con Modifica Non Sostanziale di cui alla nota acquisita al prot. prov.le n. 19332 del 10/06/2022, la Società ha presentato alcune migliorie di processo. La Provincia di Taranto con nota Prot. N. 32225/2022 del 30/09/2022 ha comunicato di ritenere non sostanziale gli interventi di cui al punto n. 1 (installazione barriera osmogenica per il punto di emissione convogliata EC1), al punto n. 2 (modifica della tabella C6/1 emissioni convogliate del PMC per mero errore di trascrizione dei valori riportati), al punto n. 4 (spostamento tramoggia di caricamento biomassa al forno refrattario e spostamento cassone ceneri) e al punto n. 6 (installazione condotta per la connessione a rete SNAM), ritenendo invece di valutare le modifiche di cui al punto n. 3 (adeguamento alla L.R. 32/2018) e al punto n. 5 (ottimizzazione gestione vasche stoccaggio sottoprodotti n°1 e n°2) nell'ambito del procedimento di riesame per adeguamento alle BAT di settore.

A seguito di istanza di modifica non sostanziale presentata in data 27/10/2022, l'impianto è stato riconvertito parzialmente alla produzione di biometano avanzato; il biometano avanzato prodotto, qualificabile come End of Waste, è reso con qualità conformi alle caratteristiche previste per l'immissione in rete di distribuzione/trasporto SNAM mediante connessione diretta a metanodotto (la realizzazione del metanodotto, ad opera della SNAM, è stata autorizzata dalla Regione Puglia con la D.D. n.255 del 21/07/2022).




**Figura 1:** Localizzazione su ortofoto di Distilleria Bartin S.r.l. – Zona P.I.P. S. Basilio di Mottola (TA)

La Distilleria Bartin S.r.l. ha lo stabilimento nella Zona P.I.P. di “San Basilio” di Mottola (Ta) che sorge al centro di una vasta zona agricola ove la viticoltura è notevolmente sviluppata. In questa realtà la Distilleria Bartin S.r.l. opera acquistando i sottoprodotti della vinificazione da aziende private, cooperative vitivinicole e cantine sociali.

L’attività principale della distilleria è attualmente la lavorazione delle vinacce, delle fecce e del vino; in questo settore l’azienda è la più importante della zona.

La zona risulta ben collegata alla viabilità ordinaria attraverso la S.P. Mottola – Castellaneta, nonché l’Autostrada A/14 attraverso il Casello Autostradale di S. Basilio “Mottola – Castellaneta” posto di fronte alla Zona P.I.P.

**Nell’ambito del PAUR il Gestore ha richiesto una riperimetrazione del perimetro di impianto. Si riporta di seguito in figura 2, lo stralcio della planimetria fornita dal Gestore con le indicazioni delle nuove particelle da includere in impianto (in verde nella immagine).**



**Figura 2:** Nuovo perimetro IPPC



3. Strade e piazzali;
4. Aree di stoccaggio

Per le attività svolte in impianto sono presenti 8 distinte sezioni elencate di seguito che saranno descritte nei paragrafi successivi:

- distilleria e fermentazione;
- sansificio;
- essiccazione sottoprodotti;
- sconsfezionamento alimenti scaduti e pretrattamento rifiuti fangoso-palabili;
- pretrattamento reflui oleari e rifiuti liquidi non pericolosi di produzione agroalimentare;
- depurazione ed essiccazione fanghi;
- produzione di ACM;
- upgrading biometano;
- impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide.

### 5.2.1 Sezione DISTILLERIA E FERMENTAZIONE

La sezione **DISTILLERIA** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche n°1, n°2 / serbatoi A1-A3, B2-B4)
- Area stoccaggio alcool (serbatoi "a cielo libero")
- Fabbricato ciclo produttivo ("distilleria")
- Area raddoppio distilleria
- Imbottigliamento
- Impianto di fermentazione.

La planimetria riportata in figura 5 mostra il layout della sezione distilleria e dell'impianto di fermentazione.




Figura 5: planimetria della sezione DISTILLERIA E FERMENTAZIONE

### 5.2.2 Sezione SANSIFICIO

La sezione **SANSIFICIO** è costituita dalle seguenti unità:

- Area stoccaggio Sansa ("sansa 3 fasi", "sansa 2 fasi" - vasca n°2, n°3 / serbatoi A1-A3, B2-B4)
- Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)
- Area ciclo produttivo ("sansa").

La planimetria riportata in figura 6 mostra il layout della sezione sansificio.




Figura 6: planimetria della sezione SANSIFICIO

### 5.2.3 Sezione ESSICCAZIONE SOTTOPRODOTTI

La sezione **ESSICCAZIONE SOTTOPRODOTTI** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio sottoprodotti Alimentari (vasche n°1, n°2, n°3)
- Area stoccaggio Sottoprodotti finiti (silos 1,2,3" - buccetta, vinaccioli, sansia essiccata)
- Fabbricato linea Essiccazione.

La planimetria riportata in figura 7 mostra il layout della sezione essiccazione sottoprodotti.




Figura 7: planimetria della sezione ESSICCAZIONE SOTTOPRODOTTI


### 5.2.4 Sezione SCONFEZIONAMENTO ALIMENTI SCADUTI E PRETRATTAMENTO RIFIUTI FANGOSO-PALABILI

La sezione **SCONFEZIONAMENTO e SPAPPOLAMENTO** è costituita da un fabbricato all'interno del quale sono presenti:

- Area deposito rifiuti da trattare;
- Area deposito rifiuti in uscita;

- Impianto di sconfezionamento (R13);
- Impianto di spappolamento (R12).

La planimetria riportata in figura 8 mostra il layout della sezione SCONEFEZIONAMENTO E SPAPPOLAMENTO.




**Figura 8:** planimetria della sezione SCONEFEZIONAMENTO E SPAPPOLAMENTO

### 5.2.5 Sezione PRE-TRATTAMENTO REFLUI OLEARI E RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE

La sezione di **PRETRATTAMENTO REFLUI** è costituita dalle seguenti unità:

- flottazione;
- centrifugazione ad alta forza centrifuga;
- filtrazione su filtro pressa;
- ultrafiltrazione (UF);
- nanofiltrazione (NF);
- osmosi inversa (OI).

La planimetria riportata in figura 9 mostra il layout della sezione PRETRATTAMENTO REFLUI



**Figura 9:** planimetria della sezione PRETRATTAMENTO REFLUI

### 5.2.6 Sezione DEPURAZIONE ED ESSICCAZIONE FANGHI

La sezione **DEPURAZIONE** è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:

- Area stoccaggio reflui (serbatoi A1-A3, B2-B3-B4)
- Equalizzazione in ingresso al digestore terziario (serbatoio B1)
- Area impianto Depurazione Anaerobico
- Area impianto Depurazione Aerobico
- Area Ultrafiltrazione ed Osmosi inversa a doppio stadio
- Fabbricato trattamento fanghi
- Area Stoccaggio fanghi (vasca coperta);
- Motore a biogas.

La planimetria riportata in figura 10 mostra la sezione il layout della sezione DEPURAZIONE




Figura 10: planimetria della sezione depurazione

Inoltre, con nota prot. N. 21788/2020 del 28/07/2020 la Provincia di Taranto ha ritenuto non sostanziale ai fini prettamente ambientali la modifica inoltrata dalla Società riguardante la realizzazione della sezione **ESSICCAZIONE FANGHI e PRODUZIONE ACM**.

La sezione **ESSICCAZIONE FANGHI** è costituita dalle seguenti unità:

- Area di stoccaggio fanghi centrifugati;
- Area di stoccaggio Ammendante Compostato Misto;
- Area essiccazione fanghi

All'interno del locale sono presenti:

- Essiccatore modello EFT di produzione Officine di Cartigliano;
- Scrubber per il trattamento a circuito chiuso dell'aria estratta dall'essiccatore.
- Impianto di insacchettamento dell'ACM prodotto.
- Muri di delimitazione dell'area di messa in riserva fanghi, realizzati con moduli prefabbricati in c.a..

La sezione **PRODUZIONE di ACM** è posizionata esternamente al fabbricato di trattamento fanghi sotto tettoia, inoltre, esternamente, in adiacenza alla vasca di accumulo delle acque di recupero (denominata polmone acqua), è installata una torre evaporativa, utile al raffreddamento dell'acqua utilizzata per la condensazione dell'umidità contenuta nell'aria estratta dall'essiccatore.

Infine, è presente un nuovo pipe-rack per il collegamento dell'impianto di essiccazione fanghi alla linea del

vapore, utile per la fornitura di calore al processo.

L'area adibita alla messa in riserva dei fanghi centrifugati (contrassegnata dalla lettera B nella figura 11), è stata ridotta ed è delimitata da muri realizzati con blocchi in cemento armato prefabbricato.




Figura 11: unità di trattamento essiccamento fanghi

La planimetria riportata in figura 12 mostra il layout della sezione ESSICCATOIO E PRODUZIONE DI ACM




Figura 12: planimetria della sezione ESSICCAZIONE FANGHI e PRODUZIONE DI ACM

### 5.2.7 Sezione UPGRADING BIOMETANO

La sezione **UPGRADING BIOMETANO** è costituita dalle seguenti unità:

- Nuovo gasometro a doppia membrana;
- Impianto di desolfurazione;
- Impianto di affinamento ed upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- Stazione di compressione biometano;
- Cabina REMI (Regolazione e Misura biometano).

La planimetria riportata in figura 13 mostra il layout della sezione UPGRADING BIOMETANO



esterne e divisori interni in conci di tufo. All'interno sono allocati oltre gli uffici e i servizi igienici, la sala pesa, il laboratorio ed un piccolo appartamento al primo piano.

#### Fabbricato ciclo produttivo "distillati" – imbottigliamento

Il fabbricato ciclo produttivo è stato realizzato con struttura prefabbricata in calcestruzzo tamponata con pannelli anch'essi prefabbricati in calcestruzzo. All'interno di tale fabbricato vi è la zona adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo, nonché la sala imbottigliamento, una zona adibita ad alloggio del generatore di vapore, del gruppo elettrogeno e dei quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, una zona adibita alla pesa dell'alcool e zone adibite a servizi igienici, spogliatoi, sala controllo, nonché un vano di esclusivo uso dell'U.T.F. **La linea di raddoppio della distilleria, nonché l'impianto di fermentazione, sono posizionate all'esterno del fabbricato.**

#### Fabbricato linea "essiccazione sottoprodotti"

Il fabbricato è stato realizzato con struttura prefabbricata in calcestruzzo tamponata con pannelli anch'essi prefabbricati in calcestruzzo. All'interno di tale fabbricato vi è la zona adibita ad ospitare il "forno refrattario", il tamburo di "essiccazione" del ciclo produttivo, i quadri elettrici di comando, nonché un magazzino utilizzato per le operazioni di manutenzione.

#### Fabbricato trattamento fanghi.

Anche questo fabbricato è stato realizzato con struttura e pannelli di compagnatura prefabbricati in calcestruzzo. All'interno trovano alloggio i macchinari per il trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione (flottatore e centrifuga), nonché i locali di comando ed alimentazione dello stesso impianto depurativo. Inoltre, vi sono presenti un magazzino e deposito poli, una cabina MT/BT ed i servizi igienici. Inoltre, all'esterno del fabbricato, sotto tettoia, è localizzato il impianto di essiccazione dei fanghi centrifugati e produzione di ACM (di cui alla modifica n.2, giusta comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al prot. prov.le n. 19476 del 03/07/2020 e acclarata come tale ai fini prettamente ambientali con comunicazione della Provincia di Taranto nota prot. n. 21788/2020 del 28/07/2020).

La superficie disponibile sotto la copertura metallica è suddivisa in 6 settori:

1. area dedicata alla messa in riserva dei fanghi centrifugati;
2. area dedicata allo stoccaggio dell'Ammendante Compostato Misto (AMC);
3. area occupata dall'essiccatore (che include scrubber ed impianto di insacchettamento AMC);
4. area deposito big-bag vuoti in attesa di utilizzo (da impiegarsi per insacchettamento AMC);
5. area deposito contenitori reagenti vuoti (utilizzati dallo scrubber);
6. area libera per la manovra dei mezzi.

#### Fabbricato sconfezionamento e spapolamento

Le attività di sconfezionamento e di spapolamento dei rifiuti fangoso-palabili, sono svolte all'interno del fabbricato ex liquefazione feccia, dove sono effettuate anche le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti conto terzi e il loro pretrattamento. L'area del capannone che sarà dedicata alle operazioni di deposito e pretrattamento verrà chiusa isolandola dal resto del capannone adibito alle altre attività svolte nello stabilimento della Distilleria Bartin Srl.

Al fine di limitare l'impatto delle emissioni odorigene, si rende necessario dotare il capannone di un idoneo sistema di raccolta e trattamento dell'aria esausta per l'abbattimento delle polveri e la rimozione degli odori.

I rifiuti saranno conferiti mediante ribaltabili, pertanto si rende necessaria la realizzazione di un'apertura nel capannone, rimuovendo parte del muro perimetrale ed allocandovi una parete mobile, richiudibile, per evitare la dispersione di cattivi odori.

Inoltre, si prevede l'installazione di un sistema di chiusura dell'area di scarico rifiuti mediante tunnel/tenda mobile (capannone mobile) e dotato di chiusura dell'ingresso tale da garantire l'isolamento verso l'esterno.

Il nuovo capannone mobile avrà dimensioni tali da contenere completamente l'automezzo durante le fasi di scarico, sia in lunghezza, che in altezza. In questo modo, l'automezzo ed il cassone saranno isolati dall'ambiente esterno, ed essendo aperta la porta/parete del capannone, l'aria ivi contenuta verrà estratta e

trattata dal sistema di ventilazione per l'abbattimento degli odori. A scarico completato, verrà chiusa la porta/parete del capannone, e solo successivamente verrà aperta la porta esterna del capannone mobile.

#### Fabbricato cogenerazione a biomasse

Il cogeneratore a biomassa sarà installato all'interno di un fabbricato realizzato con fondazioni in c.a. e strutture fuori terra in cemento armato prefabbricato.

#### Locali tecnici

I locali tecnici sono ubicati in parte in adiacenza alla palazzina uffici, dove sono allocati la cabina ENEL, il locale misura, la centrale idrica e termica a servizio della palazzina uffici, e in parte nelle vicinanze del fabbricato trattamento fanghi e dell'impianto di depurazione, dove sono allocati il locale pozzo ed il locale gruppo antincendio.

#### Strade e piazzali

La viabilità all'interno dell'impianto è garantita da idonea rete stradale interamente pavimentata con conglomerato bituminoso. Le strade hanno larghezza tale da permettere un agevole transito sia dei mezzi normali che quelli di soccorso. Intorno agli edifici e dove è previsto il transito dei pedoni è stato predisposto un marciapiede sopraelevato rispetto al piano stradale.

Sono stati previsti due zone di parcheggi, uno esterno alla recinzione, in adiacenza alla viabilità P.I.P., per gli esterni, ed uno interno per il personale che lavora nell'opificio.

L'area d'impianto è delimitata da una recinzione perimetrale in c.a. alta circa m. 3,00 e provvista di telecamere per il controllo di tutte le aree esterne della distilleria.

### **5.3.2 Aree di stoccaggio e lavorazione**

#### Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche/serbatoi)

Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti della vinificazione necessari al ciclo produttivo. Il vino, la feccia liquida e il lievito vengono stoccati in serbatoi in acciaio inox, la feccia solida ("in pasta") e la vinaccia vengono stoccate in apposita vasca in cemento armato all'aperto.

La vasca è ubicata nella parte Est dello stabilimento ed è costituita su tre lati da pareti in c.a. opportunamente additivato per renderlo impermeabile evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo del vinello di percolazione. La vasca ha una capacità di circa mc 17.500 ed è contraddistinta con cartellonistica indicante "Vasche sottoprodotti agro-alimentari n°1".

#### Area stoccaggio alcool (serbatoi)

Tale area ha la funzione di stoccare il prodotto finito (alcool), derivato dalla lavorazione delle materie prime per poi essere inviato ai vari clienti della Distilleria Bartin S.r.l.". Si ha un'unica area di stoccaggio, lungo il lato est dell'impianto, costituita da n. 7 serbatoi, di cui n. 4 della capacità di ettolitri 5.000,00 e n. 3 della capacità di ettolitri 3.000,00 cadauno, destinati allo stoccaggio dell'alcool.

I serbatoi sono stati realizzati in lamiera di acciaio inox, e sono provvisti di appositi bacini di contenimento in calcestruzzo armato impermeabilizzato, della capienza medesima degli stessi serbatoi, al fine di contenere eventuali perdite e rotture senza che il prodotto possa per nessun motivo fuoriuscire all'esterno ed essere perduto.

I serbatoi sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 18 Maggio 1995 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

#### Area stoccaggio "sansa 3 fasi", "sansa 2 fasi"

Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti agroalimentari utilizzati come materia prima (sansa 3 fasi, sansa 2 fasi) nel ciclo produttivo del sansificio e sono ubicate: la prima, "vasca n°2", nella parte Est dello stabilimento ed è a cielo libero delimitata su tre lati da pareti in c.a. opportunamente additivato per renderlo impermeabile ed evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo delle acque di

dilavamento.; la seconda “vasca n°3” è attigua al fabbricato ciclo produttivo “sansa” anche questa ha le stesse caratteristiche costruttive delle precedenti ed è dotata di griglia di raccolta. Le due vasche, utili a questo ciclo produttivo, hanno ciascuna una capacità di circa mc 3.600 e di circa mc 210 e sono contraddistinti con cartellonistica indicante “Vasche sottoprodotti agro-alimentari n°2 e “n°3” ed utilizzati relativamente alla stagionalità dei sottoprodotti durante le campagne di raccolta/lavorazione.

#### Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)

Il “nocciolino”, estratto dal denocciolare, è inviato per mezzo di coclea direttamente allo stoccaggio, presso l’area preposta, ubicata nella zona attigua alla “vasca sottoprodotti n°3” indicata dal cartello “Area sottoprodotto NOCCIOLINO”.

#### Area stoccaggio sottoprodotti (vasche n°1, n°2, n°3)

Le vasche, utili ad immagazzinare le materie prime/sottoprodotti agro-alimentari prima della lavorazione presso i cicli di produzione “distilleria”, “sansificio” ed infine “essiccazione”, sono state descritte nei precedenti paragrafi.

#### Area stoccaggio “sottoprodotti finiti - silos 1,2,3” (buccetta, vinaccioli, sansa essiccata)

I “sottoprodotti essiccati finiti”, ottenuti dal processo produttivo dell’impianto di “essiccazione”, sono inviati direttamente ai silos verticali in ferro (dotati di bocche di caricazione) ubicati all’esterno del capannone.

#### Area Stoccaggio fanghi

La zona stoccaggio fanghi è costituita da una soletta in c.a. impermeabilizzata con sottostante telo in HDPE, per evitare eventuali dispersioni nel terreno sottostante ed è dotata di canaletta di raccolta delle acque di percolamento che vengono inviate a monte dell’impianto di depurazione. La zona stoccaggio fanghi è provvista di idonea copertura metallica per proteggere la zona dalle acque meteoriche.

#### Area stoccaggio rifiuti liquidi provenienti dall'esterno e/o sottoprodotti

I rifiuti in ingresso vengono stoccati in n. 6 serbatoi in acciaio inox ad asse verticale di capacità pari a 450 t/cad. (per un totale di max 2700 ton). Tali serbatoi possono essere adibiti anche allo stoccaggio dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo interno oppure dei sottoprodotti provenienti dall'esterno (sansa, feccia, etc.) in base alle esigenze aziendali. Ogni qual volta i serbatoi vengono svuotati dai rifiuti per essere adibiti a sottoprodotti e viceversa, il gestore provvede preventivamente ad un'attività di sanificazione. Un solo serbatoio degli 8 presenti a sud dello stabilimento è dedicato esclusivamente allo stoccaggio delle flemme alcoliche (serbatoio A4). Il serbatoio B1 è un serbatoio di equalizzazione finalizzato all'alimentazione del digestore D3. I serbatoi in questione, idonei al contenimento di liquidi, sono stati interamente realizzati con materiali AISI 304/2B e composti da vireole orizzontali saldate di testa all'esterno su supporto in rame e con ripresa della saldatura e con tetti e fondi di tipo conico. Tutti i serbatoi realizzati sono dotati di certificati circa la tipologia di acciaio, la provenienza e il relativo collaudo da cui è possibile evincere come detti contenitori possano soddisfare pienamente le norme attinenti allo stoccaggio in serbatoi fuori terra (dotati, tra l'altro, di idrometro a membrana come indicatore di livello, valvola di sfiato munito di filtro a carboni attivi e passerella di camminamento per un regolare e continuo controllo in sicurezza). Il parco serbatoi è realizzato su una platea in calcestruzzo armato con idonea pendenza verso le griglie di raccolta. L'area di stoccaggio è sita lungo la viabilità interna dell'opificio in maniera da rendere agevole la sosta delle autobotti, in una “piazzola” ben evidenziata ed adibita alle operazioni di scarico, senza dover impegnare i trasportatori in articolari azioni di manovra. La piazzola è stata realizzata in pavimentazione industriale impermeabilizzata e dotata di una griglia di raccolta centrale nella quale confluiscono sia le acque del basamento in cls., ove sono posti i serbatoi di stoccaggio, sia le acque che eventualmente durante le operazioni di scarico possono essere accidentalmente riversate sulla pavimentazione.

#### Vasche e serbatoi di stoccaggio

Le vasche di stoccaggio n.1 e n.2 sono autorizzate per lo stoccaggio dei seguenti sottoprodotti:

- Vasca n.1 vinaccia per un quantitativo pari a 20.000 tonnellate;

- Vasca n.2 sansa per un quantitativo pari a 2.100 tonnellate.

Il conferimento di questi sottoprodotti è legato alla stagionalità delle lavorazioni olearie e vitivinicole, pertanto, vengono raccolti in impianto per un breve periodo, tipicamente per 2-3 mesi all'anno.

La società richiede quindi la possibilità di utilizzare le suddette vasche, senza apportare alcuna variazione di aumento di superficie o di volume delle stesse, anche per lo stoccaggio di altri sottoprodotti, quali:

- PASTAZZO (SPE:sottoprodotto energetico) 50 tonnellate;
- BIOMASSA (BM;buccetta e/o sansa per alimentazione forno) 50 tonnellate;
- PRODOTTO FINITO (PF: buccetta e/o sansa e/o nocciolino c/vendita) 50 tonnellate.

I suddetti sottoprodotti o prodotti finiti sono, anch'essi come, la vinaccia e la sansa, derivanti da attività agricola e disponibili stagionalmente ed in particolare:

- VINACCIA (MP): indicativamente Settembre-Novembre;
- SANSa (MP): indicativamente Novembre-Gennaio;
- PASTAZZO (SPE): indicativamente Novembre-Marzo;
- BIOMASSA (BM): indicativamente Novembre-Marzo;
- PRODOTTO FINITO (PF): indicativamente Novembre-Marzo

Le materie pastazzo, biomassa e prodotto finito saranno stoccate nelle vasche 1 o 2 in alternativa rispettivamente alla vinaccia o sansa, ovvero potranno essere stoccate anche nelle vasche (con già all'interno vinaccia o sansa) qualora ci sia dello spazio a disposizione.

Le varie materie e sottoprodotti eventualmente stoccati nelle vasche 1 e 2, al fine di evitare commistione e per garantire la corretta gestione ed identificazione, saranno separate tra loro mediante l'apposizione di opportuna recinzione metallica rimovibile e identificati con idonea cartellonistica. I cumuli di materie saranno inoltre dotati di copertura con teli secondo apposita procedura interna.

L'area di stoccaggio della feccia e del vino, è ubicata lungo il lato Sud dello stabilimento a confine con la linea ferroviaria dismessa, ed avviene in serbatoi, realizzati in lamiera di acciaio inox, della capacità di ettolitri 5.000,00 cad. Tutti i serbatoi sono dotati di sfiati muniti di filtro a carboni attivi che costituiscono esclusivamente un punto di emissione "fuggitiva".

Si precisa che tali serbatoi sono utilizzati sia per lo stoccaggio dei sottoprodotti/materie prime agro-alimentari (feccia, vino, sansa 2 fasi), sottoprodotti energetici (permeato, acque glicerinose) e sia per lo stoccaggio dei reflui interni che quelli provenienti dall'esterno.

La gestione, relativa al loro utilizzo, prevede un'univoca identificazione per ogni tipologia, segnalata da cartelli così definiti:

- "Sottoprodotti agro-alimentari": Cartello BIANCO / Scritta VERDE
- "Sottoprodotti energetici": Cartello BIANCO / Scritta VERDE
- "Reflui interni - €EER": Cartello GIALLO / Scritta BLU
- "Reflui esterni - €EER": Cartello GIALLO / Scritta BLU

I n.8 serbatoi hanno la seguente numerazione A1-A2-A3-B1-B2-B3-B4 e vengono utilizzati come descritto di seguito:

- Il serbatoio A4 contiene esclusivamente le flemme alcoliche ed è soggetto a suggellamento da parte delle dogane; pertanto, è ad uso esclusivo
- Il serbatoio B1 è un serbatoio di equalizzazione finalizzato all'alimentazione del digestore D3. Nei serbatoi con denominazione A1-A2-A3, B2-B3-B4 non vi è miscelazione di tipologie di sottoprodotti o materie diverse e vengono utilizzati per i differenti sottoprodotti o prodotti intermedi previa applicazione della specifica procedura di gestione per il lavaggio degli stessi (Procedura gestione Mod. PS rev. 1 del 03/01/2022). La procedura prevede un'operazione di "sanificazione" che viene eseguita ogni qualvolta il serbatoio viene utilizzato per un diverso tipo di sottoprodotto, al passaggio da un differente €EER e soprattutto al passaggio da un €EER a un

sottoprodotto.

#### Area ciclo produttivo “sansa”

Tale area è adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo “sansa 2 fasi” costituiti da una gramola di alimentazione, i “denocciolatori” per la separazione del nocciolino, una centrifuga per la “disidratazione”, dai quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, e una zona antistante adibita allo scarico.

#### Area Pretrattamento reflui oleari

L'impianto costituito dalle sezioni di trattamento: flottazione; centrifugazione ad alta forza centrifuga; filtrazione su filtro pressa; ultrafiltrazione (UF); nanofiltrazione (NF); osmosi inversa (OI); sarà posizionato al di sotto di una tettoia, la cui struttura sarà composta da platea di fondazione in c.a., tettoia in acciaio e copertura con pannelli sandwich.

#### Area Impianto Depurazione Anaerobico e Aerobico

L'impianto di depurazione ha la funzione di depurare i reflui interni derivanti dai cicli produttivi dell'opificio, e i reflui non pericolosi che arrivano dall'esterno relativamente ai codici CER autorizzati. La sezione si compone di due unità:

- trattamento “anaerobico” a doppio stadio
- trattamento “aerobico” a fanghi attivi

L'unità “anaerobica” è costituita da: una stazione di pompaggio (ca. 50 mc), un “serbatoio di equalizzazione” (ca. 100 mc), primo digestore (ca. 6.000 mc), secondo digestore (ca. 6.000 mc), terzo digestore (ca. 6.000 mc), un polmone a campana di accumulo biogas (50 Nmc), un gasometro a doppia membrana (ca. 1.100 mc), un polmone ispessimento fanghi (ca. 175 mc) e un magazzino reagenti (serbatoio soda).

Nella configurazione prevista dal progetto di upgrading di biogas a biometano avanzato, il comparto di digestione anaerobica sarà alimentato nel seguente modo:

- la condotta di alimentazione delle matrici utilizzate per la produzione di biometano avanzato, trasporta le matrici dapprima all'equalizzatore esistente, e, successivamente, ai due digestori esistenti. Essi saranno collegati al gasometro di nuova realizzazione che sarà installato ad esclusivo servizio dell'impianto di upgrading per la produzione di biometano avanzato.
- La condotta di alimentazione delle matrici utilizzate per la produzione di biogas destinato alla produzione energetica, sarà collegata ad uno degli otto serbatoi del parco serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, che sarà riconvertito ad equalizzatore dei reflui in ingresso. Successivamente, il suddetto serbatoio (equalizzatore) alimenterà il terzo digestore che a sua volta sarà collegato al gasometro esistente (ad uso esclusivo del cogeneratore esistente).

Del biogas prodotto, circa 300 Nmc/h saranno impiegati per il soddisfacimento dell'energia necessaria al funzionamento del cogeneratore, mentre la restante parte, ovvero circa 820 Nmc/h circa, potrà essere inviata alla nuova sezione di produzione biometano.

L'unità “aerobica” è costituita da: una vasca di denitrificazione (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), una vasca di ossidazione primaria (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), una vasca di ossidazione secondaria (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), un sedimentatore per il trattamento di chiariflocculazione (800 mc).

È inoltre previsto il potenziamento del trattamento depurativo dei reflui in uscita dall'impianto attuale, tramite l'installazione di un trattamento di ultrafiltrazione seguito da un trattamento di osmosi inversa.

Il potenziamento dell'impianto rende necessario munire lo stabilimento di ulteriori volumi di stoccaggio degli effluenti liquidi delle nuove fasi di trattamento. A tal riguardo, sono previste le installazioni dei seguenti stoccaggi:

- n.2 serbatoi in PRFV per lo stoccaggio del concentrato di osmosi,

- n.1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del permeato di osmosi,
- n.1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio dell'effluente dal carroponete a valle della V3, che sarà reimpiegato nel ciclo produttivo nelle fasi di sconfezionamento e di spapolamento.

#### Area di ubicazione del Motore Biogas

Il biogas prodotto dal trattamento anaerobico dei reflui è utilizzato per alimentare un motore endotermico, il quale produce energia elettrica (per l'autoconsumo, ovvero ceduta in rete) ed energia termica utile ai fabbisogni dello stabilimento. L'area dove è ubicato il motore è posta al confine sud dello stabilimento.

Il terzo digestore sarà alimentato con le matrici riportate nella Tabella – “Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica”. Il biogas prodotto sarà inviato al gasometro esistente e successivamente inviato al cogeneratore. Il Terzo digestore potrà inoltre essere alimentato con il digestato in uscita dal digestore secondario per un'ulteriore conversione in biogas del materiale organico.

#### Area di ubicazione dell'impianto di Upgrading Biometano

La nuova configurazione impiantistica consiste in due linee separate per la produzione rispettivamente di biogas da destinare a cogenerazione e biogas da destinare all'upgrading a biometano avanzato. Quest'ultimo ~~sarà~~ è raccolto in una ~~nuova~~ campana gasometrica a doppia membrana. La pressione di esercizio del gasometro ~~sarà~~ è di 25 mbarg, pari alla pressione di esercizio del comparto di digestione anaerobica al quale è collegato. Così come i digestori, il gasometro ~~sarà~~ è costruito a filo terra, appoggiando su soletta in c.a.

Il gasometro riceverà in ingresso la condotta del biogas in arrivo dai digestori, mentre, in uscita, sarà collegato all'impianto di affinamento e successivo upgrading.

Al fine di raggiungere le specifiche richieste per l'immissione del gas in rete, è predisposta l'installazione di un sistema desolforazione con processo di adsorbimento con reazione su carrier mediante ossidi di ferro. A valle di questo primo stadio di abbattimento dell'idrogeno solforato, è posto un secondo stadio di trattamento che garantisce il finissaggio fino ai limiti richiesti (solo per la quota di portata da avviare ad upgrading).

Il secondo stadio di abbattimento è composto di un vessel di reazione, completo di materiale adsorbente, specifico e selettivo per idrogeno solforato. Infine, vi è l'unità di upgrading costituita da tecnologia a membrane.

Il biometano prodotto deve rispettare la normativa sulla qualità del biometano di cui ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 delle “Procedure Applicative DM 2 marzo 2018 – Versione 2.0” e ss.mm.ii. In particolare, i parametri di qualità del biometano per l'immissione in rete sono desunti dalla delibera 204-2016-R-gas del 2016 (in riferimento alle UNI/TR 11537 e UNI EN 437).

#### Stazione di compressione biometano

In caso di conformità, il biometano viene indirizzato verso il sistema di compressione necessario al raggiungimento delle specifiche di rete, indicate da SNAM nel preventivo di connessione. Nel caso in esame, il compressore opera un salto da circa 10 barg in uscita dal sistema di upgrading, ai 64 barg richiesti dal gestore di rete. Il compressore sarà installato all'interno di locale prefabbricato, di dimensioni 5,5 m x 2,5 m x 3 m (h).

#### Cabina di Regolazione E Misura (REMI)

A valle della stazione di compressione, è prevista l'installazione della Cabina di Regolazione e Misura (REMI), che è il punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e l'impianto di produzione di biometano. La cabina REMI è prevista realizzata con un modulo prefabbricato in c.a., diviso internamente da un setto intermedio che delimita l'area classificata ATEX, contenente le condotte di trasporto del biometano e gli strumenti di misure, dall'area sicura, equipaggiata con la quadristica di controllo. Dalla cabina REMI parte una condotta che consegnerà il biometano prodotto alla cabina di consegna SNAM.

La cabina REMI sarà inoltre equipaggiata con il sistema di riconsegna del gas naturale dal metanodotto SNAM allo stabilimento della Distilleria Bartin. Il gas naturale prelevato da rete sarà utilizzato

all'alimentazione della caldaia.

#### **5.4 ATTIVITA' SVOLTA DA BALICE DISTILLATI S.R.L.**

##### **5.4.1 Ciclo di lavorazione "distillati"**

La distilleria, come insediamento produttivo di tipo industriale, rientra nella filiera agro-alimentare in quanto la sua attività è strettamente legata ai prodotti derivanti dall'ambiente agricolo.

Il ciclo di lavorazione ha inizio con l'introduzione della materia prima vinaccia, fecce di vino e vino. Per lo stoccaggio della vinaccia e della feccia in pasta si utilizzano apposite "vasche" in cemento armato e/o in alternativa la vasca interna coperta indicata in planimetria, mentre la feccia liquida e il vino sono stoccati in serbatoi in acciaio inox. Per lo stoccaggio della buccia e vinaccioli essiccati (sottoprodotti finiti) si utilizzano i silos in ferro con apposite bocche di scarico.

La feccia in pasta prima di essere inviata alla distillazione che rappresenta la prima fase di lavorazione della materia prima in distilleria, viene liquefatta con acqua in appositi impianti seguendo un rapporto di diluizione feccia/acqua di 1:2.

Per la distillazione viene utilizzato un processo di "distillazione frazionata in continuo". L'alcole estratto dalle fecce e dalla vinaccia è rappresentato da diverse tipologie alcoliche: "neutro" (all. III Reg. CE n. 1623/2000) avente una gradazione minima di 96°, "grezzo" (art. 43 Reg. CE n. 1623/2000), avente una gradazione minima di 92°, "acquavite di vinaccia" avente una gradazione massima di 86° (art. 1. paragrafo 4 lettera "f" Reg. CEE n. 1576/1989), mentre l'alcole estratto dal vino è rappresentato da "alcole neutro" avente una gradazione minima di 96° (all. III Reg. CE n. 1623/2000), "acquavite di vino" avente una gradazione massima di 86° (art. 1. paragrafo 4 lettera "d" Reg. CEE n. 1576/1989), "alcohol greggio" o "distillato di origine agricola" (art. 1. paragrafo 3 lettera "i" Reg. CEE n. 1576/1989).

Le fecce e i vini così disalcolati, in uscita dall'impianto di distillazione prendono il nome di "borlande"; in particolare le borlande di feccia e di vinaccia rappresentano la materia prima per la successiva estrazione dei tartrati.

I tartrati, infatti, vengono estratti in apposito impianto a partire dalla borlanda ancora calda mediante aggiunta di una soluzione precipitante l'acido tartarico in essa contenuto. Questa soluzione precipitante è costituita da carbonato di calcio e cloruro di calcio.

La borlanda di feccia e di vinaccia, privata dei tartrati, unitamente alla borlanda di vino vengono avviate all'impianto di depurazione costituito da un impianto anaerobico con recupero di biogas associato ad un impianto aerobico a fanghi attivi.

La vinaccia, diversamente dalle fecce, viene disalcolata in un apposito impianto nel quale si produce una flemma alcolica a basso grado che, successivamente, viene distillata in apposito impianto per la produzione di "alcole grezzo" e/o "acquavite di vinaccia".

La vinaccia così disalcolata viene "dilavata" con dell'acqua calda in modo da portare in soluzione i cristalli di bitartrato ivi presenti.

Il rapporto di diluizione vinaccia acqua è circa di 1:2 peso/peso ossia per ogni quintale di vinaccia si utilizzano circa 200 litri di acqua.

Le acque così ottenute vengono introdotte, con le fecce in uscita dalla colonna di distillazione, nell'impianto per l'estrazione dei tartrati.

La vinaccia esausta in uscita dalla pressa dei lavoratori viene essiccata in un apposito essiccatoio munito di sparisemi dal quale si ottengono "bucchetta" e "vinaccioli" con un'umidità massima dell'10% stoccati nei "silos sottoprodotti finiti".

I fumi derivanti dall'essiccazione della vinaccia vengono trattati in apposito impianto di depurazione dei fumi (filtro elettrostatico ad umido) prima di essere immessi in atmosfera, attraverso un camino alto m. 36,00.

Il vapore necessario, sia per la disalcolazione delle vinacce e per la distillazione delle fecce e del vino, sia

per l'essiccazione dei tartrati in uscita dall'impianto di estrazione, nonché a tutto il ciclo produttivo che prevede l'utilizzo di questo fluido riscaldante, viene fornito da un apposito generatore di vapore (caldaia BONO) alimentato dal biogas prodotto dall'impianto di depurazione aziendale ed eventualmente da olio combustibile BTZ. A seguito dell'allacciamento dell'impianto alla rete SNAM, si prevede di poter alimentare la caldaia anche a metano. La scelta tra un tipo di combustibile e l'altro sarà influenzata dall'andamento del mercato.

La movimentazione delle materie prime introdotte in azienda, e quella dei prodotti finiti, destinati alla vendita, viene effettuata su gomma, vista la vicinanza con il casello autostradale, con la S.P. Mottola – Castellaneta e con la S.S. Bari – Taranto.

L'impianto di distillazione, finalizzato al raddoppio della linea esistente, è progettato per trattare le seguenti materie prime:

- Flemme ottenute dalla lavorazione di vinaccia fermentata con contenuto alcolico del 20% volume;
- Corrente di scarto di birrifici;
- Corrente di scarto della lavorazione dei caseifici.

Il progetto considera la produzione di:

- 15.000 litri/giorno di alcool neutro di qualità "extra-neutro" (E.N.A.) utilizzando una materia prima con gradazione alcolica minima pari all'8% volume.

In alternativa l'impianto può produrre:

- 15.000 litri/giorno di Distillato utilizzando una materia prima con gradazione alcolica minima pari all'8% volume.

Oppure:

- 15.000 litri/giorno di alcool tecnico (alcool grezzo) utilizzando una materia prima con gradazione alcolica minima pari all'8% volume.

All'interno del "ciclo di lavorazione distillati" rientra l'impianto di fermentazione. Esso consente di trattare il permeato di siero mediante microrganismi al fine di trasformare, in condizione di anaerobiosi, lo zucchero in alcool. L'alcool ottenuto viene successivamente introdotto nell'impianto di distillazione.

La finalità dell'impianto di fermentazione è quella di ottenere bioetanolo proprio dalla biofermentazione del lattosio presente nel siero di latte.

Processo di stabilizzazione e imbottigliamento dei distillati (acquavite di vinaccia – "grappa").

Il processo prevede le seguenti fasi:

- *Diluizione o taglio.* Il distillato alcolico a pieno grado viene diluito. Come eluente si usa acqua distillata o demineralizzata a mezzo resine. Utilizzando normale acqua potabile si incorre nel rischio di causare nel prodotto finito un intorbidimento di non facile eliminazione, dovuto ai sali di calcio presenti nell'acqua. L'esatto quantitativo di acqua da utilizzare è calcolato mediante tabelle alcolometriche. Eventuale aggiunta di zucchero, secondo i limiti previsti dalla legge, avviene in questa fase.
- *Refrigerazione.* La grappa dopo la diluizione è sottoposta a refrigerazione a una temperatura inferiore a 0° C; ciò è fatto sia per facilitare l'insolubilizzazione delle sostanze oleose, favorendone l'asportazione mediante filtrazione, sia per assicurare il mantenimento della brillantezza del distillato. Tenendo presente che i liquidi, raffreddandosi aumentano di densità è opportuno l'utilizzo di gruppo frigorifero con agitatore.
- *Filtrazione.* Quest'operazione, come su accennato, ha lo scopo di rendere il distillato brillante e cristallino perché privo di qualsiasi sospensione. I filtri utilizzabili possono essere di vario tipo i più utilizzati sono di cartone.
- *Imbottigliamento.* Il riempimento è effettuato manualmente o mediante macchina riempitrice. Prima di procedere all'imbottigliamento si effettuano controlli analitici del distillato riguardanti

- la gradazione alcolica finale anche in vista dei requisiti legali del prodotto finito.
- Tappatura. I tappi possono essere a vite, a pressione di sughero o di altro materiale. L'operazione avverrà tramite l'utilizzo di attrezzature manuali.
- Etichettatura. L'operazione avverrà tramite utilizzo di attrezzature manuali con colle di tipo vinilico, adibite all'applicazione del contrassegno di stato.
- Stoccaggio. Il prodotto finito va stoccato, per un periodo di riposo e di recupero organolettico post-imbottigliamento non inferiore ai sessanta giorni prima di essere immesso sul mercato. Il magazzino di stoccaggio avrà alcune caratteristiche irrinunciabili:
  - isolamento termico (non superiore ai 20° C in estate);
  - assenza di umidità;
  - facilità di ricorrenti pulizie e igienizzazione;
  - facilità di carico e scarico e spostamento interno delle cataste.

#### Attrezzature Utilizzate:

- N. 2 serbatoi a fondo conico in acciaio inox AISI 304 18/10 da stoccaggio, su piedini regolabili per il posizionamento a piombo, della capacità di 500 L per contenere la grappa in preparazione e/o pronta. I serbatoi sono del tipo cilindrico ad asse verticale, finitura interna BA (lucidata a specchio) segnalivello con protezione inox e cannuccia in vetro con guarnizione in viton, con valvole 1" x 30 filetto enologico sia sullo scarico totale che sul prelievo.
- N. 1 elettropompa - mod. EP mini con porta gomma da 20 in acciaio inox e girante flessibile a 900 giri in EPDM trifase con motore antideflagrante, con tenuta in ceramica per l'utilizzo di alcol. Portata 1500 L/h da utilizzare per i travasi e/o per alimentare il filtro.
- Tubazione d'uso in acciaio inox.
- Contenitore Alfa Laval per grappa in acciaio inox 304 con agitatore da 330 L completo di gruppo frigo super trifase, per portare sottozero la grappa.
- Filtro a cartoni 20 x 20 a 10 piastre senza pompa. Il filtro a piastre è costituito in acciaio inox AISI 304 e le piastre sono in materiale plastico alimentare, in mopen standard.
- Tavoli da lavoro in acciaio inox.
- Tabelle alcolometriche per diluizione.
- Strumenti di misurazione % Alcool.
- N.1 phon strigi capsule.
- Acqua distillata pronta all'uso per il taglio della grappa.

#### 5.4.2 Ciclo di lavorazione "sansa"

L'azienda ritira dagli oleifici della zona la "sansa vergine". Quest'ultima può presentare esclusivamente due caratteristiche fisiche che dipendono dal tipo di lavorazione prescelta dall'attività olearia di provenienza:

- "Sansa vergine di oliva" a 3 fasi (solida) avente un'umidità 50-65%;
- "Sansa vergine di oliva" a 2 fasi (liquida) avente un'umidità che può variare tra 85-95%

Al momento dell'approvvigionamento la "**sansa vergine 3 fasi**", dopo le opportune verifiche in fase di accettazione come da procedura standardizzata, [viene stoccata all'interno di una vasca in cemento armato e viene inviata direttamente all'impianto di essiccazione](#). La "sansa essiccata" ottenuta, con una umidità massima del 10%, viene stoccata nei silos "sottoprodotti finiti".

La "**sansa vergine 2 fasi**", dopo le verifiche di, è dapprima stoccata in serbatoi chiusi, poi "disidratata" a mezzo centrifugazione al fine di ridurre la quantità di umidità relativa al 60%. [A seguito di questo processo si ottiene sansa vergine a tre fasi che viene inviata direttamente all'essiccatore e acque di vegetazione che vengono stoccate nei serbatoi A1-A2-A3, B2-B3-B4, o inviate direttamente all'equalizzatore per poi essere trattate nell'impianto di depurazione](#).

Qualora la "sansa 2 fasi" contenga "nocciolino" prima del processo di disidratazione lo stesso viene separato a mezzo centrifugazione da un "denocciolatore". Il sottoprodotto finito "nocciolino" viene venduto tal quale come biomassa previo stoccaggio presso l'area preposta e indicata dal cartello "Area sottoprodotto NOCCIOLINO".



L'impianto di pretrattamento dei rifiuti fangoso-palabili, si compone delle seguenti apparecchiature:

- Dosatore ed omogeneizzatore Apiesse;
- Trituratore X Ripper Vogelsang;
- Elettropompa VX168 di Vogelsang.

Il dosatore Apiesse ha lo scopo di rendere idoneo per consistenza e pezzatura il materiale da spapolare e, in base alle necessità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti, apporta al rifiuto acqua di processo per migliorare l'efficienza della fase di dosaggio. Fisicamente, il dosatore è costituito da un nastro trasportatore e da una camera di omogeneizzazione. Successivamente, i rifiuti vengono immessi nel sistema di spapolamento costituito da un trituratore XRipper di Vogelsang. In uscita dal trituratore X-Ripper si avrà un materiale di dimensione prefissata, determinata dalla spaziatura dei fori del crivello della macchina, che sarà direttamente inviato al deposito dedicato costituito da due serbatoi chiusi, per mezzo di una pompa a lobi rotativi robusta e resistente di tipo VX186 (Vogelsang) con l'aggiunta di eventuale altra acqua di processo. I due serbatoi di accumulo, del diametro di 4,5 m e altezza complessiva di circa di 6 m, per un volume di circa 45 mc ciascuno, esterni al capannone e situati accanto all'area adibita allo scarico dei rifiuti fangosi/palabili, sono dotati internamente di agitatori meccanici, atti a garantire il mantenimento della fluidità e la pompabilità dei rifiuti pretrattati fino al loro invio a trattamento nel comparto anaerobico (figura 16).




Figura 16: Planimetria del fabbricato pretrattamento

#### 5.4.5 Ciclo di depurazione

La Distilleria Bartin, oltre all'attività di distilleria, è autorizzata a trattare reflui non pericolosi di produzione agroalimentare di terzi nonché gli scarti derivanti dai propri processi produttivi tramite l'impianto di depurazione. **La ditta è già autorizzata a trattare massimo 87.840 t/anno di rifiuti prodotti da terzi.**

L'impianto di trattamento reflui, al quale vengono avviate sia le acque di processo prodotte dalle attività di distilleria, sia le acque di prima pioggia preventivamente sottoposte a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con pacchi a filtri a coalescenza, sia i rifiuti ed i sottoprodotti energetici conferiti nello stabilimento, relativamente alla linea acque prevede le seguenti fasi:

- equalizzazione;
- digestione anaerobica operata in doppio stadio mesofilo;
- separazione solido/liquido dei fanghi anaerobici mediante trattamento di flottazione;
- denitrificazione;
- ossidazione biologica primaria e secondaria in vasca aerata;
- sedimentazione finale;
- trattamento di affinamento finale con chiari-flocculazione;
- trattamento di ultrafiltrazione seguito da trattamento di osmosi inversa.

- scarico in acque superficiali (corpo idrico recettore canale Franco).

I fanghi di supero prodotti dall'impianto di denitrificazione/nitrificazione vengono preispessiti in un serbatoio denominato polmone fanghi (serbatoio C2), successivamente stabilizzati in digestione anaerobica ed infine disidratati mediante centrifugazione.

Nello specifico, i fanghi da essiccare vengono caricati in alimentazione all'impianto di essiccazione per mezzo di coclee di trasporto del materiale in uscita dalla centrifuga, installata all'interno del capannone trattamento fanghi.

La coclea che collega il capannone trattamento fanghi con la tettoia che ospita l'essiccatore, è dotata di una serranda di by-pass, utile per caricare dall'alto i fanghi centrifugati su un mezzo di trasporto.

Il materiale in uscita dall'essiccatore può essere classificato come "Ammendante compostato misto", nel rispetto dei requisiti di conformità al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e dei parametri di qualità riportati nell'aggiornamento del DM 10 luglio 2013.

L'umidità del materiale essiccato, che è in ogni caso inferiore al 50% nel rispetto dei requisiti di conformità al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e dei parametri di qualità riportati nell'aggiornamento del DM 10 luglio 2013, dipende sia dalla portata di fango centrifugato in alimentazione, sia da scelte aziendali legate alle caratteristiche merceologiche richieste dal mercato per l'ammendante compostato misto.

La Distilleria Bartin è regolarmente iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" (n.01505/14) ed è anche iscritta al "Registro dei fertilizzanti" per la produzione del fertilizzante "Ammendante compostato misto".

Il campione di Ammendante compostato misto è fatto analizzare e certificare, annualmente, da un laboratorio presente nell'elenco predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che soddisfa i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75, allegato 11, come modificato dal Decreto ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso in cui uno solo dei parametri previsti dal D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 non venga rispettato, allora il materiale prodotto sarà trattato come rifiuto (EER 19.06.06).

La gestione del materiale, qualora conforme ai requisiti del D.Lgs. 75/2010 e dei parametri di qualità riportati nell'aggiornamento del DM 10 luglio 2013, è inquadrata come un End of Waste, con la conseguente cessazione della qualifica di rifiuto.

I processi applicati al sistema depurativo di trattamento sono pertanto di 3 tipi:

- Processi biologici: digestione anaerobica, denitrificazione, ossidazione aerobica;
- Processo fisico: sedimentazione;
- Processo chimico-fisico: flottazione e chiariflocculazione.

All'impianto di depurazione pervengono rifiuti, sottoprodotti, residui di lavorazione della Distilleria Bartin e nello specifico:

#### Rifiuti:

- Rifiuti agroalimentari prodotti da terzi (da sottoporre ad eventuale trattamento se sono in uno stato fisico non pompabile);

#### Sottoprodotti:

- Acque glicerinose/permeato/pastazzo di agrumi/lievito esausto che provengono dall'esterno e sono classificati come sottoprodotti;

#### Residui di lavorazione della Distilleria Bartin:

- Borlande di vino, fecce e vinaccia e lievito provenienti dai processi di distillazione e di estrazione delle materie tartariche;
- Acque di vegetazione provenienti dal ciclo di lavorazione della sansa vergine due fasi;

- Sarti di produzione “Teste e Code” provenienti dalla lavorazione della grappa;
- Acque di depurazione dei fumi per il punto di emissione Ec1
- Acque meteoriche di prima pioggia (una tantum);
- Acque di condensa del cogeneratore.

I volumi totali dei reflui di scarto derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti del ciclo produttivo interno all'opificio (“distilleria” e “sansificio”) non supereranno mai in alcun caso la quantità totale di progettazione impiantistica del depuratore pari a 700 mc/giorno.

I rifiuti agroalimentari, le acque glicerinose e le acque di vegetazione e il lievito esausto, se non destinato alla distillazione, vengono inviate al serbatoio di equalizzazione dopo essere stati stoccati nei serbatoi dell'area di stoccaggio; tutti gli altri reflui interni non vengono stoccati, ma in uscita dalla filiera di produzione vengono inviati direttamente al serbatoio di equalizzazione.

Nel serbatoio di equalizzazione i reflui vengono riscaldati (a 37 – 39 °C) per favorire il processo di depurazione nella fase successiva e a questo provvede un sistema di serpentine interne nel quali circola l'acqua proveniente dal cogeneratore (a circa 80°C).

Il processo di depurazione inizia con la digestione anaerobica tramite tre digestori. Anche in questo caso se la temperatura dei digestori scende al di sotto dei 35 °C si interviene con sistemi di riscaldamento prodotto dal generatore di vapore.

Il primo e secondo digestore saranno alimentati, mediante serbatoio di equalizzazione, con le matrici riportate in Tabella sottostante, utilizzate per la produzione di biometano avanzato:

<b>Matrice</b>	<b>Quantità totale [t/anno]</b>
<b>Borlande generate dalla lavorazione di vinacce e fecce di vino</b>	192.463
<b>Acque reflue industriali e derivati, borlande derivanti dalle attività di distillazione e vinificazione</b>	
<b>Acque di vegetazione di olive derivanti dal processo di lavorazione della sansa bifasica</b>	
<b>Acque reflue di processo da attività interne dell'industria alimentare</b>	
<b>Pastazzo di agrumi</b>	
<b>RIFIUTI – Codici EER</b>	
02.03.01	
02.03.04	
02.03.05	
02.05.01	
02.05.02	
02.06.01	
02.06.03	
02.07.01	
02.07.02	
02.07.04	
02.07.05	
02.01.03	
02.01.07	
02.02.01	
02.02.04	
02.04.03	
20.01.08	
20.02.01	
20.03.02	

*Tabella 1: matrici utilizzate per alimentare il primo e il secondo digestore nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato*

Del biogas prodotto, circa 850 Nmc/h saranno inviati alla nuova sezione di produzione biometano avanzato: la produzione di biometano attesa è di 470 Nmc/h, corrispondenti a 499 Smc/h.

Il terzo digestore sarà alimentato con le matrici riportate in Tabella 2. Il biogas prodotto sarà inviato al gasometro esistente e successivamente inviato al cogeneratore.

<b>Matrice</b>	<b>Quantità totale [t/anno]</b>
Permeato di siero	52.537
Acque glicerinose	
Paste saponose	
Lievito di birra	
CODICI EER	
02.03.99	
02.05.99	
02.06.99	
02.07.99	
16.10.02	
16.03.06	
19.06.03	
19.06.04	
19.06.05	
19.06.06	

*Tabella 2: matrici utilizzate per alimentare il terzo digestore nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica*

Il Terzo digestore potrà inoltre essere alimentato con il digestato in uscita dal digestore secondario per un'ulteriore conversione in biogas del materiale organico.

Nella configurazione prevista dal progetto, il comparto di digestione anaerobica sarà alimentato nel seguente modo: la condotta di alimentazione delle matrici utilizzate per la produzione di biogas destinato alla produzione energetica, sarà collegata ad uno degli otto serbatoi del parco serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, che sarà riconvertito ad equalizzatore dei reflui in ingresso. Successivamente, il suddetto serbatoio (equalizzatore) alimenterà il terzo digestore che a sua volta sarà collegato al gasometro esistente (ad uso esclusivo della produzione di biogas e non di biometano avanzato).

Il flusso di biogas destinato al cogeneratore sarà di circa 300 Nmc/h, per una produzione di energia elettrica stimata in 700 kW.

#### Biogas

Il comparto di digestione anaerobica sarà gestito su due linee in parallelo, ognuna alimentata da due condotte completamente indipendenti, rispettivamente adibite al pompaggio di:

- N.1 condotta utilizzata per l'alimentazione delle matrici utilizzate dalla linea per la produzione di biogas da inviare all'impianto di upgrading del biogas per produrre biometano avanzato;
- N.1 condotta utilizzata per l'alimentazione delle matrici utilizzate dalla linea per la produzione di biogas da avviare al cogeneratore esistente per la produzione di energia elettrica.

La linea per la produzione di biogas da trasformare in biometano avanzato utilizzerà i primi due digestori anaerobici esistenti, la linea per la produzione di energia elettrica utilizzerà il biogas prodotto dal terzo digestore.

Il biogas prodotto dalle singole linee sarà convogliato per mezzo di due condotte, tra loro completamente indipendenti e disconnesse, a due gasometri, uno esistente ed uno in progetto, e da lì avviate rispettivamente alla produzione di energia elettrica e di biometano.

Purificazione del biogas in biometano

Il biogas prodotto nel processo di digestione, dev'essere depurato dalle impurità presenti e migliorato in termini di poter calorifico attraverso la rimozione dell'acqua, della CO<sub>2</sub>, oltre che dei composti organici volatili (VOC) e dell'acido solfidrico (H<sub>2</sub>S). Questa fase è fondamentale al fine di poter permettere il raggiungimento delle specifiche richieste per l'immissione del gas nella rete di distribuzione nazionale del gas naturale. Il processo di purificazione si compone di due fasi, pretrattamento di desolfurazione (trattamento operato in torre di lavaggio con vasca recupero reagente e sedimentatore per la separazione di zolfo elementare) ed upgrading (condensazione, Rimozione dei composti organici, Rimozione della CO<sub>2</sub>). Il sistema di upgrading sarà equipaggiato con un sistema di automazione che limiterà la produzione di biometano ad un massimo di 499 Smc/h, agendo sulle portate di biogas in ingresso.

Produzione di End of Waste: Biometano avanzato

Il biometano è reso con qualità conformi alle caratteristiche previste per l'immissione in rete di distribuzione/ trasporto SNAM mediante connessione diretta a metanodotto. Il biometano prodotto deve rispettare la normativa sulla qualità del biometano di cui ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 delle "Procedure Applicative DM 2 marzo 2018 – Versione 2.0" e ss.mm.ii. In particolare, i parametri di qualità del biometano per l'immissione in rete sono desunti dalla delibera 204-2016-R-gas del 2016 (in riferimento alle UNI/TR 11537 e UNI EN 437) e sono riassumibili come segue.

Parametro	Valore	
Potere Calorifico Superiore (PCS)	34,95<PCS<45,28	[MJ/Sm <sup>3</sup> ]
Indice di Wobbe	47,31<I<52,33	[MJ/Sm <sup>3</sup> ]
Densità relativa	0,555<ρ<0,7	-
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5 alla P= 7000 KPa	[°C]
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤ 0 alle 100KPa≤P≤7000KPa	[°C]
Contenuto di O <sub>2</sub>	≤ 0,6	[%mol]
Contenuto di CO <sub>2</sub>	≤ 2,5	[%mol]
Contenuto di H <sub>2</sub> S	≤ 5	[mg/Sm <sup>3</sup> ]
Contenuto di zolfo da solfuro di idrogeno (H <sub>2</sub> S) e solfuro di carbonile (COS)	≤ 5	[mg/Sm <sup>3</sup> ]
Contenuto di S da mercaptani	≤ 6	[mg/Sm <sup>3</sup> ]
Contenuto di S totale	≤ 20	[mg/Sm <sup>3</sup> ]

Tabella 3: Qualità del biometano per l'immissione in rete (Norma UNI /TS 11537)

Linea acque

A seguito del digestore secondario il refluo da trattare passa nel flottatore che separa la fase liquida da quella fangosa. La fase fangosa viene inviata al polmone di ispessimento fanghi e di lì parte viene ricircolata nel digestore primario e parte viene inviata alla centrifugazione.

Linea fanghi

In questa fase il fango viene separato ulteriormente dall'acqua e successivamente viene inviato all'essiccazione termica. Se il fango ha dei parametri fuori specifica viene smaltito come rifiuto da ditte autorizzate.

La fase di essiccazione si conclude con la produzione di ammendante compostato misto.

La fase liquida in uscita dal flottatore e quella in uscita dalla centrifuga, vengono inviati alla linea acque che procede alla sedimentazione seguita dalla denitrificazione. Successivamente il refluo viene inviato all'ossidazione primaria a cui è associata la fase di sedimentazione; in seguito, all'ossidazione secondaria (con relativa sedimentazione) e infine viene inviata alla chiariflocculazione e affinamento. Durante ciascuna delle fasi che caratterizzano la linea acque, si produce un'aliquota di fanghi che viene inviata ricircolata nel digestore primario. Infine, le acque chiarificate, nel rispetto dei parametri della tabella 3

dell'allegato V del D. Lgs.152/2006, vengono inviate, tramite una tubazione interrata nella sede stradale della viabilità PIP vengono confluite nel canale Franco.

#### Impianto di ultrafiltrazione e osmosi inversa

L'impianto di depurazione sarà integrato tramite un trattamento di ultrafiltrazione seguito da un trattamento di osmosi inversa.

La figura sottostante (figura 17) riporta uno stralcio della planimetria dell'impianto citato.



*Figura 17: planimetria dell'impianto di UF e OI*

Lo schema di impianto prevede di prelevare le acque da trattare alternativamente dalla vasca V3 (2° Ossidazione) o dal decantatore a valle della stessa.

Le acque saranno filtrate dapprima con trattamento a membrana di ultrafiltrazione. Il permeato di UF potrà seguire i seguenti flussi:

- Avviato allo scarico S1, compatibilmente alle caratteristiche qualitative previste allo scarico;
- Stoccato in V4 (polmone acqua da 2000 mc) per essere riutilizzato internamente allo stabilimento;
- Avviato a trattamento di Osmosi Inversa per un ulteriore affinamento qualitativo.

L'impianto previsto potrà trattare fino a 24 mc/h.

Un altro output del trattamento di ultrafiltrazione sarà costituito dalle acque di controlavaggio, che viene continuamente ricircolato in V3 con l'impianto di UF in esercizio.

Il permeato in uscita dal trattamento di UF potrà essere ulteriormente affinato con trattamento di osmosi inversa.

Dal trattamento di osmosi inversa si generano due flussi:

- Permeato di altissima qualità,
- Concentrato con elevate concentrazioni di TDS (solidi disciolti).

Mentre il permeato di osmosi sarà avviato ai riutilizzi interni allo stabilimento che richiedono acque di maggiori qualità, il concentrato dovrà essere necessariamente stoccato in serbatoi in PRFV per poi essere smaltito come rifiuto presso impianto autorizzato.

L'impianto previsto potrà trattare fino a 18 mc/h.


A seguito delle soluzioni progettuali presentate, si riportano in sintesi le Fasi di adeguamento impiantistico-gestionale:

- Fase A - adeguamento impiantistico: nelle more dell'installazione dell'impianto di ultrafiltrazione e di un impianto a doppio stadio di osmosi inversa, si avrà il riutilizzo parziale delle acque reflue

trattate a fronte della possibilità di scaricare secondo i limiti di Tab. 4, ad eccezione dei cloruri per i quali, in relazione a due differenti scenari di portata scaricata, si propongono i seguenti limiti:

- 132.500 mc/anno (46% della portata attualmente autorizzata allo scarico) alla concentrazione di cloruri pari a 1.200 mg/l;
  - ovvero l'intera portata, pari a 245.000 mc/anno (700 mc/giorno), alla concentrazione di cloruri pari a 648 mg/l.
- FASE B - transitorio dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto di ultrafiltrazione ed osmosi inversa, durante la fase di sperimentazione (Fase A), si propone il rispetto dei limiti della tab.4, ad eccezione dei cloruri per cui si propone un limite allo scarico S1 di 400 mg/l; in tale fase sarà effettuata anche una sperimentazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei concentrati salini di osmosi.
  - FASE C - regime: Al termine della Fase B di transitorio, le modalità gestionali saranno tali da trarre lo scarico in Tab.4 (con un limite allo scarico S1 dei cloruri di 200 mg/l), ovvero la possibilità di avere uno scarico nullo (ZLD).

Si riporta di seguito lo schema di cronoprogramma attuativo:



Il collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e il “polmone” di EQUALIZZAZIONE” (indicato nei precedenti procedimenti autorizzativi come “serbatoio borlande”) avviene tramite una tubazione dedicata che convoglia le stesse direttamente nel “polmone” dove vengono immessi tutti i reflui da depurare interni ed esterni.

Questo polmone ha una capacità pari a 100 mc. (ca. 8 ore di lavorazione).

I volumi delle acque di scarto relativi ai processi produttivi dello opificio (le acque di vegetazione così come le borlande della distilleria) sono contabilizzati tramite *software gestionale “winwaste.net”* su appositi registri di Carico/Scarico e report mensili dei flussi di cui se ne dà dettagliata descrizione nelle procedure allegate (Gestione rifiuti\_ISO 14001).

Gli stessi sono riportati come volumi di scarico sui relativi rapportini giornalieri di “conduzione impianto” (fogli di marcia).

Per la contabilizzazione dei volumi in ingresso dell'impianto di depurazione è utilizzato un misuratore di portata, posto sulla tubazione di alimentazione, da cui si acquisiscono giornalmente i dati relativi ai volumi totali di reflui trattati e quelli di “ricircolo”.

Resta inteso che i volumi totali dei reflui di scarto derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti del ciclo produttivo interno all'opificio (“distilleria” e “sansificio”) non supereranno mai in alcun caso la quantità totale di progettazione impiantistica del depuratore pari a 700 mc/giorno

#### 5.4.6 Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse solide

Il ciclo produttivo inizia con il trasporto della biomassa (cippato e/o sansa di oliva esausta) che avviene meccanicamente mediante sistema di rastrelli idraulici e spingitore per l'alimentazione della biomassa nel forno. Il forno è formato da barrotti in acciaio mobili (griglia mobile) che muovendosi in modo alterno portano la biomassa dalla fase di essiccazione a quella di combustione fino a diventare cenere.

I fumi caldi, prodotti dalla combustione, attraversano uno scambiatore a fascio tubiero dove riscaldano l'olio diatermico presente nel circuito fino al raggiungimento di una temperatura di circa 320°C. L'olio a questa temperatura viene inviato al turbogeneratore come fluido termovettore per il trasferimento del calore tra la caldaia a biomassa ed il turbogeneratore. I fumi prodotti dal processo di combustione passano attraverso un sistema di recuperatori di calore e un economizzatore al fine di aumentare il rendimento del sistema stesso preriscaldando l'aria comburente in ingresso. Successivamente i fumi passano attraverso la sezione di filtrazione. La prima fase è costituita da un filtro a ciclone che abbatte per forza centrifuga e di gravità le particelle più pesanti che cadono in una tramoggia che le convoglia successivamente in cassoni predisposti allo stoccaggio. La seconda fase è costituita da un filtro a maniche, quindi di tipo meccanico in grado di trattenere anche le particelle di polvere più piccole in modo da garantire un grado di abbattimento di circa il 99%. La terza fase coincide con il camino e quindi con il punto di emissione in atmosfera. Le ceneri vengono prodotte e/o raccolte in differenti momenti. Nella camera di combustione viene prodotto il maggior quantitativo di ceneri, pesanti, che mediante opportuni sistemi di coclee viene portato in cassoni di stoccaggio. Nella caldaia ad olio diatermico vengono raccolte in tramogge le ceneri che cadono per gravità. Analoga situazione per i filtri a ciclone e a maniche, sistemi a tale scopo designati per il trattenimento e quindi la pulizia dei fumi stessi. Il turbogeneratore ORC utilizza l'energia termica derivante dall'olio diatermico per vaporizzare il fluido organico sintetico presente nell'evaporatore del gruppo ORC. L'energia termica che non può essere trasformata in potenza meccanica dalla turbina, si scarica nell'acqua attraverso il condensatore. L'olio diatermico, a questo punto, alla temperatura di circa 260°C, ritorna nello scambiatore a fascio tubiero dove viene riscaldato alla temperatura di inizio ciclo. L'energia elettrica prodotta dal generatore viene trasformata da BT a MT e convogliata alla rete interna di stabilimento mediante la cabina elettrica.

Il ciclo della centrale di cogenerazione può essere così rappresentato:

- Ingresso materie prime;
- Caricamento materie prime;
- Combustione;
- Consegna energia elettrica;
- Consegna energia termica;
- Estrazione, stoccaggio e smaltimento delle ceneri.

#### 5.4.7 Attività di gestione rifiuti conferiti da terzi e scarti interni trattati nell'impianto

L'impianto di depurazione permette di trattare reflui non pericolosi di produzione agro-alimentare di terzi (**capacità max 87.840 t/anno**), nonché gli scarti derivanti dai propri processi produttivi.

Le attività svolte per le operazioni di trattamento rifiuti in ingresso nello Stabilimento sono **R13, R12 ed R3, nonché l'attività R1 per il recupero del biogas**.

Il totale autorizzato per i rifiuti provenienti dall'esterno è pari a **87.840 t/anno**. Considerando 350 giorni lavorativi, ne derivano circa 250 t/g.

A questi vanno aggiunti gli scarti interni potenziali del ciclo produttivo primario della Distilleria Martin Srl, qualora la stessa funzioni a pieno regime.

Pertanto, dei 700 mc/g richiesti pari a circa 700 t/giorno, dall'esterno se ne introducono circa 250 t/g, quindi la restante quantità, per arrivare a 700 t/g, proviene dal ciclo produttivo dell'opificio (al massimo della potenzialità).

**Nondimeno**, considerati 350 giorni lavorativi, la potenzialità massima, espressa in tonnellate/annue di rifiuti trattati (provenienti dall'esterno, sommati a quelli prodotti) è pari a **245.000 t/anno** (valore di

riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni R3 e R1).

Si riportano di seguito le operazioni autorizzate distinguendo con i caratteri di colore rosso quelle autorizzate in ambito PAUR e con i caratteri in colore blu quelle già autorizzate dall'Autorità Competente provinciale.

Tipologia rifiuti	Operazioni – Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/06		Attività svolte dal Gestore	Tipologia rifiuto in ingresso	Capacità massima istantanea (ton)	Potenzialità massima giornaliera (ton/giorno)		Potenzialità massima annua (ton/anno)		
Non pericolosi	Messa in riserva di rifiuti	R13	Stoccaggio rifiuti conferiti dall'esterno Pretrattamento di rifiuti fangosi /palabili	Tabella 5: EER autorizzati	2740 ton (***)	-		-		
	Messa in riserva di rifiuti	R13	Sconfezionamento alimenti scaduti	Tabella 5: EER autorizzati	60	-		-		
	Scambio di rifiuti	R12	Pretrattamento di rifiuti fangosi /palabili	Tabella 5: EER autorizzati	-	120		-		
	Scambio di rifiuti	R12	Sconfezionamento alimenti scaduti	Tabella 5: EER autorizzati	-	120		30.000 (****)		
	Riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	R3	Trattamento anaerobico per produzione ammendate compostato misto (ACM) e biogas da avviare a cogenerazione	Tabella 2: Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica	-	150 (*)	700	52.537	245.000 (**)	
		R3	Trattamento anaerobico per produzione ammendate compostato misto (ACM) e biogas da convertire in biometano (digestore primario e secondario)	Tabella 1: Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato.	-	550 (*)		192.463		
	Riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	R3	Upgrading biometano	Tabella 1: Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato.	-	24 (*)		8.456		
Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia	R1	Produzione di energia da combustione di biogas	• Materie trattate in impianto • rifiuti conferiti dall'esterno	-	9 (*)		3.099			

(\*) considerando 350 giorni lavorativi

(\*\*) La potenzialità massima totale annua rimane invariata. Tale quantità (245.000 t/a) viene ripartita tra le matrici destinate alla produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e quello destinato alla produzione di biometano avanzato. La potenzialità massima è considerata su 350 gg lavorativi, comprensiva della capacità autorizzata per il trattamento di rifiuti in

conto terzi di 87.840 ton/anno, e capacità impiantistica di trattamento dei residui di produzione interni e sottoprodotti energetici di circa 157.160 ton/anno.

(\*\*) n.6 serbatoi da 450 ton cad. (2700 ton) + 40 ton (area in capannone sconfezionamento)

(\*\*\*) considerando 250 giorni lavorativi

**Tabella 4: Operazioni autorizzate in questa AIA**

A seguito dell'introduzione di nuovi codici EER, il piano di alimentazione dei digestori varia, tuttavia, la potenzialità massima totale annua rimane comunque invariata. Tale quantità (245.000 t/a) viene ripartita tra le matrici destinate alla produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e quello destinato alla produzione di biometano avanzato. La potenzialità massima è considerata su 350 gg lavorativi, comprensiva della capacità autorizzata per il trattamento di rifiuti in conto terzi di 87.840 ton/anno, e capacità impiantistica di trattamento dei residui di produzione interni e sottoprodotti energetici di circa 157.160 ton/anno.

Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto come da AIA D.D. n. 453 del 10/06/2020, integrata con i nuovi codici EER da autorizzare.

<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>02.01</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali
02.01.07	Rifiuti derivanti dalla selvicoltura
<b>02.02</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
02.02.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
<b>02 03</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02.04</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello Zucchero</b>
02.04.03	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>

<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>16 00</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti</b>
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 (esclusivamente acque di scarto da processi e/o lavorazioni di origine agro-alimentari)
<b>16.03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
<b>19.06</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
19.06.03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.06.06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
<b>20.01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)</b>
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
<b>20.02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
<b>20.03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>
20.03.02	Rifiuti dei mercati

Tabella 5: EER autorizzati

Per quanto allo scarico, i 700 mc/g autorizzati sono il massimo della potenzialità, che si ottiene dal trattamento dei rifiuti in ingresso che sono prevalentemente liquidi pompabili. A volte quando il rifiuto in ingresso è fangoso palabile, viene aggiunta una aliquota liquida per rendere maggiormente lavorabile il rifiuto fin dalla ricezione. In tale caso vengono utilizzate acque sia di seconda pioggia depurate, che reflue trattate che dovranno avere i limiti della Tabella 3 dell'all.5 al D.L.vo 152/2006 (art.10 della D.M.185/2003).

I reflui c/terzi in ingresso possono essere avviati direttamente al trattamento anaerobico, tramite un pozzetto di scarico preposto e segnalato, o in alternativa stoccati presso il parco serbatoi come descritto in precedenza al capitolo 4 paragrafo 14 all'interno della sezione dedicata alla descrizione dell'Area stoccaggio rifiuti liquidi provenienti dall'esterno e/o sottoprodotti.

Di seguito sono indicati i codici EER trattabili in impianto, suddivisi a loro volta per la destinazione funzionale (produzione di biometano avanzato, ovvero produzione di energia elettrica):

La nuova configurazione impiantistica consiste in due linee separate per la produzione rispettivamente di biogas da destinare a cogenerazione e biogas da destinare all'upgrading a biometano avanzato. Il primo e secondo digestore saranno alimentati, mediante serbatoio equalizzazione, con le matrici riportate in Tabella A-B (Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di biometano avanzato). Il biogas prodotto è inviato al gasometro di nuova costruzione e successivamente all'impianto di upgrading. Il terzo digestore è alimentato direttamente con le matrici riportate in Tabella B (Matrici utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica). Il biogas prodotto è inviato al gasometro esistente e successivamente inviato al cogeneratore.

Matricce	Quantità totale [t/anno]
Permeato di siero	52.537
Acque glicerinose	
Paste saponose	
Lievito di birra	
Codici CER	
EER 02.03.99	
EER 02.05.99	
EER 02.06.99	
EER 02.07.99	
EER 16.10.02	

Tabella B: Matricce utilizzate nella linea impiantistica adibita alla produzione di energia elettrica

Gli interventi previsti non modificano l'assetto impiantistico per la produzione energia termica ed elettrica, piuttosto viene variata la quantità di Biogas disponibile per l'alimentazione della Caldaia e del Cogeneratore. In effetti, a fronte dell'incremento della produzione di Biogas dovuta alla presenza del terzo digestore (1120 Nm<sup>3</sup>/h), solo 300 Nm<sup>3</sup>/h di biogas saranno destinati alla produzione di energia/calore, mentre 820 Nm<sup>3</sup>/h saranno destinati all'impianto di upgrading per la produzione di biometano avanzato.

In impianto viene effettuato anche il pre-trattamento dei rifiuti palabili.

L'attività mira all'ottenimento di un materiale pompabile omogeneo idoneo per alimentare i digestori, privo di qualsiasi corpo estraneo. Il rifiuto fangoso palabile, conferito a mezzo di autotreni, viene reso pompabile, unitamente all'acqua di recupero, direttamente sulla piazzola di scarico preposta ubicata come in planimetria.

I rifiuti oggetto di "pre trattamento" derivano unicamente dal settore agro-alimentare ed i relativi CEER identificativi, sono gli stessi in precedenza indicati.

I volumi totali di rifiuti (liquidi e/o solido fangosi palabili) conferiti da terzi e trattati presso l'impianto anaerobico non supereranno in alcun caso le quantità già autorizzate pari a **87.840 tonnellate/anno** (Det. Dir. n°98/2008 e n°29/2010 e relative polizze).<sup>1</sup>

## 6. QUADRO AMBIENTALE E PRESCRIZIONI

### 6.1 RIFIUTI

Il ciclo di lavorazione previsto nell'impianto tende a minimizzare la produzione di rifiuti.

Viene definito rifiuto, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lettera a) del suddetto D.Lgs., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti prodotti, raggruppati per categorie omogenee, in zone opportunamente segnalate con cartello identificativo recante il codice EER, delimitate e impermeabilizzate, saranno gestiti in regime di deposito temporaneo – criterio temporale ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. bb) e dell'art. 185 bis comma 2 lettera b), del D.Lgs. 152/06 e smi.

Di seguito, in tabella 6, vengono elencati i rifiuti prodotti dall'opificio distinti per ciascuna SEZIONE produttiva.

Sezione	Tipologia rifiuto	Provenienza	Codice EER
Essiccatoio	Ceneri	Essiccazione	10.01.01

<sup>1</sup> Questa parte è stata interamente sistemata inserendo le stesse informazioni in diversi punti del documento e adeguandola alle modifiche richieste con il PAUR. Le matricce in ingresso sono state inserite al par. 5.4.5.

Sezione	Tipologia rifiuto	Provenienza	Codice EER
Depurazione	Fanghi da impianti di depurazione	Trattamento reflui propri e c/terzi	19.06.06
	Biogas	Digestione anaerobica	19.06.99
	Concentrato	Concentrato da osmosi inversa	19.02.06
Capannone sconfezionamento	Carta e cartone	Operazione R12 (sconfezionamento)	19.12.01
	Metalli ferrosi		19.12.02
	Metalli non ferrosi		19.12.03
	Plastica e gomma		19.12.04
	Vetro		19.12.05
	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		19.12.12
Cogeneratore a biomassa	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Cogeneratore a biomassa	10.01.03
Attività ordinaria	Sostanze chimiche di laboratorio	Gestione laboratorio	16.05.06*
Acque meteoriche	<del>Rifiuti contenenti oli</del> Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	Impianto trattamento acque meteoriche	19.08.13*
Impianto	Imballaggi in carta e cartone	Attività di manutenzione ordinaria e straordinarie	15.01.01
	Imballaggi in plastica		15.01.02
	Imballaggi in legno		15.01.03
	Imballaggi in materiale misto		15.01.06
	Imballaggi in vetro		15.01.07
	Materiali filtranti diversi da quelli alla voce 15.02.02*		15.02.03
	Rottami ferrosi		17.04.05
	Metalli misti		17.04.07
	Scarti di olio minerale,		

Sezione	Tipologia rifiuto	Provenienza	Codice EER
	ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		13.02.05*
	Materiali assorbenti, filtri		15.02.02*
Ufficio	Fanghi fossa <i>imhoff</i>	Servizi igienici	20.03.04

Tabella 6: Rifiuti prodotti dall'opificio

#### Sezione DISTILLERIA:

I rifiuti di questo settore sono le "borlande di vinaccia, feccia e vino" (CER 02.07.02) provenienti dall'attività di disaleolazione, distillazione e tartrati. Questi vengono inviati direttamente al trattamento di depurazione anaerobico e contabilizzati giornalmente sul Gestionale Winwaste.net. Ulteriori scarti di produzione, come le "Teste&Code", nel caso non commercializzabili (CER 02.07.04), sono inviate al trattamento di depurazione anaerobico previa caratterizzazione e con la supervisione dei funzionari delle Dogane.

#### Sezione SANSIFICIO:

Gli unici reflui derivanti dal processo di disidratazione della "sansa 2 fasi" sono le "acque di vegetazione" (CER 02.03.99) che prima di essere avviate all'impianto di depurazione anaerobica vengono stoccate in un serbatoio preposto allo stoccaggio, ben identificato con cartellonistica, previa contabilizzazione sul Gestionale WinWaste.Net

#### Sezione ESSICCATOIO:

Il "forno refrattario", utile alla produzione di aria calda per il processo produttivo di essiccazione della vinaccia esausta e della sansa, viene alimentato a biomassa (conforme all'all.10 sez.IV parte II del D.Lvo 152/2006). Tale processo ha come rifiuto la produzione di "cenere" (CER 10.01.01) per una quantità annua a regime di circa 240 ton; le stesse temporaneamente depositate in un'area identificata all'interno di uno scarrabile, sono destinate al recupero nei cementifici.

Ulteriore refluo derivante da processi ausiliari di questa sezione sono le "acque di depurazione dei fumi" (CER 10.01.19) che vengono contabilizzate ed inviate direttamente, per mezzo di condutture dedicate, all'impianto di depurazione (digestore).

#### Sezione DEPURAZIONE:

I "fanghi" (Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine agro alimentare) estratti dall'impianto di depurazione anaerobico sono identificati col codice CER 19.06.06 e stoccati nell'area preposta. A seguito dell'iter amministrativo, atteso che trattasi di fanghi derivanti da un impianto di gestione dei rifiuti, non è applicabile il D.lgs n.99/92 e, pertanto, tali fanghi non potranno essere smaltiti sui terreni.

Sono compatibili le ulteriori forme di smaltimento e/o recupero previste per legge, previa verifica dei requisiti previsti nelle rispettive disposizioni (es. recupero per produzione compost).

Il "Biogas" (CER 19.06.99), prodotto dal processo di digestione anaerobica, è recuperato nell'impianto di cogenerazione e/o all'interno del generatore di vapore come combustibile. Trattasi di Biogas che deriva da un impianto di gestione dei rifiuti e quindi è applicabile quanto previsto nella normativa di riferimento.

I restanti "rifiuti" sono prodotti dagli interventi di manutenzione ordinaria e dalla normale presenza degli operai/dipendenti, e caratterizzati da imballaggi di carta/cartone, vetro, plastica, oltre che a rottami ferrosi che l'azienda quantifica per un totale di 15 t/anno. Tali rifiuti, opportunamente separati, sono destinati alla raccolta differenziata tramite idonee ditte specializzate.

Sono presenti, inoltre, "rifiuti" provenienti dalla gestione del laboratorio chimico interno e costituiti da "sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose" (CER 16.05.06\*).

~~Queste, opportunamente stoccate in ambiente chiuso, sono inviate a idoneo smaltimento con apposita procedura di cui se ne allega copia (*Procedura di recupero di reagenti esausti.pdf*).~~

~~I "reflui" (CER 20.03.04) derivanti dai servizi igienici ad uso del personale dello stabilimento sono convogliati in apposita "fossa imhoff" e stoccati in una vasca a tenuta stagna prima del conferimento allo smaltimento tramite aziende autorizzate.<sup>2</sup>~~

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni di seguito specificate.

### 6.1.1 Prescrizioni generali per la gestione dei rifiuti

1. Il Gestore dovrà ordinariamente avviare a trattamento i rifiuti fangoso-palabili entro 48 ore dalla data della loro presa in carico presso l'impianto, ovvero entro e non oltre 72 ore in caso di malfunzionamenti.
2. Qualora il malfunzionamento degli impianti dovesse durare più di tre giorni, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente e ad adottare misure di contenimento delle emissioni odorigene per tutto il periodo di durata del malfunzionamento.
3. Nella fase di accettazione si dovrà procedere alla individuazione e rimozione di rifiuti ritenuti incompatibili con le successive fasi di lavorazione. Nel caso di rinvenimento nell'area di ricezione di rifiuti non conformi o non processabili, gli stessi verranno respinti e gestiti secondo le procedure interne di non conformità, ovvero verranno caricati sul camion e respinti; tale operazione verrà annotata sul formulario e portata a conoscenza delle autorità competenti.
4. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
  - sia acquisito il relativo formulario di identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
  - in ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
  - deve essere comunicato ad ARPA Puglia e alla Provincia all'autorità competente, l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione.
5. I registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e smi.
6. Le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso.
7. Se dopo lo scarico dei rifiuti, durante la movimentazione degli stessi, dovessero verificarsi rinvenimenti di rifiuti non processabili, si procederà a depositarli in adeguato contenitore temporaneamente collocato in idonea area impiantistica, al fine di effettuare le necessarie verifiche.
8. Gli eventuali rifiuti pericolosi o non pericolosi liquidi derivanti dall'attività dell'impianto devono essere raccolti e stoccati in apposito locale chiuso attrezzato ovvero su area coperta dotata di pavimentazione resistente ed impermeabile.
9. Eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Nell'installazione devono essere sempre essere contraddistinte e indicate con adeguata cartellonistica le aree di stoccaggio, i serbatoi e/o le vasche destinate a contenere i rifiuti in ingresso da trattare, le aree per lo stoccaggio delle materie prime e le aree per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti e destinati ad ulteriori operazioni di recupero/smaltimento. ~~contenere rifiuti da quelli utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime.~~
11. Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio

<sup>2</sup> Questa parte è stata eliminata inserendo la tabella sovrastante con elenco di rifiuti prodotti dichiarato dal proponente.

- provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento), devono essere continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta.
12. Deve essere disponibile un'area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.
  13. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere avviati a recupero/smaltimento congiuntamente ai rifiuti in deposito temporaneo.
  14. Deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate dal transito di rifiuti al fine di garantire l'efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che quest'ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio;
  15. Lo stoccaggio delle materie prime e di tutte le sostanze introdotte deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da confinare eventuali sversamenti.
  16. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
    - la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
    - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
    - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
    - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
    - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
    - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
  17. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo eventuali contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.
  18. I controlli delle aree dedicate a tutti gli stoccaggi e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere eseguiti con frequenza mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle aree dovranno estendersi alle giacenze dei rifiuti allocati con adozione di un registro dedicato, su cui annotare data, esito controllo per singolo aspetto verificato, eventuale intervento di ripristino e/o adeguamento necessario, addetto al controllo, ecc.
  19. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.
  20. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
  21. Per quanto non previsto dalle prescrizioni autorizzative, per la realizzazione dei depositi interni di rifiuti e per la prevenzione degli incendi il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare MATTM n. 1121/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e nel Decreto Min. Interno 26/07/2022, art. 5, avente ad oggetto "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".
  22. Gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio devono essere mantenuti a regola d'arte secondo la norma tecnica di riferimento, con verifica semestrale da annotare su registro.
  23. Il personale operativo nell'impianto deve essere formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte.
  24. Tutti gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza. Deve essere garantita la costante vigilanza di tutti gli impianti al fine di scongiurare fenomeni di incendi.
  25. Tutti i rifiuti devono essere identificati da un codice EER, in base alla provenienza ed alle

caratteristiche del rifiuto stesso e devono essere stoccati, per categorie omogenee ovvero mantenuti separati evitando miscele se non pertinenti con i trattamenti in impianto, nelle rispettive aree dedicate dell'impianto per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali ed incendi. Per ogni area deve essere prevista l'installazione di segnaletica informativa che deve indicare le norme di comportamento per il personale addetto alla movimentazione. Il layout dell'impianto deve essere esposto in più punti dell'impianto e ben visibile.

26. A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, si dovranno prevedere tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi che dovranno comprendere:
  - sensori di troppo pieno;
  - condutture di troppo pieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio);
  - vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo il cui volume è dovrà essere dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario.
27. Ogni serbatoio contenente rifiuti dovrà essere identificato con apposita cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto. Dovrà essere specificato, altresì, se trattasi di rifiuto derivante dal ciclo interno o se proveniente dall'esterno.
28. Ogni qual volta che un serbatoio destinato ad un rifiuto identificato da apposito codice EER (di provenienza interna o esterna) venga adibito ad un sottoprodotto, e viceversa, il gestore dovrà provvedere preliminarmente ad effettuare la sanificazione degli stessi così come indicato negli elaborati presentati e dovrà registrare su apposito registro la relativa attività. Di conseguenza dovrà ogni qual volta aggiornare la cartellonistica di identificazione del singolo serbatoio.
29. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l'onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti secondo la legislazione vigente.

#### **6.1.2 Prescrizioni sui rifiuti prodotti dall'installazione**

30. Tutti i rifiuti prodotti, non diversamente autorizzati, saranno gestiti in regime di deposito temporaneo come definito dall'art. 185-bis D.Lgs. 152/06. Le operazioni di produzione e smaltimento dei rifiuti saranno registrate su registro di carico/scarico ed i dati relativi saranno trasmessi nella Relazione Annuale di attuazione del PMeC.
31. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice EER del rifiuto presente in deposito con rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
32. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli artt. 188, 188 – bis. e 190.
33. Il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale per la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo, previsto dall'art. 185 bis comma 2 lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti e l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Taranto e all'Autorità Competente.
34. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l'onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti secondo la legislazione vigente.
35. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D. Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
36. Il Gestore relativamente, al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, deve rispettare quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.

37. Le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori e polveri. Lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri deve avvenire all'interno di cassoni coperti big bags o contenitori chiusi.
38. Lo stoccaggio dei rifiuti, al fine di impedire il rilascio di liquidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri durante la gestione ordinaria dell'impianto deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare terreno, pozzi, ecc.); nel caso di utilizzo di cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiori. Qualora siano utilizzati serbatoi contenenti rifiuti liquidi, gli stessi devono essere mantenuti chiusi ed avere bacino di contenimento.
39. Tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, oltre ad essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, devono essere dotati di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

## 6.2 SCARICHI IDRICI

Gli scarichi dello Stabilimento sono di due tipi:

**S1:** Scarico acque reflue industriali depurate che, tramite un impianto di spinta e una tubazione dedicata interrata nella sede stradale della viabilità PIP, vengono confluite nel Canale Franco (tab 4).

**S2:** Immissione acque meteoriche di dilavamento. Dopo il trattamento nell'impianto dedicato, vengono immerse (surplus) tramite pozzetto di immissione nella fogna pluviale pubblica della Zona PIP.

### Acque reflue di processo e scarico S1:

Gli scarichi di acque reflue di processo dello stabilimento, nei periodi di massimo funzionamento delle linee produttive, sono pari a circa 700 m<sup>3</sup>/g.

Lo scarico avviene nel Canale Franco in cui vengono convogliate sia le acque di sgrondo dei terreni agricoli adiacenti, che le acque meteoriche delle vicine Autostrada A/14 e della Strada Provinciale Mottola – Laterza. Prima di raggiungere tale recapito, le acque di scarico attraversano un canale a cielo aperto in cemento armato a servizio dell'area industriale. Detto canale raccoglie anche le acque piovane della zona industriale.

Il canale in cemento armato a servizio dell'area industriale ha una sezione trasversale di almeno 4 volte inferiore a quella del canale Franco.

Il ciclo depurativo prevede le seguenti fasi:

- digestione anaerobica in doppio stadio;
- separazione dei fanghi anaerobici mediante sedimentazione/flottazione;
- denitrificazione;
- ossidazione primaria e secondaria in vasca aerata;
- sedimentazione finale;
- trattamento di affinamento finale con chiara flocculazione;
- impianto di ultrafiltrazione (UF);
- impianto a doppio stadio di osmosi inversa (RO)
- scarico in acque superficiali;
- linea trattamento fanghi anaerobici;
- accumulo ed ispessimento dei fanghi anaerobici.

~~La digestione anaerobica rappresenta nel ciclo complessivo, comunque, la fase più importante perché da sola consente di effettuare un abbattimento percentuale elevato del carico organico (maggiore del 90%).~~

L'impianto di depurazione sarà integrato tramite un trattamento di ultrafiltrazione seguito da un trattamento di osmosi inversa. Le acque saranno filtrate dapprima con trattamento a membrana di ultrafiltrazione. Il permeato di UF potrà seguire i seguenti flussi:

- Avviato allo scarico S1, compatibilmente alle caratteristiche qualitative previste allo scarico;
- Stoccato in V4 (polmone acqua da 2000 mc) per essere riutilizzato internamente allo stabilimento;
- Avviato a trattamento di Osmosi Inversa per un ulteriore affinamento qualitativo.

L'impianto previsto potrà trattare fino a 24 mc/h.

A seguito delle soluzioni progettuali presentate, sarà garantito, per le acque in uscita dallo scarico S1, il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 4 Allegato 5 alla parte III D.Lgs 152/06:

Si riporta in figura 18, l'ubicazione del punto di scarico S1.




Figura 18: Ubicazione punto di scarico S1

### Gestione acque meteoriche e immissione S2

Le acque di prima e seconda pioggia vengono preventivamente sottoposte a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con pacchi e filtri a coalescenza. Successivamente, a seguito di separazione tramite pozzetto scolmatore, le acque di prima pioggia vengono immesse nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, ed inviate all'impianto di depurazione per essere trattate e smaltite.

Le acque di seconda pioggia vengono nella vasca di accumulo finale per essere riutilizzate. L'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque è costituito essenzialmente da:

1. Pozzetto angolare
2. Pozzetto di ingresso
3. Sludge-Trap primario
4. Monocamera di disoleatura/dissabbiatura
5. Pozzetto fiscale
6. Pozzetto di stoccaggio olii
7. Pozzetto partitore

La separazione delle acque di prima pioggia da quelle successive di seconda pioggia avviene per mezzo di un pozzetto scolmatore che le invia in una cisterna a tenuta interrata dalla quale viene inviata, mediante una pompa elettrica, nell'impianto di depurazione per essere trattate.

Le acque di seconda pioggia, successive a quelle di prima pioggia, ricadenti sui piazzali vengono anch'esse

trattate mediante grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Le acque così trattate sono poi accumulate in apposita vasca di accumulo finale e da questa inviata, mediante pompa elettrica, nella vasca dell'impianto di depurazione denominata "polmone acqua" per essere successivamente riutilizzate per l'impianto antincendio, per il lavaggio delle pavimentazioni e nel processo produttivo per la diluizione dei fanghi palabili conto terzi. Il surplus dell'accumulo, per troppo pieno, mediante un pozzetto scolmatore posto prima dell'ingresso nella cisterna di accumulo delle acque di seconda pioggia, sarà immesso direttamente nella fogna bianca consortile esistente del PIP (immissione surplus acque meteoriche di seconda pioggia non riutilizzate), **con caratteristiche conformi alla Tab.3 dell'All.5 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..**

Si riporta in figura 19 l'ubicazione del punto di scarico S2.




Figura 19: Ubicazione punto di scarico S2

### Acque reflue degli scarichi civili

Le acque reflue degli scarichi civili attualmente vengono inviate in una fossa biologica del tipo Imhoff e in una cisterna a tenuta, da cui i liquami vengono periodicamente prelevati da autospurgo autorizzati. A tal fine con provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018, il Comune di Mottola rilasciava l'autorizzazione in deroga al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nella palazzina uffici, con le relative condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art.10 bis del R.R. 26/2011. Tale autorizzazione viene recepita nel provvedimento di AIA per farne parte integrante e sostanziale.

Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni **di seguito specificate**.

#### **6.2.1 Prescrizioni generali acque meteoriche, acque sotterranee e scarichi idrici**

40. Il Gestore è tenuto ad assicurare la corretta impermeabilizzazione dei piazzali su cui transitano i mezzi e che vengono interessati dal dilavamento delle acque meteoriche, ivi comprese le aree di ripermetrazione previste dal progetto. I piazzali devono essere esenti da crepe o piccole aperture che possano favorire il ruscellamento di eventuale percolato nelle falde sotterranee.
41. Le pendenze delle superfici impermeabili dovranno essere costantemente mantenute tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc); inoltre l'intera rete di captazione e raccolta delle

- acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
42. Sui piazzali non dovranno essere depositati materiali o rifiuti che possano provocare, attraverso il dilavamento delle acque meteoriche, trasporto di sostanze estranee alle sostanze normalmente contenute nelle acque meteoriche.
  43. I sistemi di depurazione delle acque reflue e meteoriche dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. In particolare, deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
  44. Il Gestore deve assicurare la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla conduzione/manutenzione dell'impianto di trattamento (ad esempio fanghi, sabbie, olii, filtri esausti) nei termini previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
  45. Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
  46. Tutti i punti di campionamento, di scarico e di riutilizzo devono essere identificati con sigla a mezzo di idonea cartellonistica.
  47. Lo scarico delle acque reflue di processo S1, nel corpo recettore Canale Franco, dovrà rispettare i valori limite di cui alla tab. 4, All.5, Parte III, D.lgs. 152/06, nonché da quanto stabilito dall'allegato 2.1 del medesimo allegato 5 alla parte III.
  48. Il Gestore deve provvedere, entro i termini di cui al Cronoprogramma attuativo riportato all'interno del paragrafo 5.4.5, ad adeguare la sezione di trattamento acque al fine di tragaruardare a regime, per tutti i parametri, i limiti di tab. 4, All.5, parte III, D.Lgs 152/06.
  49. Dovranno essere rispettate le frequenze e le modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
  50. Il gestore dovrà garantire che l'immissione S2 nella rete di fogna consortile garantisca i limiti tabellari di cui alla tab.3, all.5 del D.Lgs n.152/2006. Il gestore dovrà garantire altresì il recupero delle acque meteoriche di dilavamento trattate per le esigenze industriali ed effettuare l'immissione delle stesse mediante il punto S2 esclusivamente delle aliquote in eccesso;
  51. Il monitoraggio della componente "acque sotterranee" dovrà essere condotto secondo quanto previsto dall'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.lgs.152/2006 con le frequenze e le modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. I controlli saranno effettuati attraverso i punti di prelievo denominati Pd1, Pd2, Pd3, Pd4. I quattro piezometri previsti saranno disposti sul perimetro aziendale. Non essendo nota la direzione di scorrimento della falda superficiale, a seguito della realizzazione dei piezometri stessi, sarà svolta campagna freaticometrica che il Gestore dovrà trasmettere alle autorità competenti e ad ARPA Puglia.
  52. Dovranno essere eseguite con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti; i pozzetti di campionamento dovranno avere un unico ingresso ed un'unica uscita e non dovranno esserci confluente di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore
  53. Restano confermate e recepite, altresì, le prescrizioni del Comune di Mottola per quanto riguarda l'autorizzazione in deroga allo scarico dei reflui di tipo domestico giusto provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018 ai sensi dell'art.10 bis del Regolamento Regionale n.26/2011 e s.m.i.

### 6.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera rivenienti dal ciclo di lavorazione, si sottolinea che l'impianto è caratterizzato da diversi punti di emissioni convogliate, diffuse e sfiati.

Si riporta di seguito in figura 20 la planimetria con l'ubicazione delle sorgenti di emissione in atmosfera

presenti in impianto.




Figura 20: Sorgenti di emissione in atmosfera presenti in officio

**Emissioni convogliate**

I punti di emissione convogliate sono riportati nella seguente tabella (tabella 7) e meglio indicati e caratterizzati, nel piano di monitoraggio e controllo (PMEC):

Sigla punto di	Provenienza	Coordinate	Sistema di abbattimento	Altezza dal suolo della sezione del condotto di scarico (m) e della sezione del condotto (m)	Portata aeriforme max (Nm <sup>3</sup> /h)	Temperatura eriforme (°C)	Velocità dell'effluente
Ec1	Essiccatore	40,6767 -16,9560	Elettrofiltro ad umidità	h= 36 d= 1,60	45.000	65	5,6
Ec2	Generatore di vapore (8,4 MWt)	40,6767-16,9556	-	h=18 d=0,70	del 3% c, se è utilizzata come combustibile proveniente dalla produzione di cellulosa, 9%.	130	5,2
					16200	13000 16200	
Ec3	impianto cogenerazione a biogas	40,6762 -16,9553	Catalizzatore ossidante	h=9,4 d=0,35		250	26,7
Ec4	Trattamento aria (Capannone fanghi)	40,6767 -16,9543	Celle filtranti a carboni attivi	h=10 d= 0,55x1,27 ( Rettangolare)		25	(n.d)
Ec5	Biogas upgrading biometano	40,6768 -16,9570	-	h=3 d=(n.d.)	4850	25	(n.d)
Ec6	Capannone Spappolamento/sconfezionamento Ex capannone liquefazione feccia	40,6771 -16,9560	Carboni attivi	h=11 d= 0,55x1,27 ( Rettangolare)	15750	25	(n.d)
Ec7	Caldia a biomassa	40,6774 -16,9565	Ciclone + filtro a maniche	h=22 d=0,8	330	170	(n.d)
E*	torcia biogas di emergenza a servizio della digestione anaerobica	40,6763 -16,9551	-	h=9 d=(n.d.)	11000	>1000 (regolabile)	(n.d)

Tabella 7: caratteristiche delle sorgenti di emissione convogliata in atmosfera presenti in officio

**Emissioni diffuse**

In impianto sono presenti le seguenti sorgenti di emissione diffusa:

ED1: vasca n.1 per stoccaggio vinaccia, materie o sottoprodotti

ED2: vasca n.2 per stoccaggio sansa, materie o sottoprodotti

ED3: vasche di ossidazione

ED4: vasca di denitrificazione

ED5: vasche di decantazione chimico-fisica

ED6: area stoccaggio fanghi

ED7: Decantatore anaerobico

ED8: Decantatore prima e seconda ossidazione.

#### Emissioni fuggitive

Sono presenti n.16 sfiati dai serbatoi di stoccaggio di materie/rifiuti di cui:

- n.9 dotati di sistema di trattamento con carboni attivi (Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi; Serbatoi stoccaggio sottoprodotti liquidi; Serbatoio borlande; Serbatoi equalizzazione);
- n.7 sfiati dei serbatoi deposito alcool, dotati di sistema per il recupero delle condense contenenti alcool per evitare il rilascio in atmosfera.

~~camino dell'essiccatore (Ec1);~~

~~camino caldaia biogas (Ec2);~~

~~camino impianto di cogenerazione (Ec3);~~

~~camino capannone trattamento fanghi chiuso opportunamente chiuso e messo in depressione da realizzare (Ec4)~~

I punti di emissione diffuse sono, invece, rappresentati dai seguenti punti:

~~Area stoccaggio vinaccia ED1;~~

~~Area stoccaggio delle sansa ED2;~~

~~Vasca di ossidazione ED3;~~

~~Vasca di Denitrificazione ED4;~~

~~Vasca di decantazione chimico-fisica ED5;~~

~~Area stoccaggio fanghi ED6;~~

Gli sfiati in impianto sono costituiti dagli sfiati dei serbatoi tutti dotati di filtro a carboni attivi. Nel dettaglio le

emissioni fuggitive sono presenti nei seguenti serbatoi:

~~Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi;~~

~~Serbatoio stoccaggio sottoprodotti liquidi;~~

~~Serbatoio Deposito alcool;~~

~~Serbatoio borlande.<sup>3</sup>~~

#### **6.3.1 Prescrizioni riguardanti il comparto emissione**

##### Emissioni Convogliate

<sup>3</sup> Questa parte è stata eliminata inserendo e le informazioni relative ai punti di emissione convogliata sono state inserite nella tabella 8.

Si riportano di seguito i Valori Limite di Emissione per i nuovi punti di emissione convogliata, oggetto di modifica sostanziale nell'ambito del PAUR regionale:

Punto di emissione	Fasi	Parametri	Metodo di misura	Frequenza	Valore limite di emissione [1]	Modalità di registrazione e trasmissione
Ec6	Capannone Spappolamento/sconfezionamento Ex capannone liquefazione feccia	TVOC	UNI EN 12619:2013	Semestrale	40 mg/Nm <sup>3</sup>	Certificati analitici rilasciati da laboratori esterni qualificati.  Compilazione del Catasto
		Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003		5 mg/Nm <sup>3</sup>	
		Sostanze odorigene	UNI EN 13725:2022		2000 OU/m <sup>3</sup>	
Ec7	Cogeneratore a biomassa	COT	UNI EN 12619:2013	Semestrale	30 mg/Nm <sup>3</sup>	Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, sul sito internet <a href="http://www.arpa.puglia.it">www.arpa.puglia.it</a>  Compilazione del registro EPRT ex DPR n. 157/2011  Trasmissione report annuale ad A.C., ARPA, ASL e Comune di Mottola
		CO	UNI EN 15058:2006		300 mg/Nm <sup>3</sup>	
		NO <sub>x</sub>	DM 25.08.2000 allegato I		300 mg/Nm <sup>3</sup> Media oraria	
		Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	UNI EN 14791:2006 oppure DM 25.08.2000 allegato I		150 mg/Nm <sup>3</sup>	
		Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003		30 mg/Nm <sup>3</sup>	
		Sostanze odorigene	UNI EN 13725:2022		2000 OU/m <sup>3</sup>	

Tabella 8: limiti emissivi per i punti di emissione di nuova realizzazione a seguito delle modifiche di ALA in ambito PAUR

Si riportano di seguito le prescrizioni relative alle emissioni convogliate presenti in opificio.

54. Il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti/punti di emissione deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
55. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime dovrà comunque essere comunicata dal Gestore all'Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.
56. Qualora durante la fase di messa a regime (periodo intercorrente fra la data di messa in esercizio e la dichiarazione di impianto a regime) si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato dalla presente autorizzazione, il Gestore dovrà inoltrare all'Autorità Competente specifica richiesta nella quale dovranno essere:
  - o descritti gli eventi che hanno determinato la necessità della richiesta di proroga;
  - o indicato il nuovo termine per la messa a regime.
 La proroga si intende concessa qualora l'Autorità Competente provinciale non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
57. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dai nuovi impianti.
58. Gli esiti delle rilevazioni analitiche, accompagnati da una relazione che riporti i dati di cui alle prescrizioni precedenti dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime all'Autorità competente provinciale, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
59. Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

60. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato, inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro e disperse in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definite dimensione ed altezza al fine di evitare accumuli locali e consentire uno sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con le norme UNI EN 10169 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio degli impianti.
61. I punti di prelievo dovranno essere adeguatamente raggiungibili e l'accesso deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
62. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumi e polveri, dovranno essere provvisti ciascuno di fori di campionamento del diametro di almeno 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione/campionamento dovranno essere previste a monte ed a valle degli stessi. I fori di campionamento dovranno essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento ai criteri generali definiti dalle norme UNI EN 10169, e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA territorialmente competente.
63. In caso di anomalia/ guasto/ malfunzionamento dell'impianto produttivo che possa comportare il superamento dei valori limite prescritti, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità competente provinciale, al Comune e all'ARPA competente per territorio entro le otto ore successive e provvedere alla messa in atto di azioni volte alla risoluzione dei superamenti alle emissioni in relazione alle possibili cause.
64. A tale scopo il Gestore dovrà presentare all'Autorità di controllo, idonee e dettagliate procedure interne per la messa in atto di quanto sopra indicato.
65. Fatto salvo quanto precedentemente precisato, se non dovesse essere risolto il problema riscontrato o comunque non dovesse essere conseguito il ripristino di valori di emissione conformi ai valori limite, il Gestore dovrà ridurre il carico dell'impianto fino alla fermata dello stesso; se l'anomalia/ guasto/ malfunzionamento determina un pericolo per la salute umana è richiesta la cessazione immediata dell'attività.
66. In ottemperanza alla prescrizione n.22 presente nella DD n. 453 del 10/06/2020 rilasciata dalla Provincia di Taranto, il gestore, al fine di minimizzare le emissioni odorigene, dovrà realizzare il sistema di confinamento delle aree deputate al deposito della sansa, della vinaccia, dell'area stoccaggio fanghi nonché delle vasche dell'impianto di depurazione. A tal fine dovrà predisporre la captazione completa delle emissioni ed invio ad idonei sistemi di abbattimento, tanto al fine del rispetto della L.R. 23/2015 nonché in ossequio alle prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale e di Arpa Puglia impartite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro il 30/09/2020, al fine di ottemperare, altresì, al calendario adottato dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n.52 del 13.03.2019, al fine del riesame dell'AIA in considerazione delle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili contenute nella decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE;
67. Il gestore, per quanto attiene al combustibile derivante dalla fase di digestione anaerobica (biogas), dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione e di tutto quanto previsto dall'ALLEGATO 2 – Sub-allegato 1 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii, atteso l'inquadramento dell'impianto (impianto di gestione rifiuti).
68. La ditta dovrà apporre targhe identificative dei punti d'emissione, con scritte indelebili, da apporre in corrispondenza dei rispettivi camini;
69. Le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità dovranno essere attestate da certificati analitici conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la presenza in allegato di verbale di campionamento) e nei certificati analitici dovranno essere riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento; le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera dovranno essere annotate sull'apposito "Registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7" (Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.) al quale

- dovranno essere allegati gli originali dei certificati di analisi; tale documentazione dovrà essere conservata presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell'Ente di Controllo;
70. Il gestore dovrà garantire il controllo dell'ideale efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni (convogliate e diffuse) dovranno essere annotate sull'apposito "Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) – così come statuito al Punto 2.8 Allegato VI alla parte V del D.Lgs. N. 152/06 e smi." da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell'Ente di controllo;
  71. il gestore dovrà registrare i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
  72. Il gestore ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, è tenuto a compilare ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET).
  73. Si precisa che la torcia di emergenza a servizio dell'impianto di digestione anaerobica costituisce un punto di emissione occasionale e discontinuo, che il Gestore deve utilizzare in situazioni di fermo dell'impianto di cogenerazione dovute a interventi di manutenzione programmata o straordinaria. La combustione diretta del biogas in torcia deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: temperatura  $>850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  in volume, tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  s.
  74. Il sistema relativo al funzionamento della torcia di emergenza a servizio dell'impianto di digestione anaerobica sarà dotato di contatori e misuratori di portata e i periodi di funzionamento della torcia saranno riportati in apposito registro e saranno registrati tutti gli eventi emergenziali di utilizzo della torcia.
  75. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto al sistema di abbattimento a servizio dei relativi punti di emissione convogliate, il Gestore deve informare entro le otto ore (8h) successive (tramite PEC) l'Autorità Competente, il Sindaco del Comune di Mottola ed ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, riportando nella comunicazione causa, data e ora dell'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento, data ed ora del previsto ripristino e durata effettiva o prevista dell'interruzione. Il gestore ha l'obbligo di: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Mottola e ad ARPA Puglia l'avvenuta riattivazione; sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto possa determinare un pericolo per la salute umana;
  76. adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
  77. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  78. i camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base della normativa vigente. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati in funzione delle esigenze inerenti il campionamento e le misure da eseguire secondo le metodiche ufficiali;
  79. devono essere comunicate con anticipo di 30 giorni, tramite PEC, ad ARPA Dipartimento di Taranto e all'Autorità Competente, le date in cui saranno effettuati i controlli per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
  80. Per quanto attiene le metodiche di campionamento, i parametri da monitorare, la periodicità, i limiti da rispettare e quanto altro attinente la fase di controllo delle emissioni, si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC).

#### Emissioni diffuse

Relativamente alle emissioni diffuse presenti in impianto si rimanda a quanto rappresentato all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Si riportano di seguito le prescrizioni relative alle emissioni diffuse presenti in opificio:

81. Non sono ammesse emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo al Gestore dell'impianto, che dovrà opportunamente dimostrare e supportare tale condizione.
82. In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo dovranno comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti di lavoro, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove sono eseguite le operazioni interessate, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

#### **Emissioni fuggitive**

Si riportano di seguito le prescrizioni relative alle emissioni fuggitive presenti in opificio:

83. Riguardo alle attività di controllo per la prevenzione di emissioni di tipo fuggitivo, occorre effettuare quanto segue: mantenimento in depressione degli ambienti con relativa chiusura rapida dei portoni d'accesso attraverso un controllo "a vista". Il controllo visivo è riferito al controllo che effettua l'operatore rispetto all'integrità e al funzionamento dei portoni a rapida apertura/chiusura in modo da limitare la fuga di sostanze verso l'esterno; attività di controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle apparecchiature, quali valvole, flange, etc..;
84. il Gestore dovrà redigere ed attuare una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la metodologia e la frequenza dei controlli utili a garantire il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive, previo accordo con Arpa Puglia.
85. Dovranno essere evitate emissioni fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici, che non dovranno permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

#### **6.4 EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Mottola in Provincia di Taranto non ha ancora provveduto alla redazione di un Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio; l'area in esame, pertanto ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ricade in base alla destinazione di uso del territorio nella Zona denominata "Zona esclusivamente industriale" e i valori assoluti di immissione devono essere confrontati con i limiti di accettabilità della tabella di cui art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

##### **6.4.1 Prescrizioni relative alle emissioni sonore**

86. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991 e garantire il monitoraggio delle emissioni sonore al confine dello stabilimento comunicando le date degli autocontrolli ad ARPA Puglia DAP Taranto e all'Autorità Competente provinciale con almeno 10 giorni di preavviso.
87. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16/03/1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 1/03/1991 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.
88. Il Gestore deve mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;

89. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei vari apparati meccanici ed elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario; il Gestore è tenuto a registrare l'esecuzione di tali operazioni in apposito "Registro delle attività" da sottoporre a preventiva vidimazione della (autorità competente);
90. il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
91. il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotta da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447 del 26/10/1995 **al termine della realizzazione degli interventi previsti dalle modifiche analizzate e anche** nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano o qualora sia adottata la ZAC ai sensi della L.R. 3/02;
92. il gestore deve effettuare le misurazioni dell'inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16/03/1998 e della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 06/09/2004; nella valutazione fonometrica dovrà essere compresa anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura;
93. il gestore deve stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno acustico in relazione al tempo di riferimento interessato, e deve impiegare strumenti di misura con la certificazione di taratura in corso di validità;
94. al fine della migliore attendibilità del monitoraggio, durante le misurazioni acustiche le sorgenti sonore devono essere alla massima operatività;
95. il gestore deve trasmettere con frequenza annuale all'ARPA Puglia, DAP di Taranto e all'Autorità Competente, a corredo della relazione annuale sui risultati del monitoraggio, i risultati dell'indagine acustica svolta nell'anno precedente;
96. il gestore deve comunicare con un preavviso almeno di 10 (dieci) giorni lavorativi all'ARPA PUGLIA, DAP di Taranto, e per conoscenza all'autorità competente le date di svolgimento degli autocontrolli;
97. i dati relativi agli autocontrolli svolti devono essere archiviati su supporto cartaceo e/o informatico.
98. qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando quale obiettivo progettuale, i limiti stabiliti dal DPCM 1/03/1991; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e all'ASL.

#### **7. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Il Gestore dell'impianto IPPC "Distilleria Bartin S.r.l." con apposita autocertificazione allegata agli elaborati progettuali, ha dichiarato che l'attività non è assoggettabile al D.Lgs. 105/2015 e ss.mm.ii. (acquisita al prot. della Regione Puglia n. 203365/2025 del 17.04.2025).

99. ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l'esclusione indicata dal Gestore.

#### **8. RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

Il Gestore dell'impianto "Distilleria Bartin S.r.l." con apposita documentazione allegata agli elaborati progettuali (elaborato RB.6\_rev.3 VERIFICA RELAZ RIFER), ai sensi dell'art.4 c.3 del DM 95/2019, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento a seguito della applicazione della procedura indicata all'art.4 c.1 (Allegato 1) del succitato Decreto.

## 9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto "Distilleria Bartin S.r.l." con apposita documentazione allegata agli elaborati progettuali ha predisposto il Piano di Monitoraggio e Controllo (RB.4\_rev.3 Piano di Monitoraggio).

100. Con riferimento al PMeC si demanda il perfezionamento dello stesso nell'ambito del procedimento di riesame in corso presso la Provincia di Taranto al fine di adeguare lo stesso al parere ARPA di cui alla nota prot. 22743 del 15.04.2025 e armonizzare le modalità di monitoraggio e controllo sui nuovi interventi autorizzati nel presente procedimento di AIA con lo stato esistente già autorizzato dalla Provincia di Taranto precisando che tale perfezionamento dovrà essere realizzato dal Gestore prima della realizzazione degli interventi.

## 10. GARANZIE FINANZIARIE

Il Gestore ha già prestato le Garanzie Finanziarie depositandole presso l'Autorità Competente Provincia di Taranto. Da ultimo, in pendenza del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di che trattasi, nonché per quanto già disposto dall'articolo 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nelle more della decisione espressa, il Gestore ha provveduto all'estensione delle garanzie finanziarie già prestate, per un congruo periodo, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata normativa. Di tale estensione prendeva atto la Provincia di Taranto con la Determina Dirigenziale n. 922 del 03.10.2019 e successiva Determina Dirigenziale n.1138 del 25.11.2019 (riduzione importo garanzie per conseguimento certificazione ISO 14001:2015) delle garanzie finanziarie adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, così come di seguito riportato:

**Importo totale garanzia finanziaria adeguata: € 1.993.950,00**

Si precisa che l'importo della predetta garanzia finanziaria deriva dalla somma delle singole voci relative alle diverse operazioni previste sui rifiuti in trattamento (R3 e R1), nonché l'importo derivante dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso in R13 nei serbatoi (n.7 serbatoi max con 450 ton. Cadauno).

101. In riferimento all'adeguamento delle garanzie finanziarie per le nuove attività di gestione rifiuti autorizzate (vedi tabella al paragrafo 5.4.7 del presente allegato tecnico) si demanda all'autorità competente provinciale la verifica di quanto previsto dall'art.8 c.5 lett.a) della bozza di decreto interministeriale trasmesso con nota prot.0020553/TRI del 25 luglio 2014 e la necessità o meno di adeguamento delle garanzie già prestate dal gestore. In caso di necessità di adeguamento le stesse dovranno essere adeguate entro un anno dal rilascio del provvedimento di modifica AIA in ambito PAUR.
102. In caso di riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie per il possesso di certificazione ISO 14001, il gestore ha l'obbligo di garantire il mantenimento della certificazione per tutto il periodo di validità delle garanzie e dell'AIA.